



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 77

DATA PUBBLICAZIONE 13/2/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 325 della L.N.D.)	2
1.2.	Errata corrige - Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 326 della L.N.D.)	2
1.3.	Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38 (dalla Circolare n. 46 della L.N.D.)	2
1.4.	Segreteria L.N.D.	2
1.4.1.	Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” – Classifica ufficiale	2
1.4.2.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all’attività agonistica	5
1.4.3.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	5
1.4.4.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	6
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	6
2.1.	Segreteria S.G.S.	6
2.1.1.	Campionato Regionale Under 15 Femminile seconda Fase Regionale	6
2.1.2.	Fair-Play – Green Card assegnate	7
2.1.3.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - Accolti	7
2.1.4.	Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori/Calciatrici “Giovani” Per Inattività - Respinti	7
2.1.5.	Provvedimento Di Annullamento “Carta Assicurativa” Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici - Accolte	8
2.1.6.	Deroghe all’utilizzo di giovani calciatrici per l’attività di Settore Giovanile e Scolastico	8
2.2.	Modifiche al programma gare	8
2.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.	8
2.2.2.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	8
2.2.3.	Recuperi L.N.D. – S.G.S.	8
3.	RISULTATI	8
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	18
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	50
6.	TRIBUNALE FEDERALE	56

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 325 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 310/AA al n. 314/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 325 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Errata corrige - Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 326 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 315/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 326 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38 (dalla Circolare n. 46 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 46 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 6 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Segreteria L.N.D.

1.4.1. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” – CLASSIFICA UFFICIALE

In riferimento al progetto in epigrafe – il cui regolamento è stato deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 5 Ottobre 2024 e pubblicato all'interno del Comunicato Ufficiale N°39 del 24 Ottobre 2024, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali del progetto relativo alle categorie Eccellenza e Promozione, aggiornate alla 4ª giornata di ritorno dei campionati.

Si precisa che tali graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile nelle categorie Under 17 e Under 15.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
----------------	--------------	--------------	---------------

1 ^a	LASCARIS 1954 ASD	126	25,2	151,2
2 ^a	BORGOSIESIA CALCIO	120	24	144
3 ^a	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	81	16,2	97,2
4 ^a	BAVENO STRESA SSD A RL	64	12,8	76,8
5 ^a	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	68	\	68
6 ^a	AYGREVILLE CALCIO	33	\	33
7 ^a	VOLPIANO PIANESE	24	4,8	28,8
8 ^a	BRIGA	24	\	24
9 ^a	CALCIO SETTIMO	18	3,6	21,6
10 ^a	BIELLESE 1902	3	0,6	3,6
10 ^a	VERBANIA CALCIO	3	0,6	3,6
12 ^a	PRO EUREKA	0	0	0
12 ^a	QUINCINETTO TAVAGNASCO	0	0	0

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a VANCHIGLIA 1915	106	21,2	127,2
2 ^a PRO DRONERO	95	\	95
3 ^a CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	77	15,4	92,4
4 ^a GIOVANILE CENTALLO 2006	51	10,2	61,2
5 ^a ALPIGNANO	41	8,2	49,2
6 ^a S.D. SAVIO ASTI	35	7	42
7 ^a ACQUI F.C. SSDARL	25	5	30
8 ^a CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	23	4,6	27,6
9 ^a PINEROLO	14	2,8	16,8
10 ^a ALBA CALCIO	8	1,6	9,6
11 ^a CHERASCHESE 1904	7	1,4	8,4
12 ^a PRO VILLAFRANCA	6	\	6
13 ^a OVADESE SSDARL	3	0,6	3,6
14 ^a A.C.CUNEO 1905 OLMO	0	0	0
14 ^a VALENZANA MADO SSD.AR.L.	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a UNION NOVARA	135	27	162
2 ^a FERILOLO CALCIO	48	\	48
3 ^a ARONA CALCIO	36	7,2	43,2
3 ^a IVREA CALCIO ASD	36	7,2	43,2
5 ^a ORIZZONTI CANAVESEALICESE	38	\	38
6 ^a A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	37	\	37
7 ^a MONTANARO	31	\	31
8 ^a DUFOUR VARALLO	22	4,4	26,4
9 ^a A.S.D. CITTÀ DI COSSATO	12	2,4	14,4
10 ^a CAMERI CALCIO	9	1,8	10,8

11 ^a	JUVENTUS DOMO	8	\	8
12 ^a	GATTINARA F.C.	0	0	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a TORINESE 1894 ASD	305	61	366
2 ^a VENARIA REALE	283	56,6	339,6
3 ^a ROSTA CALCIO	227	45,4	272,4
4 ^a LUCENTO	116	23,2	139,2
5 ^a VALLORCO	92	18,4	110,4
6 ^a CARRARA 90	88	17,6	105,6
7 ^a V.D.A. CHARVENSOD	81	16,2	97,2
8 ^a LESNA GOLD	91	\	91
9 ^a BSR GRUGLIASCO ASD	55	11	66
9 ^a CENISIA A R.L.	55	11	66
11 ^a BARCANOVA CALCIO	45	9	54
12 ^a DRUENTINA	41	8,2	49,2
13 ^a MAPPANESE	17	3,4	20,4
14 ^a RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0	0	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a NARZOLE CALCIO	154	\	154
2 ^a INFERNOTTO CALCIO*	87	17,4	104,4
3 ^a VILLAFRANCA*	84	\	84
4 ^a SAVIGLIANESE FBC 1919	64	12,8	76,8
5 ^a CARIGNANO A.S.D.	40	8	48
6 ^a SCARNAFIGI	30	\	30
7 ^a PANCALIERICASTAGNOLE	13	\	13
8 ^a ATLETICO RACCONIGI	10	\	10
9 ^a MONREGALE CALCIO	8	1,6	9,6
10 ^a S.SEBASTIANO	7	\	7
11 ^a BUSCA 1920 A R.L.	3	0,6	3,6
12 ^a BOVES MDG CUNEO	0	0	0
12 ^a PEDONA BORGO S.D.	0	\	0
12 ^a PINEROLESE SPORT P.R.P.	0	0	0

*una gara in meno.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a CALCIO NOVESE	138	27,6	165,6
2 ^a PSG SSDARL	77	15,4	92,4
3 ^a SANTOSTEFANESE	69	\	69

4 ^a	CANELLI 1922	51	10,2	61,2
5 ^a	ALBESE CALCIO	36	7,2	43,2
6 ^a	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	36	\	36
7 ^a	LUPETTI BIANCHI TRINO	28	5,6	33,6
8 ^a	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	26	5,2	31,2
9 ^a	ARQUATESE VALLI BORBERA	21	4,2	25,2
10 ^a	GASSINOSANRAFFAELE	18	3,6	21,6
11 ^a	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	6	1,2	7,2
11 ^a	SOMMARIVA PERNO	6	1,2	7,2
13 ^a	SPARTAK SAN DAMIANO	3	0,6	3,6
14 ^a	CASTELLAZZO B.DA	0	\	0
14 ^a	CITTA DI CASALE	0	\	0
14 ^a	SAN GIACOMO CHIERI	0	\	0

1.4.2. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
PIUMATTI RUBEN	FUTSAL SAVIGLIANO	28/03/2009	04/09/2025	07/02/2025
BESSI VITTORIA	ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE	29/09/2009	08/08/2025	08/02/2025
PEREZ ISABEL	ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE	17/04/2009	10/04/2025	08/02/2025
PONZIANO LUCE	ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE	03/06/2009	29/10/2025	08/02/2025
GIGLIO TOS STEFANO	PONTDONNAZHONE ARNADEVANCO	03/03/2009	19/08/2025	11/02/2025
TRIMARCHI FLAVIA	INDEPENDIENTE IVREA	05/01/2010	10/02/2026	12/02/2025
GRAMUGLIA LORENZO	LIVORNO FERRARIS BIANZE	21/07/2009	08/10/2025	13/02/2025

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.4.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
1017742	BOJANG ALAGIE	23/05/1997	ASDC BISALTA
5669904	INFANTE GIOVANNI	14/11/1972	ASD TONCO CALCIO
2226075	MARTINEZ MICHEL	18/08/2004	FC TORINESE 1894 ASD
7082626	MASI SAMUEL	27/03/2005	ASD RIVER 1951
5786592	MOSSINA SAMUELE	12/04/2002	ASD LIBERTAS VAPRIO

1.4.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2003433	GARGIULO MARCO	24/10/2004	USD CASELLE CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
6943852	IANNOTTA DAVIDE	09/06/2003	ASD PIEDIMULERA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto l'indirizzo della sede della Società a cui è stata inviata non corrisponde.		
5549787	DI PONTO JONATHAN	07/04/1999	ASD REBAUDENGO SEMPIONE
Motivazione:	Richiesta respinta in quanto il calciatore risulta trasferito "in prestito" ad altra Società.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE SECONDA FASE REGIONALE

A rettifica di quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 76 del 8/2/2025, si rendono note le Società iscritte al Campionato Under 15 Femminile - seconda fase regionale le quali sono state suddivise in tre gironi come di seguito evidenziato:

GIRONE A: ALBA BRA WOMEN A.S.D. - ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE - ASD PINEROLO WOMEN - BOYS E GIRLS CALCIO - BUTTIGLIERESE 95 - DERTONA CALCIO GIOVANILE - FREEDOM FC S.S.D. A R.L. - MONCALIERI CALCIO 1953

GIRONE B: ACADEMY PRO VERCELLI - BAVENO STRESA SSD A RL - BULE'BELLINZAGO - MAPPANESE - PONDERANO - QUARONESE - SANTALESSANDRO ANSPI ASD - UNION NOVARA

GIRONE C: AOSTA CALCIO 511 - AURORA CALCIO FEMMINILE - BORGO VITTORIA CIT TURIN - CIT TURIN LDE - INDEPENDIENTE IVREA - REAL 909 - SAN GIORGIO GSD - SCA ASTI - VENARIA REALE

Il nuovo relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le prime classificate dei tre gironi unitamente alla migliore seconda classificata disputeranno la gara di semifinale in campo neutro.

Per individuare la migliore seconda classificata nei gironi si useranno i seguenti criteri:

1. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare effettuate

2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il numero di gare effettuate
4. Sorteggio

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati i calci di rigore.

Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale per l'aggiudicazione del titolo regionale di categoria.

2.1.2. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con la seguente giovane giocatrice resasi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

GUARRACINO ALESSIA Under 12 Femminile Torneo Nazionale ELLEDI FC
Per aver rinunciato alla marcatura di una rete avendo commesso un fallo di mano

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4330979	DE CASTRO RITA ENZO	19/12/2011	ASD AREA CALCIO ALBA ROERO
4109791	DEBELLIS LIAM	19/09/2015	ASD CHISOLA CALCIO
3163626	MACCIONI CHRISTIAN	23/08/2008	USD G.A.R. REBAUDENGO
3577571	ORRU MATHIAS ALE	01/10/2011	US S. SECONDO ASD

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottotestate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3989725	COMORASU FLAVIO PIETRO	09/08/2011	USD SAN REMIGIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza, inoltre, non è stata sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale.		
3540870	ARMENTO ANDREA	01/10/2011	ASD ONNISPORT CLUB
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4008595	CASTAGNA EDOARDO	01/06/2016	ASD VENARIA REALE
4300699	DE SARRO RYAN	20/07/2018	ASD SCA ASTI
4472447	MALESANI ELISABETTA	28/02/2019	ASD CUMIANA SPORT

2.1.6. DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 89 del 06/02/2025 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

VIRTUS VERCELLI Campionato di Promozione – Gir. A “Ardissone” Via Vicenza - Vercelli

2.2.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.3. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell’ambito delle Final Four:

SEMIFINALE 1		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- NOVARA CALCIO A 5	5 - 0

SEMIFINALE 2		
A.S.D. STEAUA TORINO	- FUTSALESI CASALE A.S.D	4 - 6

FINALE		
(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- FUTSALESI CASALE A.S.D	4 - 3
(1) - disputata il 09/02/2025		

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **AREA CALCIO ALBA ROERO** la quale si è aggiudicata la Coppa Italia Calcio a Cinque Serie D.

- **RECUPERI GARE DEL 5 - 6 FEBBRAIO 2025**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 3 Giornata - R		
CASALNOCETO A.S.D.	- VIGUZZOLESE	4 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 1 Giornata - R		
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- LERMA ASDL	4 - 1

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3 Giornata - R		
SAVIGLIANESE FBC 1919	- SALUZZO	2 - 3

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 2 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- SISPORT S.P.A.	2 - 4

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
VERBANIA CALCIO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	2 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - R		
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- IVREA CALCIO ASD	3 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 3 Giornata - R		
---------------------------	--	--

FORZACORAGGIO ALESSANDRIA - ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 1
---	-------

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	0 - 4

- **RISULTATO PERVENUTO IN RITARDO**

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 4 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 1

- **RISULTATI GARE DAL 7 AL 12 FEBBRAIO 2025**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BORGOSIESIA CALCIO	0 - 0	ALBA CALCIO	- VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	2 - 2
BAVENO STRESA SSD A RL	- PRO EUREKA	4 - 3	ALPIGNANO	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	0 - 0
BIELLESE 1902	- AYGREVILLE CALCIO	6 - 0	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 2
CALCIO SETTIMO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 2	CHERASCHESE 1904	- S.D. SAVIO ASTI	4 - 1
PONTDONNAZHONARNADEVANCO	- BRIGA	1 - 2	PINEROLO	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 0
VERBANIA CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 0	PRO DRONERO	- PRO VILLAFRANCA	1 - 3
VOLPIANO PIANESE	- BULE'BELLINZAGO	1 - 1	VANCHIGLIA 1915	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- MONTANARO	3 - 3	BARCANOVA CALCIO	- TORINESE 1894 ASD	1 - 0
ARONA CALCIO	- FERIOLIO CALCIO	3 - 0	BSR GRUGLIASCO ASD	- LUCENTO	1 - 2
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- CE.VER.SA.MA BIELLA	1 - 0	CAFASSE BALANGERO	- VALLORCO	2 - 1
IVREA CALCIO ASD	- DUFOUR VARALLO	1 - 0	(1) CARRARA 90	- MAPPANESE	3 - 0
JUVENTUS DOMO	- GATTINARA F.C.	2 - 0	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- LESNA GOLD	1 - 1
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 3	ROSTA CALCIO	- CENISIA A R.L.	2 - 1
ORNAVASSESE	- CAMERI CALCIO	1 - 0	VENARIA REALE	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	3 - 3

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE C - 5 Giornata - R			GIRONE D - 5 Giornata - R		
BUSCA 1920 A R.L.	- NARZOLE CALCIO	1 - 1	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	1 - 2
CAVOUR	- VILLAFRANCA	0 - 0	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- SOMMARIVA PERNO	1 - 0
INFERNOTTO CALCIO	- ATLETICO RACCONIGI	2 - 2	LUPETTI BIANCHI TRINO	- CASTELLAZZO B.DA	5 - 0
MONREGALE CALCIO	- PINEROLESE SPORT P.R.P.	4 - 0	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- CITTA DI CASALE	2 - 2
MORETTA	- CARIGNANO A.S.D.	2 - 0	SAN GIACOMO CHIERI	- CALCIO NOVESE	0 - 2
PEDONA BORGO S.D.	- BOVES MDG CUNEO	1 - 0	SPARTAK SAN DAMIANO	- PSG SSDARL	1 - 0
SAVIGLIANESE FBC 1919	- PANCALIERICASTAGNOLE	1 - 0			
SCARNAFIGI	- S.SEBASTIANO	0 - 0			

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
CALCIO VOGOGNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 2	CIGLIANO CALCIO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	0 - 1
CANNOBIESE 1906	- PIEDIMULERA	3 - 0	CRESCENTINESE	- VALLE ELVO	0 - 0
GRAVELLONA SAN PIETRO	- AGRANO SPORTIVA	2 - 0	GAGLIANICO C.S.I.	- PONDERANO	2 - 1
QUARONESE	- MOMO ATLETICO CALCIO	1 - 1	JUNIOR TORRAZZA	- PRO PALAZZOLO	1 - 1
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- FONDOTOCE	0 - 2	LA VISCHESI	- SANTHIA 1903	1 - 1
SIZZANO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	2 - 3	TRECATI CALCIO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	3 - 0
VALDUGGIA CALCIO	- SERRAVALLESE 1922	4 - 3	VALDILANA BIOGLIESE	- VALLE CERVO ANDORNO	2 - 1
VARZESE	- CARPIGNANO	0 - 3			

GIRONE C - 5 Giornata - R			GIRONE D - 5 Giornata - R		
BOSCONERESSE A.S.D.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 0	BARRACUDA	- SUSALCALCIO	0 - 0
CALCIO MATHI	- CORIO	3 - 1	BEIBORG	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 2
CASELLE CALCIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 2	CASELETTE	- AVIGLIANESE	1 - 3
CIT TURIN LDE	- CIRIE CALCIO 1946	1 - 0	KL PERTUSA	- SAN GIORGIO TORINO	1 - 1
G.A.R. REBAUDENGO	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	0 - 0	MIRAFIORI A.S.D.	- PIANEZZA	3 - 2
RIVER PLAINE	- RIVER 1951	1 - 2	ORBASSANO CALCIO	- OLYMPIC COLLEGNO	2 - 0
SAN MAURIZIO C.SE	- AGLIE VALLE SACRA	4 - 0	VENAUS	- VIANNEY	2 - 0
VDL FIANO PLUS	- SPORTIVA NOLESE	3 - 4	VILLARBASSE	- GIAVENOCOZZE	4 - 0

GIRONE E - 5 Giornata - R			GIRONE F - 5 Giornata - R		
BUTTLIGIERESE 95	- CANDIOLO	5 - 2	AMA BRENTA CEVA	- VALLE VARAITA CALCIO	0 - 1
CUMIANA SPORT	- PEROSA A.S.D.	1 - 0	BISALTA	- TRE VALLI	1 - 2
FOOTBALL CLUB VIGONE	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 1	MARENE	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	0 - 0
LUSERNA	- VILLASTELLONE CARIGNANO	4 - 0	SALICE	- AZZURRA	1 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- PRO POLONGHERA	1 - 2	SANT ALBANO	- MURAZZO	2 - 0
NICHELINO HESPERIA	- SPORTING CLUB	2 - 1	STELLA MARIS	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 3
S.SECONDO A.S.D.	- BRICHERASIO BIBIANA	0 - 1	VALLE PO	- SAN BENIGNO	1 - 2
SAN BERNARDO	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	2 - 2	VALVERMENAGNA	- PIAZZA	2 - 1

GIRONE G - 5 Giornata - R		
ASD POL. SPINETTESE 2013	- AURORACANOTTIERI PIZZERIE	2 - 1
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- VIGUZZOLESE	1 - 1
COSTIGLIOLE F.C.	- SALE	0 - 3
FELIZZANO 1920	- FORTITUDO F.O.	1 - 3
FULVIUS 1908	- MONFERRATO	2 - 3

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			GIRONE B - 3 Giornata - R		
CASTELLETTESE	- CIREGGIO	3 - 2	LA CERVO	- ASD LENTA LOZZOLO	0 - 2
COMIGNAGO CALCIO	- CASALE CORTE CERRO	1 - 0	LESSONA CALCIO	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	2 - 5
CRODO	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 3	LUMELLOGNO	- RMANTIN	0 - 1
GARGALLO	- FC ESIO VERBANIA	3 - 1	PALESTRO CALCIO	- BETTOLE-GRIGNASCO	2 - 2
RIVIERA D ORTA	- VARALLO POMBIA CALCIO	0 - 2	PERNATESE 1928	- MEZZOMERICO CALCIO	4 - 1
US PROVIGEZZO	- MAGGIORA CALCIO	4 - 1	RIVER SESIA CALCIO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	0 - 3
VOLUNTAS SUNA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	2 - 2			

GIRONE C - 3 Giornata - R			GIRONE D - 3 Giornata - R		
A.S.D. LOCANA	- PONT DONNAS 2021	1 - 2	(1) CROCETTA CALCIO ASD	- BACIGALUPO	3 - 2
ARDOR S. FRANCESCO	- ATLETICO ROBASSOMERO	0 - 1	DORINA	- CALCIO LEINI	2 - 0
ASD AC SANGIUSTESE	- VALCHIUSELLA	2 - 0	RESISTENZA GRANATA	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	1 - 2
GRAND COMBIN	- BOLLENGO	5 - 2	SAN PAOLO TORINO	- POLISPORTIVA SAN DONATO	2 - 1
SAINT VINCENT CHATILLON	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	1 - 3	SISPORT S.P.A.	- SCIOLZE	2 - 1
			SSD REAL ORIONE V.	- BORGATA CIT TURIN	1 - 3

(1) - disputata il 12/02/2025

GIRONE E - 3 Giornata - R			GIRONE F - 3 Giornata - R		
BRUNETTA CALCIO	- ROLETTA VAL NOCE	4 - 0	POLISPORT CASTAGNOLE	- LANGA CALCIO	2 - 0
CHISONO CALCIO	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	0 - 1	POLISPORTIVA MONTATESE	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 1
PIOSSASCO	- SAN GIORGIO GSD	2 - 0	SAN LUIGI SANTENA APS	- PECETTO	2 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- F.C. PIOSSASCHESI ASD	1 - 1	SOMMARIVESE	- SAN GIUSEPPE RIVA	1 - 2
POLISPORTIVA BRUINESE	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	1 - 2	SPORTROERO	- PRALORMO	2 - 3
SIGNAZIO SPORT	- TETTI FRANCESI RIVALTA	4 - 2	TROFARELLO 1927	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 5
VILLAR PEROSA	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	1 - 2	VALFENERA	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	2 - 3

GIRONE G - 3 Giornata - R			GIRONE H - 3 Giornata - R		
GARESSIO	- VIRTUS BUSCA 2011	3 - 0	A.C.BOSCHESI A R.L.	- NIZZA VALLEBELBO	3 - 2

GIOVANILE GENOLA 05	- CARRU MAGLIANO ALPI	1 - 2	CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- LERMA ASDL	3 - 2
REVELLO CALCIO	- CARAGLIO CALCIO	1 - 1	POZZOLESE	- LIBARNA	0 - 4
RORETESE 1975	- SPORTING SAVIGLIANO	1 - 2	QUARGNENTO DILETTANTI	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	1 - 0
SAN BIAGIO	- LAGNASCO CALCIO	3 - 2			
SAN CHIAFFREDO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	1 - 1			
VAL MAIRA	- BENESE	3 - 3			

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	2 - 1	AOSTA CALCIO 511	- POL. PARADISO COLLEGNO	0 - 2
BAVENO STRESA SSD A RL	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 2	LASCARIS 1954 ASD	- VENARIA REALE	3 - 1
BIELLESE 1902	- JUVENTUS DOMO	1 - 1	LUCENTO	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	4 - 1
CALCIO SETTIMO	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 0	OLYMPIC COLLEGNO	- ALPIGNANO	1 - 2
LUPETTI BIANCHI TRINO	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	1 - 1	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 2
UNION NOVARA	- PRO EUREKA	0 - 3	ROSTA CALCIO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 0
VERBANIA CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	0 - 2	V.D.A. CHARVENSOD	- VANCHIGLIA 1915	4 - 3

GIRONE C - 5 Giornata - R			GIRONE D - 5 Giornata - R		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- VILLAFRANCA	4 - 1	BACIGALUPO	- S.D. SAVIO ASTI	1 - 1
CHERASCHESE 1904	- CARAGLIO CALCIO	2 - 0	CALCIO NOVESE	- KL PERTUSA	3 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- SALICE	1 - 2	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- NICHELINO HESPERIA	1 - 0
MONREGALE CALCIO	- ALBA CALCIO	0 - 2	CENISIA A R.L.	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 2
(1) PINEROLO	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	1 - 0
SANTOSTEFANESE	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 1	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CARRARA 90	4 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- RORETESE 1975	0 - 2	SAN GIACOMO CHIERI	- OVADESE SSDARL	2 - 2

(1) - disputata il 10/02/2025

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
(1) FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- SPORTIVA CALTIGNAGA	1 - 2	MIRAFIORI A.S.D.	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 5
GIAVENOCOAZZE	- LA NUOVA LANZESE	3 - 4	MONCALIERI CALCIO 1953	- FORTITUDO F.O.	2 - 2
OLYMPIC COLLEGNO	- G.A.R. REBAUDENGO	2 - 1			
SAN MAURIZIO C.SE	- BORGOSIESIA CALCIO	0 - 0			

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	2 - 3
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- POLISPORTIVA PASTA	2 - 0
AURORA NICHELINO	- ATLETICO TAURINENSE	3 - 3
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- FUTSAL SAVIGLIANO	2 - 2
GEAR FUCSIA NIZZA	- FUTSAL CLUB SANTHIA	6 - 2
ITAR FUTSAL	- TOP FIVE S.R.L.	4 - 3

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
FUTSAL BUSCA	- FONTA	2 - 10
FUTSAL FUCSIA NIZZA	- LEINI 96	5 - 1
ONNISPORT CLUB	- LISONDRIA	8 - 0
POL LIBERTAS ANTIGNANO	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	2 - 4
PRO VERCELLI C5	- FUTSAL BORGIO TICINO	4 - 4
REAL SCORPION	- SAN REMO 72 SRL	4 - 8
VALDOSTANA	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	5 - 3

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
(1) ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- CIGLIANO CALCIO	2 - 0
AURORA NICHELINO	- LEINI 96	6 - 1
(2) ELLEDI FC SSD RL	- SAN REMIGIO	4 - 3
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- SANTA RITA FUTSAL	7 - 1
(3) LISONDRIA	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	6 - 0
U.S. SAINT PIERRE	- ATLETICO TAURINENSE	0 - 6

(1) - disputata il 10/02/2025

(2) - disputata il 07/02/2025

(3) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- CIT TURIN LDE	2 - 1
RACCO 86	- FOOT BALL CLUB RIVISE	0 - 1
TORINO F.C. S.P.A.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 1
TORINO WOMEN	- UNION NOVARA	9 - 0

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
ACADEMY PRO VERCELLI	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	6 - 1
SAN GIORGIO GSD	- CASELLE CALCIO	0 - 2
VILLASTELLONE CARIGNANO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 3

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
CIT TURIN LDE	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 4
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- BOLLENGO	1 - 2
TORINO F.C. S.P.A.	- BULE'BELLINZAGO	3 - 0

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			GIRONE B - 4 Giornata - R		
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	4 - 8	ATLETICO TAURINENSE	- ITAR FUTSAL	5 - 6
(1) TOP FIVE S.R.L.	- SANTANNA A.S.D.	7 - 1	(1) POLISPORTIVA PASTA	- AURORA NICHELINO	7 - 4
(1) U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	2 - 9	SALUZZO	- FUTSAL SAVIGLIANO	6 - 2
(1) VENARIA REALE	- SERMIG	3 - 5	SPORTROERO	- LISONDRIA	5 - 7

(1) - disputata il 08/02/2025

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	4 - 4	CASELLE CALCIO	- DRUENTINA	3 - 3

ARONA CALCIO	- VERBANIA CALCIO	1 - 6
BAVENO STRESA SSD A RL	- UNION NOVARA	2 - 0
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- BULE'BELLINZAGO	2 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- BIELLESE 1902	3 - 3
IVREA CALCIO ASD	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	6 - 4
NOVAROMENTIN SRL	- CAMERI CALCIO	5 - 0

LASCARIS 1954 ASD	- BORGARO NOBIS 1965	4 - 1
PIANEZZA	- VENARIA REALE	0 - 1
PRO EUREKA	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	3 - 0
V.D.A. CHARVENSOD	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- ATLETICO C.B.L.	4 - 1

GIRONE C - 5 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 2
POL. PARADISO COLLEGNO	- LUCENTO	2 - 2
SPAZIO TALENT SOCCER	- ROSTA CALCIO	2 - 1
VANCHIGLIA 1915	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 1
VILLARBASSE	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 2

GIRONE D - 5 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- BUSCA 1920 A R.L.	1 - 0
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 1
BOVES MDG CUNEO	- CARAGLIO CALCIO	2 - 3
CHERASCHESE 1904	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 2
PINEROLO	- SALUZZO	3 - 2
SAVIGLIANESE FBC 1919	- PINEROLESE SPORT P.R.P.	4 - 0
VALLE PO	- CHISONE CALCIO	3 - 3

GIRONE E - 5 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 0
ACQUI F.C. SSDARL	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 5
CHISOLA CALCIO	- ALBA CALCIO	10 - 0
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- CHIERI	3 - 1
NICHELINO HESPERIA	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	2 - 0
PSG SSDARL	- ASTI	1 - 4

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- NOVAROMENTIN SRL	3 - 0
BIELLESE 1902	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 3
BORGOSIESA CALCIO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 2
BRIGA	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	1 - 6
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 2
S.FRANCESCO	- JUVENTUS DOMO	1 - 2
VOLPIANO PIANESE	- VERBANIA CALCIO	2 - 2

GIRONE B - 5 Giornata - R		
BARCANOVA CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 1
BORGARO NOBIS 1965	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 1
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- CALCIO SETTIMO	1 - 4
PRO EUREKA	- ATLETICO C.B.L.	4 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- GASSINOSANRAFFAELE	4 - 0
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- PIANEZZA	1 - 1
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 4

GIRONE C - 5 Giornata - R		
ALMESE CALCIO	- OLYMPIC COLLEGNO	5 - 1
ALPIGNANO	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 0
CHISOLA CALCIO	- LUCENTO	4 - 1
NICHELINO HESPERIA	- ROSTA CALCIO	2 - 1
(1) SPAZIO TALENT SOCCER	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	6 - 2
VANCHIGLIA 1915	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 0
VIANNEY	- CUMIANA SPORT	2 - 3

GIRONE D - 5 Giornata - R		
(1) A.C.CUNEO 1905 OLMO	- CHERASCHESE 1904	6 - 1
BUSCA 1920 A R.L.	- PINEROLO	0 - 3
CARIGNANO A.S.D.	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 4
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- ALBA CALCIO	2 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	3 - 0
SALUZZO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	3 - 4

(1) - disputata il 09/02/2025

(1) - disputata il 11/02/2025

GIRONE E - 5 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- OVADESE SSDARL	2 - 1
ACQUI F.C. SSDARL	- UNION NOVARA	5 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- ASTI	1 - 0
CHIERI	- FULVIUS 1908	7 - 1
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- SISPORT S.P.A.	0 - 5
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- SAN GIACOMO CHIERI	2 - 0
SPARTAK SAN DAMIANO	- CALCIO NOVESE	2 - 4

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	4 - 0
BIELLESE 1902	- GRAVELLONA SAN PIETRO	8 - 0
BULE'BELLINZAGO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	1 - 1
(1) FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 0
JUVENTUS DOMO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 1
VERBANIA CALCIO	- NOVAROMENTIN SRL	1 - 1
1924 SUNO F.C.D.	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 2

GIRONE B - 5 Giornata - R		
BORGARO NOBIS 1965	- IVREA CALCIO ASD	3 - 4
DRUENTINA	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 8
MAPPANESE	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 2
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- PIANEZZA	1 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- PRO EUREKA	0 - 6
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- ATLETICO C.B.L.	1 - 1

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE C - 5 Giornata - R		
---------------------------	--	--

GIRONE D - 5 Giornata - R		
---------------------------	--	--

(1) ACADEMY VANCHIGLIA	- BSR GRUGLIASCO ASD	2 - 1
BEIBORG	- CENISIA A R.L.	2 - 0
BEPPE VIOLA CALCIO	- TETTI FRANCESI RIVALTA	3 - 1
LUCENTO	- VANCHIGLIA 1915	1 - 4
MIRAFIORI A.S.D.	- CHISOLA CALCIO	0 - 4
POLISPORTIVA BRUINESE	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 4
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- NICHELINO HESPERIA	4 - 2

(1) - disputata il 08/02/2025

ALBA CALCIO	- MOREVILLA	0 - 6
BUSCA 1920 A R.L.	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- PINEROLO	0 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CHERASCHESE 1904	2 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- PEDONA BORGO S.D.	1 - 5
SAVIGLIANESE FBC 1919	- VINOVO SPORT EVENTS	0 - 1

GIRONE E - 5 Giornata - R		
ASTI	- CANELLI 1922	5 - 2
CALCIO NOVESE	- CARROSI CALCIO	1 - 0
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	1 - 2
CHIERI	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 1
PSG SSDARL	- SISPORT S.P.A.	1 - 6
(1) SCA ASTI	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 2

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
(1) A.S.D. CITTA DI COSSATO	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 3
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	5 - 3
(2) BULE'BELLINZAGO	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	8 - 0
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- BIELLESE 1902	2 - 0
(1) FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- JUVENTUS DOMO	2 - 0
(1) NOVAROMENTIN SRL	- BAVENO STRESA SSD A RL	3 - 1
VIRTUS VERCELLI	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	3 - 0

(1) - disputata il 09/02/2025

(2) - disputata il 12/02/2025

GIRONE B - 12 Giornata - A		
(1) BORGARO NOBIS 1965	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	6 - 2
CIRIE CALCIO 1946	- VOLPIANO PIANESE	1 - 3
(1) LASCARIS 1954 ASD	- PRO EUREKA	1 - 1
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- ATLETICO C.B.L.	2 - 1
(1) RIVER PLAINE	- PIANEZZA	4 - 0
(1) V.D.A. CHARVENSOD	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 3

(1) - disputata il 09/02/2025

GIRONE C - 12 Giornata - A		
ALPIGNANO	- CASELETTE	3 - 1
BEIBORG	- CHIERI	2 - 1
CENISIA A R.L.	- VANCHIGLIA 1915	0 - 1
PINEROLO	- PRO COLLEGGNO COLLEGGNESE	1 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- BSR GRUGLIASCO ASD	1 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- LUCENTO	0 - 5

GIRONE D - 12 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- MOREVILLA	0 - 2
(1) ALBA CALCIO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 3
(1) ALBESE CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	4 - 7
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	3 - 2
(1) BISALTA	- BUSCA 1920 A R.L.	1 - 1
(1) PANCALIERICASTAGNOLE	- CHERASCHESE 1904	1 - 5
(1) SALICE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 4

(1) - disputata il 09/02/2025

GIRONE E - 12 Giornata - A		
(1) ACCADEMIA CASALE A R.L.	- SCA ASTI	0 - 2
(1) ACQUI F.C. SSDARL	- VIRTUS CENISIA	2 - 1
CARRARA 90	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	2 - 2
(1) CHISOLA CALCIO	- ASTI	1 - 0
(1) G.A.R. REBAUDENGO	- PSG SSDARL	0 - 1
SAN LUIGI SANTENA APS	- CAPRIATESE	0 - 3
TORINESE 1894 ASD	- SISPORT S.P.A.	0 - 4

(1) - disputata il 09/02/2025

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	22 - 0
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- L 84 S.S.D. S.R.L.	2 - 10
VDL FIANO PLUS	- FONTA	2 - 4

GIRONE B - 4 Giornata - R		
ELLEDI FC SSD RL	- AVIS ISOLA	11 - 0
POLISPORTIVA PASTA	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	3 - 6
SANTANNA A.S.D.	- ORANGE FUTSAL ASTI	1 - 6
TOP FIVE S.R.L.	- ATLETICO TAURINENSE	4 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- L 84 S.S.D. S.R.L.	1 - 3

GIRONE B - 4 Giornata - R		
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	- CANTARANA C5	1 - 1

VDL FIANO PLUS	- SERMIG	4 - 2	(1) CDM FUTSAL 13	- TOP FIVE S.R.L.	1 - 7
			ELLEDI FC SSD RL	- POLISPORTIVA PASTA	13 - 0
			(1) - disputata il 08/02/2025		

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
BIELLESE 1902 WF	- NOVARA WALKING FOOTBALL	1 - 0
(1) GAUDENZIANA NOVARA	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	1 - 1
(2) VALCHIUSELLA 1999	- TORINO WALKING FOOTBALL	2 - 0

(1) - disputata il 06/02/2025
(2) - disputata il 04/02/2025

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
ARABA FENICE VALLE CERVO	- NOVARA WALKING FOOTBALL	2 - 2
CAMERI CALCIO WF	- CRISTO ALESSANDRIA	1 - 4
(1) DEVILS WALKERS BORGOMANE	- BIELLESE 1902 WF	1 - 1
(2) VALCHIUSELLA 1999	- WF CONFARTI GIANATO	4 - 3
WF CASALE 21 ASD	- SUPERGA WF	2 - 0

(1) - disputata il 07/02/2025
(2) - disputata il 04/02/2025

- **GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B

OVADESE SSDARL - A.C.CUNEO 1905 OLMO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A

UNION NOVARA - VIRTUS VERCELLI

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D

ARQUATESE VALLI BORBERA - CANELLI 1922
SANTOSTEFANESE - ALBESE CALCIO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B

BORGOLAVEZZARO - LIVORNO FERRARIS BIANZE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G

CAPRIATESE - POL. FRUGAROLESE
CASALNOCETO A.S.D. - DON BOSCO ASTI
ANNONESE - SOLERO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B

PRO ROASIO ASD - VIRTUS MULINO CERANO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C

AOSTA CALCIO 511 - LA NUOVA LANZESE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE D

MARENTINESE - VIRTUS ACCADEMIA CALCIO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H

TASSAROLO - MONCALVO CALCIO
NUOVA ASTIGIANA CALCIO - ACD PRO MOLARE
CALLIANO – JUNIOR ASCA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 – GIRONE B

VIGUZZOLESE - CENISIA A R.L.
CASTELLAZZO B.DA - ARQUATESE VALLI BORBERA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE B

POL. GRAND PARADIS - VOLPIANO PIANESE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE E

OVADESE – SAN GIACOMO CHIERI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE E

FORZACORAGGIO ALESSANDRIA - AUTOVIP SAN MAURO CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE B

AOSTA CALCIO 511 - CALCIO SETTIMO

• **Delibere Giudice Sportivo**

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 09/02/2025

GIRONE B - 5 Giornata - R			
V.D.A. CHARVENSOD	- DRUENTINA		D

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 09/02/2025

GIRONE C - 3 Giornata - R			
POL. GRAND PARADIS	- STRAMBINESE 1924		D

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 08/02/2025

GIRONE A - 2 Giornata - R			
BUTTIGLIERESE 95	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN		D

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 08/02/2025

GIRONE C - 5 Giornata - R			
ALPIGNANO	- SISPORT S.P.A.		D

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 09/02/2025

GIRONE B - 5 Giornata - R			
VOLPIANO PIANESE	- ALPIGNANO		D

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 09/02/2025

GIRONE A - 4 Giornata - R			
CH4 SPORTING CLUB	- CASTELLAMONTE CALCIO A5		D

WALKING FOOTBALL OVER 60

GARE DEL 05/02/2025

GIRONE A - 4 Giornata - R			
WF CONFARTI GIANATO	- PINEROLO LUSERNA WF		D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 11, 12 e 13 Febbraio 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 2/2025

DUTTO LUCA (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Espulso per abbandono dell'area tecnica e proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALEAZZI SERGIO (BAVENO STRESA SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LANZAFAME DAVIDE (LUESE CRISTO ALESSANDRIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PIAZZOLLA LORENZO (PRO DRONERO)

Per condotta antisportiva, violenta e ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversari, ai quali rivolgeva insulti e minacce anche di morte, tentando di aggredirli e non riuscendoci solo grazie all'intervento dei suoi Dirigenti che lo trattenevano. Dopo la notifica dell'espulsione, il Sig. Piazzolla abbandonava il terreno di gioco, non prima di aver sferrato un violento pugno alla propria panchina, danneggiandola.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALICKAJ ENDRI (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

SUSSETTO DIEGO
DOMENICO (PRO EUREKA)

SCARIANO JACOPO
GIOVANNI (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PELLICONE ANDREA (AYGREVILLE CALCIO)

ORLANDO FABIO (BAVENO STRESA SSD A RL)

BARALE PIETRO (CALCIO SETTIMO)

UDREA PAUL DANIELE (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

CAAMANO PIGOZZI
IGNACIO NICOLAS (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

BACCO GIOVANNI (PRO VILAFRANCA)

BIONDO FABIO (VOLPIANO PIANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ISOARDI LUCA (PRO DRONERO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BADANO MICHELE (ACQUI F.C. SSDARL)

MARCHETTI
ALESSANDRO (ALBA CALCIO)

MEDDA SAMUELE (ALBA CALCIO)

CANTADORE MORGAN (BAVENO STRESA SSD A RL)

MENTO SAMUELE (BORGOSIESA CALCIO)

ACHINO ALESSANDRO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

BETANCOURT VILLENA
IVAN MARCELO (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

PEYRONEL ANDREA (PINEROLO)

FOSSA TOMMASO (PONTDONNAZHONERNADEVANCO)

SUSBENSO JACOPO (QUINCINETTO
TAVAGNASCO)

SIMONE LORENZO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

BIANCO ANDREA (VOLPIANO PIANESE)

DELLA VALLE GIACOMO (VOLPIANO PIANESE)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARVELLI GIACOMO (CARRARA 90)

GARE DEL 9/ 2/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA V.D.A. CHARVENSOD - DRUENTINA**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D.DRUENTINA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 2/2025

FRENCIA CARLO
FRANCESCO (INFERNOTTO CALCIO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FICHERA GIACOMO LUCA (BARCANOVA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TALAMO ANDREA (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro e, con successiva azione antisportiva, dopo il provvedimento disciplinare cercava di far uscire dal campo un diverso giocatore al posto suo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORA MATTIA (DUFOR VARALLO)

Per condotta violenta consistita nell'aver tirato per i capelli un giocatore avversario, a pallone lontano.

BENFENATI EDOARDO (TORINESE 1894 ASD)

Per condotta violenta consistita nel colpire a tacchetti esposti al petto un giocatore avversario. Su segnalazione dell'assistente arbitrale nr. 1.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTA FRANCESCO	(BUSCA 1920 A R.L.)	BALDO ALESSANDRO	(CAFASSE BALANGERO)
FINETTI LORENZO	(FERIOLO CALCIO)	KOUTHAR IMAD	(INFERNOTTO CALCIO)
BOTTALE ANDREA	(LUCENTO)	FAZZARI DIEGO	(ROSTA CALCIO)
SERTA FABIO ANGELO	(VENARIA REALE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAGLIARELLA ALESSANDRO	(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)	BARALE SAMUEL	(BOVES MDG CUNEO)
BERTOLINO LUCA	(BOVES MDG CUNEO)	TUGNOLO JACOPO	(BSR GRUGLIASCO ASD)
TCHAMATO WAMENI MARIOS TRESOR	(CAFASSE BALANGERO)	GALLIENI ANDREA	(FERIOLO CALCIO)
MAZZUCCO LUCA	(FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)	LINARELLO STEFANO	(GATTINARA F.C.)
TUVERI DAVIDE	(GATTINARA F.C.)	BEGOLO LUCA	(LESNA GOLD)
MININNI NICOLO	(PANCALIERICASTAGNOLE)	PIZZOLLA ANTONIO	(PINEROLESE SPORT P.R.P.)
ALLASIA MATTEO	(VILLAFRANCA)	MONTEMURRO EMANUELE	(VILLAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SACCO LEONARDO	(ARONA CALCIO)	BRUNI ALESSANDRO	(LUCENTO)
BRUNO SIMONE	(PEDONA BORGO S.D.)	DELLANNO LORENZO	(SOMMARIVA PERNO)
SERTA FABIO ANGELO	(VENARIA REALE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AIKHOMU EMMANUEL	(BARCANOVA CALCIO)	COCCOLO LORENZO	(CAFASSE BALANGERO)
MELILLO SIMONE	(CAFASSE BALANGERO)	MIGLIETTA LUCA	(CITTA DI CASALE)
VOLPATTO ANDREA	(GASSINOSANRAFFAELE)	SOBRERO SIMONE	(INFERNOTTO CALCIO)
SCALA FILIPPO	(IVREA CALCIO ASD)	MAGNINO FABIO	(MONREGALE CALCIO)
CASELLA SAMUELE	(MONTANARO)	DHAFFAR ADAM	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
DIADORO ALESSANDRO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	AMBROGIO SIMONE	(PANCALIERICASTAGNOLE)
SAMAKE ADAMA	(PEDONA BORGO S.D.)	BARDO GABRIELE	(PINEROLESE SPORT P.R.P.)
BAUDINO MARCO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	CHELARESCU MADALINCLAUDIU	(SAVIGLIANESE FBC 1919)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 JUNIOR TORRAZZA

Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori, un gruppo dei quali rivolgeva all'arbitro per tutta la durata della gara pesanti insulti, anche di contenuto discriminatorio, e auguri di morte.

Euro 300,00 RIVER PLAINE

Per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro a partire dalla fine del primo tempo e fino al termine della gara. L'arbitro trovava difficoltà a lasciare l'impianto a causa dell'atteggiamento aggressivo e minaccioso di un sostenitore, tanto che doveva intervenire un dirigente della società per arginarlo. L'arbitro era comunque costretto a lasciare l'impianto passando tra due file di sostenitori locali che lo ingiuriavano e lo deridevano.

Euro 200,00 CALCIO MATHI

Per il comportamento offensivo tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara.

Euro 100,00 AVIGLIANESE

Per introduzione e accensione di materiale pirotecnico da parte dei propri sostenitori.

Euro 100,00 MIRAFIORI A.S.D.

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancava acqua calda) e per aver consentito la presenza di soggetti non autorizzati nella zona antistante gli spogliatoi.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 2/2025

BATTAGLIA PIETRO (CANDIOLO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 2/2025

TERZO EZEQUIEL JAVIER (AZZURRA)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUERMANI ANTONIO (S.SECONDO A.S.D.)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 2/2025

FORZONE NICCOLO (PONDERANO)

Allontanato dal campo a fine gara per proteste eccessive e condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

GUGLIELMO DANIEL (SPORTING CLUB)

Allontanato dal campo per condotta antisportiva e in particolare per aver spruzzato dell'acqua dalla borraccia ad un calciatore avversario con modi provocatori e aggressivi.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 3/2025

LEXERT RENE (RIVER 1951)

Allontanato dal campo a fine gara dopo essere stato ammonito, per condotta gravemente irrispettosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro. Quest'ultimo non estraeva il cartellino rosso per timore della propria incolumità.

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2025

CASTELNUOVO ENRICO (CALCIO VOGOGNA)

Allontanato dal campo per uscita non autorizzata dall'area tecnica e condotta aggressiva nei confronti di un calciatore avversario che rallentava l'uscita dal terreno di gioco a seguito di una sostituzione. Tale condotta incentivava i toni polemici e aggressivi dei componenti della propria panchina.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIARONI LUCA (BOSCONERESE A.S.D.)

CALANDRA MARCO (CIGLIANO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MORETTI JOE (JUNIOR TORRAZZA)

Espulso per somma di ammonizione, di cui la seconda a fine gara dopo il triplice fischio di fine gara, reagiva al provvedimento insultando ripetutamente l'arbitro. Sanzione ex art. 36 comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TUFO FRANCESCO (COSTIGLIOLE F.C.)

Per fallo grave di gioco reagiva rivolgendo all'arbitro una frase irrispettosa.

RIZZATO NICCOLO (VALDILANA BIOGLIESE)

Espulso per espressioni irrispettose e minacciose nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CECCON MATTEO (RIVER PLAINE)

Per condotta violenta consistita in un tackle laterale a piedi uniti posto in essere con vigoria sproporzionata e intenzionalità eccessiva nei confronti di un calciatore avversario, senza possibilità di giocare il pallone. Tale condotta non provocava comunque danni fisici.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSCIO ALESSANDRO	(AGLIE VALLE SACRA)	VENGHI TOMMASO	(AGRANO SPORTIVA)
MARINO ALESSIO	(AVIGLIANESE)	BARONE DIEGO	(CALCIO VOGOGNA)
COMENTALE ANDREA	(CORIO)	ARTERO DANIELE	(FOOTBALL CLUB VIGONE)
ZARMANIAN LORENZO	(LA VISCHESE)	TENUZZO MIRKO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
PAVIA EDOARDO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	COSCIA GIUSEPPE	(NICHELINO HESPERIA)
CAPORILLI GIACOMO	(ORBASSANO CALCIO)	MENSA FRANCESCO	(PEROSA A.S.D.)
QUAGLIO TOMMASO	(PONDERANO)	CASAMASSIMA RAFFAELE	(PRO PALAZZOLO)
ROLLANDIN CLAUDE	(RIVER PLAINE)	ROLLA GIORGIO	(SALICE)
MARCHISIO LUCA	(STELLA MARIS)	DAMAS LOPEZ JOSE MIGUEL	(VALLE CERVO ANDORNO)
DELFINO ALBERTO	(VALLE VARAITA CALCIO)	CAFFO ALESSANDRO	(VENAUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VERANO JACOPO (VALLE PO)

Per condotta violenta consistita nel colpire con una testata al volto un calciatore avversario, a fine gara, senza procurare danni fisici.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KONE MOUSSA (SAN BENIGNO)

Per condotta violenta consistita nel partecipare attivamente, a fine gara, ad una mass confrontation nel corso della quale metteva le braccia al collo ad un avversario buttandolo a terra.

PIACENZA FRANCESCO (VALLE PO)

Per condotta violenta consistita nel dare avvio ad una mass confrontation a fine gara, nel corso della quale spintonava e aggrediva ripetutamente calciatori avversari creando disordine.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RANDAZZO MARIO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	TUORO LUCA	(ASD POL. SPINETTESE 2013)
REGGIO GABRIELE	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)	RACCA ANDREA	(AVIGLIANESE)
FENOGLIO GIOELE	(AZZURRA)	QUILICO SCAGLIOT MATTEO	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)
CHAHID ISMAELE	(BEPPE VIOLA CALCIO)	GROSSO PIETRO	(BISALTA)
TAGLIAFIERRO ANTONIO	(CALCIO VOGOGNA)	USAI EDOARDO	(CANDIOLO)
DE ANGELIS ROCCO	(CANNOBIESE 1906)	PUDDU FABIO	(CIRIE CALCIO 1946)

SENSIBILE ALESSANDRO	(CORIO)	MARTESCU ROBERTO	(GAGLIANICO C.S.I.)
RICCIOTTI JACOPO	(JUNIOR TORRAZZA)	BOAGLIO LUCA FILIPPO	(MARENE)
GRAMONI DAVIDE	(MOMO ATLETICO CALCIO)	DIAGNE MOUHAMED	(OLYMPIC COLLEGNO)
BALISTRERI MARCO	(ORBASSANO CALCIO)	FERRERO LORENZO	(PEROSA A.S.D.)
MAFODDA PAOLO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	NOVARA PAOLO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
BARAYE JULIEN	(PRO PALAZZOLO)	GIORDANO DIEGO	(SAN BERNARDO)
ROMANO ANDREA	(SAN BERNARDO)	FORNERIS RICCARDO	(SAN GIORGIO TORINO)
GARITTA DAVIDE	(SAN GIORGIO TORINO)	DI MARCO DAVIDE	(SAN MAURIZIO C.SE)
LOMBARDO ANDREA	(SPORTING CLUB)	BENETTI CHRISTIAN	(SPORTIVA NOLESE)
DI VITA GIOVANNI	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	CALVETTI GIANLUCA	(VALLE PO)
GRIBAUDO DIEGO	(VALVERMENAGNA)	PANERO GIORGIO	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FERRERO RICCARDO	(AGLIE VALLE SACRA)	RISSO LUCA	(CASELLE CALCIO)
DI GRIGOLI ALFONSO	(CORIO)	SOLLAZZO MATTEO	(MONCALIERI CALCIO 1953)
GRISERI LUCA	(PIAZZA)	CHIARELLO DANIEL	(TORRI BIELLESI A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DA SOGHE MATTEO	(AGLIE VALLE SACRA)	PIRAS LUCA	(AGRANO SPORTIVA)
NOLI MARJAN	(ASD POL. SPINETTESE 2013)	CORVISIERI GIORGIO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)
PICCININI EMILIANO	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)	SALZANO ROBERTO	(BAGNELLA CALCIO 1972)
MURA FRANCESCO	(CASELLE CALCIO)	CARENA FRANCESCO	(CIGLIANO CALCIO)
LEVRA LEVRON JACOPO	(CIRIE CALCIO 1946)	GRABINSKI ISAAC	(CIT TURIN LDE)
DEMARIA DIEGO	(COSTIGLIOLE F.C.)	SPESSA BOLLA EDOARDO	(COSTIGLIOLE F.C.)
ZALLIO GIORGIO	(COSTIGLIOLE F.C.)	MAHMOOD EDOARDO NADEEN	(CRESCENTINESE)
MINELLI ENRICO	(CUMIANA SPORT)	GRAMAGLIA LUCA	(FELIZZANO 1920)
CHARBONNIER DENNY	(LUSERNA)	THIAW ISSAKHA	(MIRAFIORI A.S.D.)
CASONE ANDREA	(MONFERRATO)	MARCON LORENZO	(MONFERRATO)
BUSSO MARCO	(MURAZZO)	NECCHIO SAMUELE	(PIANEZZA)
TETTAMANTI ROBERTO	(PIEDIMULERA)	KONATE MOHAMED	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)
MOLINO MATTEO	(POLISPORTIVA GARINO)	NARDI GABRIELE	(PONDERANO)
SACCHET ANDREA	(PONDERANO)	NEGRO PIETRO	(PRO POLONGHERA)
CATTANEO MATTEO	(QUARONESE)	MANCIN GIACOMO	(QUARONESE)

VITTONI MATTEO	(QUARONESE)	MISCIA SIMONE	(SAN GIORGIO TORINO)
DOSSO MESSEBY	(SANTHIA 1903)	STANGALINO LUCA	(SIZZANO)
COLAIOCCO NICOLO	(SPAZIO TALENT SOCCER)	DICORSO DANIELE	(SPAZIO TALENT SOCCER)
GAROFALO DENIS	(SPORTIVA NOLESE)	MANES SALVATORE	(SUSA CALCIO)
HAMINE YASSINE	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	MOUSSAID SOUFIANE	(TRE VALLI)
BRICCO FEDERICO	(TRECATE CALCIO)	BOTTONE MICHAEL	(VALDILANA BIOGLIESE)
CASTELLO NICOLO	(VALDILANA BIOGLIESE)	FILECCIA LEONARDO	(VALLE CERVO ANDORNO)
MELLO RELLA MATTEO	(VALLE ELVO)	MACARIO DANIELE	(VALVERMENAGNA)
MANCINELLI SIMONE	(VIANNEY)	GRAMUGLIA DANIELE	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 4/ 3/2025

FILINESI ANGELO (LERMA ASDL)

Per condotta irrispettosa con frasi blasfeme posta in essere al termine della gara, nello spogliatoio arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VICARIO GABRIELE (LERMA ASDL)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro proseguita anche dopo il provvedimento di espulsione.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSTA PISANI
ALESSANDRO (LERMA ASDL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUZZONE ALESSIO (LERMA ASDL)

GARE DEL 9/ 2/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA POL. GRAND PARADIS - STRAMBINESE 1924**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.C.D.STRAMBINESE 1924 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 POL. GRAND PARADIS

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali dopo aver subito il lancio di oggetti da parte del portiere, reagivano lanciando a loro volta oggetti verso di lui.

Euro 200,00 SOMMARIVESE

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, consistito altresì in cori offensivi e gravemente irrispettosi.

Euro 50,00 LESSONA CALCIO

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 2/2025

COCCO ANTONELLO (CIREGGIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2025

CECCARELLI ALESSANDRO (RORETESE 1975)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2025

GRIGATTI CRISTIAN (RMANTIN)

In quanto responsabile dei giocatori della panchina non riusciva a mantenere un comportamento rispettoso dei propri giocatori.

CRIVELLO FABIO (SAN LUIGI SANTENA APS)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCANAVINO CLAUDIO (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)

CRIVELLO FABIO

(SAN LUIGI SANTENA APS)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2025

MARCELLINO DOMENICO (SOMMARIVESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

DELLA LATTA MATTIA (LERMA ASDL)

Espulso per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico il giocatore, a gioco fermo, si avvicinava da tergo all'arbitro e lo spingeva con una mano sulla schiena, senza particolare violenza e senza farlo cadere, protestando per una sua decisione. Sanzione ex art. 36 comma 1, lett. b) C.G.S, contenuta in 6 gare invece che 8, minimo edittale, in ragione della lieve entità della spinta.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PAONESSA EDOARDO (STRAMBINESE 1924)

Per aver lanciato a fine gara, oggetti verso la tribuna. Tale gesto sconsiderato ha causato la reazione violenta dei sostenitori avversari. Lo stesso inoltre cercava di colpire un sostenitore che, a seguito del lancio entrava in campo con l'intenzione di aggredirlo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASA DAVIDE (CARAGLIO CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario dopo aver subito un fallo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROTUNDO MANUEL (ASD AC SANGIUSTESE)	CURIONI ANDREA (CASALE CORTE CERRO)
CLERICI STEFANO (CASTELLETTESE)	GIACONIA ALESSANDRO (CASTELNOVESE CASTELNUOVO)
SUFAJ ENDRI (DORINA)	ATZENI ANDREA (F.C. PIOSSASCHESE ASD)
GUIGLIA ENRICO (MEZZOMERICO CALCIO)	DESSI DIEGO (NIZZA VALLEBELBO)
BORETTI LUCA (PALESTRO CALCIO)	LIGUORI MATTIA (POL. PARADISO COLLEGNO)
VERONESE DAVIDE (SAN LUIGI SANTENA APS)	NUNEZ VELASCO HAROLD (SCIOLZE)
MONTEBELLO ANDREA (SSD REAL ORIONE V.)	DI NUZZO SIMONE (STRAMBINESE 1924)
ROVERA LORENZO (VAL MAIRA)	KINTEH BAKARY (VALFENERA)
PINTUS FEDERICO (VARALLO POMBIA CALCIO)	MULTARI ANDREA (VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLIZZI EMANUEL	(ARDOR S. FRANCESCO)	LA MARCA VINCENZO	(ATLETICO ROBASSOMERO)
VALLERO KEVIN	(BENESE)	PADILHA GUSTAVOHENRIQUE	(BORGATA CIT TURIN)
VASSALLO MIRKO	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)	ZOMORROUD HAMZA	(CHISONE CALCIO)
LA PIANA SALVATORE SIMON	(DORINA)	XHAFERRI STEFANO	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)
SONCINI SIMONE	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)	LEKA ERGYS	(GARESSIO)
GAVATORTA ANDREA	(LAGNASCO CALCIO)	BRUZZONE ALESSIO	(LERMA ASDL)
RESTA MANUEL	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	GOGNA MICHELE	(PALESTRO CALCIO)
TROGU DAVIDE	(PALESTRO CALCIO)	MODARELLI MIRKO	(PIOSSASCO)
FIMIANO JACOPO	(POL. GRAND PARADIS)	BENEDETTO ROCCO	(POLISPORTIVA BRUINESE)
IACHI ANTONIO	(PONT DONNAS 2021)	RE ERIK	(REVELLO CALCIO)
ANSAH BOAKIE FRANCESCO DADEY	(RMANTIN)	SCARAFIA GIANLUCA	(ROLETTO VAL NOCE)
COMBA PAOLO	(SAN CHIAFFREDO)	FIORILLO MATTIA	(SAN GIORGIO GSD)
PRIORI LUCA	(SAN GIORGIO GSD)	FASANO FRANCESCO	(SAN GIUSEPPE RIVA)
GHESSA FRANCESCO	(SOMMARIVESE)	SANSONE LORIS	(SOMMARIVESE)
FUSTA FABIO	(SPORTROERO)	LA ROSA SAMUEL	(SPORTROERO)
ANSALDI SIMONE	(VAL MAIRA)	FUSARPOLI LUCA	(VOLUNTAS SUNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GARELLO GIANLUCA (SAN CHIAFFREDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LETO GIANLUCA	(A.S.D. LOCANA)	MORETTO MATTEO	(ARDOR S. FRANCESCO)
FERRARIS FABIO	(ASD LENTA LOZZOLO)	DE DONATIS FRANCESCO	(BETTOLE-GRIGNASCO)
CAVALLO NICOLO	(CARAGLIO CALCIO)	FARETTA ANDREA	(CASALE CORTE CERRO)
PAPALEO FABIO	(CASALE CORTE CERRO)	SARPATO ANDREA	(CASALE CORTE CERRO)
PICARIELLO GIUSEPPE MIKY	(CASTELLETTESE)	CONTI DIEGO	(CASTELNOVESE CASTELNUOVO)
TORLASCHI ALBERTO	(CASTELNOVESE CASTELNUOVO)	MANDIANG OUSMANE	(DORINA)
ORTECA ANTONIO	(ELLEDI FC SSD RL)	FRACAZZINI MATTEO	(GARGALLO)
BONDA FRADELLO ANDREA	(LA CERVO)	CARUGO DANIELE	(LAGNASCO CALCIO)
DELL AIRA MICHELE	(LIBARNA)	MENCONI LUCA	(NIZZA VALLEBELBO)
DE FELICI TULLIO	(RIVER SESIA CALCIO)	SAHAD AMINE	(RIVIERA D ORTA)

FURRI FRANCESCO	(RORETESE 1975)	ANSALDI MATTEO	(SAN BIAGIO)
ALBERIO STEFANO	(SAN LUIGI SANTENA APS)	LANFRANCO ANDREA	(SAN LUIGI SANTENA APS)
ALESTRA ALESSANDRO	(SAN PAOLO TORINO)	SEYE MODOU	(SAN PAOLO TORINO)
MANGIACOTTI DAVIDE	(SISPORT S.P.A.)	PALUSHAJ ARDIT	(TROFARELLO 1927)
OPPEDISANO MARCO	(VALCHIUSELLA)	ZARDINI ULISSE	(VALCHIUSELLA)
PERONI STEFANO	(VOLUNTAS SUNA)	PUPPI ALESSANDRO	(VOLUNTAS SUNA)

GARE DEL 12/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PERNICE EDOARDO (BACIGALUPO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAHLIMI RAYANE (CROCETTA CALCIO ASD)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

NICHELINO HESPERIA

Si riconosce la responsabilità oggettiva della Società per i danni agli spogliatoi creati dai suoi giocatori.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 4/2025

PEIRETTI DANILO (KL PERTUSA)

Per condotta ingiuriosa, irrispettosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro, sia durante la gara che successivamente al termine della gara, rientrando in campo e ricominciando ad ingiurarlo cercando di impedirgli di uscire dal campo di gioco.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FILLIA PIETRO (VILLAFRANCA)

Per aver sputato contro un avversario ed aver ritardato l'uscita dal campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHINE ANDREA GIUSEPPE (NICHELINO HESPERIA)

Per grave fallo di gioco.

PERRONE GIULIO (NICHELINO HESPERIA)

Intervenuto con forza eccessiva mettendo a rischio l'incolumità dell'avversario.

INCARBONE MATTIA (VANCHIGLIA 1915)

Per aver messo le mani in faccia ad un avversario mentre contendeva il pallone a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SILVESTRO NICOLA	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	LAGHRIB KAMAL	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)
CONIGLIO DIEUDONNE	(BACIGALUPO)	BARBERO ANDREA	(BAVENO STRESA SSD A RL)
REPETTO VITTORIO	(SANTOSTEFANESE)	DE VICO EMANUELE	(UNION NOVARA)
RUFFETTA MARCO	(VERBANIA CALCIO)	NEZIROSKI MATTEO	(VILLAFRANCA)
BOLLERO MASSIMILIANO	(VOLPIANO PIANESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEROTTI PIETRO (ORIZZONTI
CANAVESEALICESE)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BRACONCINI CRISTIAN (POL. PARADISO COLLEGNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FILIPPINI ENRICO	(ACQUI F.C. SSDARL)	ARECCO PIETRO	(CALCIO NOVESE)
MANCONI MATTIA	(CARRARA 90)	RAMONI GIOELE	(JUVENTUS DOMO)
MOMO FEDERICO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	BRENA SIMONE	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
OUTALAT JAMAL	(SAN GIACOMO CHIERI)	PAVONE LEONARDO	(SAN GIACOMO CHIERI)
DINTRONO NICOLO	(V.D.A. CHARVENSOD)	LORENZI LUCA	(VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

HILALI ABDURRAHMAN (BAVENO STRESA SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MIOLA FEDERICO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	GAI MATTIA	(ACQUI F.C. SSDARL)
----------------	---------------------------	------------	---------------------

CUCURACHI LORENZO	(ALBA CALCIO)	ZANOIA MATTIA	(BAVENO STRESA SSD A RL)
PITTALUGA LORENZO	(CALCIO NOVESE)	MATTIELLO VALERIO	(CALCIO SETTIMO)
MACRI EMANUELE	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	PADALINO ANDREA	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
CELORIA MATTIA	(IVREA CALCIO ASD)	DUBLINO DYLAN	(IVREA CALCIO ASD)
SHAKER AHMED SALAMA	(LUCENTO)	RANDAZZO SAMUELE	(MONREGALE CALCIO)
MANTERO MATTIA	(OVADESE SSDARL)	SCOGNAMIGLIO RAFFAELE	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
KHARMOUD ANOUAR	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	GORNA BONAUDO LUDOVICO	(RORETESE 1975)
PAROLA PIETRO	(ROSTA CALCIO)	BORRASI ANDREA	(S.D. SAVIO ASTI)
FERRERO SIMONE	(SAN GIACOMO CHIERI)	TURBINE EDOARDO	(SANTOSTEFANESE)
BERRITE ISMAIL	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	SCIANDRA ALESSIO STEFANO	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 2/ 2/2025

- **GARA SPORTIVA CALTIGNAGA - SAN MAURIZIO C.SE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società APD SAN MAURIZIO C.SE avverso la regolarità della partita disputata con la Società ASD SPORTIVA CALTIGNAGA, sul campo di quest'ultima, in data 2/02/2025, valida per il Campionato Regionale Under 18, Girone A, s.s. 2024/2025, con il quale la ricorrente lamenta l'effettuazione, da parte degli avversari, di cambi in numero maggiore di quanto consentito dal Regolamento;

- rilevata l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso in esame per violazione degli artt. 49, 53 e 67 C.G.S. ed in generale del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della Società avversaria, in quanto non è stato preceduto dal prescritto preannuncio e non risulta essere stato trasmesso alla ASD SPORTIVA CALTIGNAGA;

DELIBERA

- di rigettare il ricorso della Società APD SAN MAURIZIO C.SE in quanto inammissibile ed improcedibile, per le ragioni espresse in parte motiva, con conseguente omologazione del risultato raggiunto in campo:

ASD SPORTIVA CALTIGNAGA - APD SAN MAURIZIO C.SE 5 - 0;

- di addebitare sul conto della Società APD SAN MAURIZIO C.SE l'importo del contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato.

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

KOUCHOURI YASSINE (G.A.R. REBAUDENGO)

Per aver dato corso ad una mass confrontation nel corso della quale colpiva con calci e pugni un giocatore avversario, tanto da rendere necessario l'intervento dei giocatori della panchina per dividerli.

CIRULLI THOMAS (OLYMPIC COLLEGNO)

Per aver dato corso ad una mass confrontation nel corso della quale colpiva con calci e pugni un giocatore avversario, tanto da rendere necessario l'intervento dei giocatori della panchina per dividerli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BATTAGLIA MANUEL (FORTITUDO F.O.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NAZZARENO FEDERICO (OLYMPIC COLLEGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPPAI JACOPO (BEPPE VIOLA CALCIO)

CIANI LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)

PUPO CRISTIAN (FORTITUDO F.O.)

CAPUTO MANUEL (MONCALIERI CALCIO 1953)

PIRA GABRIELE (MONCALIERI CALCIO 1953)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 7/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NALIN ALESSANDRO (ATLETICO TAURINENSE)

ARCELLA MICHAEL (POLISPORTIVA PASTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALMA FRANCESCO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

RUSSO ALBERTO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

BUSCEMI DANIELE (AURORA NICHELINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NEBIOLO DIEGO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

AIROLA ALESSANDRO (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)

RIVETTI ANDREA (GEAR FUCSIA NIZZA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 10/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 2/2025

COCCILOLO KEVIN (REAL SCORPION)

Allontanato dal campo per aver proferito una bestemmia.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2025

FERRARA PIETRO (SAN REMO 72 SRL)

Allontanato dal campo per aver proferito una bestemmia.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SUTEU RAZVAN VICTOR (LISONDRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALINITRO ORAZIO (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE) ERBETTA MATTIA (FUTSAL BORGIO TICINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

HAXHARI EXHIDIO (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE) MARONGIU ANDREA (LISONDRIA)

PICCHEDDA STEFANO (PRO VERCELLI C5) BERT LUCA (SAN REMO 72 SRL)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 7/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEONE ELISA

(ELLEDI FC SSD RL)

MONDINO FEDERICA

(SAN REMIGIO)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUSETTA GLORIA

(AURORA NICHELINO)

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2025

PETRONE VITO

(CASELLE CALCIO)

Per aver utilizzato un linguaggio minaccioso ed offensivo nei confronti della giocatrice avversaria la quale era a terra in attesa di cure.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2025

MARINO GASPARE

(SAN GIORGIO GSD)

Per aver reagito, manifestando aggressività, a seguito di alcuni insulti proferiti dall'allenatore avversario ed una calciatrice della propria squadra che si trovava a terra infortunata.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTERO LUCIA

(VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 8/ 2/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA BUTTIGLIERESE 95 - ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' ASC.D.BUTTIGLIERESE 95 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMUSSA GRETA (ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2025

DE FAZIO SALVATORE (VENARIA REALE)

Per il comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro, durante la gara e proseguita dagli spalti durante tutto il corso della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SABIH YASSER (SERMIG)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICCIRILLO MANUEL (AURORA NICHELINO)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 5/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARNOLFO DANIELE (SAVIGLIANESE FBC 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VALINOTTI ANDREA (SALUZZO)

GARE DEL 8/ 2/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- GARA ALPIGNANO - SISPORT S.P.A.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' U.S.D.ALPIGNANO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ALPIGNANO

Per la condotta dei propri tifosi che, a partire della metà del primo tempo di gioco, rivolgevano ripetuti e gravi insulti all'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

MICELI SIMONE (ALPIGNANO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico il Sig. Miceli, che vestiva la fascia di capitano, nel protestare per un contatto a suo dire falloso subito e non fischiato dall'arbitro, gli correva incontro urlando e, dopo averlo preso per la maglia, lo spingeva all'indietro. Dopo la notifica del cartellino rosso, proseguiva nel protestare in modo veemente e aggressivo, ponendosi testa a testa con l'arbitro e urlandogli addosso, sino a quando i suoi compagni di squadra lo trascinarono fuori dal campo. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RUSSO DENNIS (ALPIGNANO)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BULE'BELLINZAGO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, già dal primo tempo, insultavano a più riprese l'arbitro.

Euro 50,00 DIAVOLETTICALCIO VERCELLI

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata del secondo tempo insultavano l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2025

MARCIANO FERDINANDO (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TONUS MAURIZIO (BORGARO NOBIS 1965)

BORRELLO STEFANO (V.D.A. CHARVENSOD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARAGLIOTTI MARTIN (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

Per condotta violenta, consistita nel colpire un giocatore avversario con un violento schiaffo.

CANOVA FABIO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

Per condotta violenta, consistita nello spingere ed insultare un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIVENZA LEONARDO (ATLETICO C.B.L.)

SALERNO GIOELE (BIELLESE 1902)

BARBERO PIETRO (PINEROLO)

VALINOTTI ANDREA (SALUZZO)

GARGALLO FEDERICO (VANCHIGLIA 1915)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERRA ALESSANDRO (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TAMBURELLO PIETRO (ACCADEMIA CASALE A R.L.) RICCI DAVIDE (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIANNOTTO FABIO (ALBA CALCIO)	CRITTI GAVRIEL (ARONA CALCIO)
RIVA FILIPPO (ARONA CALCIO)	BARBERO GIOVANNI (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
BENOUKAISS RAYAN (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	ALLORIO CHRISTIAN (BIELLESE 1902)
DE ANGELIS LORENZO (BORGARO NOBIS 1965)	ANNO MATTEO (BOVES MDG CUNEO)
BERRA ALESSANDRO (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)	VALENTE GABRIELE (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
INTURRI SAMUELE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	ROBALDO MARCO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
BASTIANINI STEFANO (LUCENTO)	SPADARO FRANCESCO (MIRAFIORI A.S.D.)
FONTANELLA DARIO (SALUZZO)	BASSI ALESSANDRO (UNION NOVARA)
EL OUATASSI HOSSAM (V.D.A. CHARVENSOD)	ALTIERI THOMAS (VERBANIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BERGESE FRANCESCO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FLORE LORENZO (ACCADEMIA BORGOMANERO 1961)	ROSSETTO MATTIA (ACCADEMIA CASALE A R.L.)
ODELLO ALEX (BORGARO NOBIS 1965)	SORBONE LUIGI (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
VITRANO ALESSANDRO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	PEREZ RICARDO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)
NICOLA FEDERICO (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)	PARETI ALESSANDRO (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)
CAPUTO MATTEO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	KOLLCAKU DEVIS (GIOVANILE CENTALLO 2006)
PETRE RAUL (GIOVANILE CENTALLO 2006)	PEROLIO MATTIA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
CASSETTA MARCO (IVREA CALCIO ASD)	BARRIONUEVO MELEN KENED ANDRY (MIRAFIORI A.S.D.)
SCIARRA NICOLAS (PINEROLESE SPORT P.R.P.)	NAPOLITANO DI MUNN THOMAS (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
AMBROGIO ELIA (SALUZZO)	BIONAZ ELIA (V.D.A. CHARVENSOD)
FAZARI DOMENICO (V.D.A. CHARVENSOD)	SEFERI ERIK (V.D.A. CHARVENSOD)
BARRA GABRIELE (VALLE PO)	BARARDO THOMAS (VILLARBASSE)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 5/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIZZI LORENZO

(ACCADEMIA CASALE A R.L.)

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ACCADEMIA CASALE A R.L.

Per la condotta inqualificabile dei propri sostenitori, che rivolgevano sia alla direttrice di gara che a due giocatori avversari frasi di scherno ed insulti di chiaro contenuto discriminatorio, per genere e per etnia, oltre a commenti denigratori del loro aspetto esteriore. Sanzione ex. art 28 C.G.S.; si rammenta alla Società che, in caso di recidiva, verrà comminata oltre alla sanzione economica anche la squalifica dal campo per una o più giornate.

Euro 50,00 BAVENO STRESA SSD A RL

Per il comportamento dei propri sostenitori che, sin dal primo tempo, insultavano l'arbitro.

Euro 50,00 BUSCA 1920 A R.L.

Per il comportamento dei propri sostenitori che, a fine partita, innescavano una rissa con il pubblico di fede avversaria.

Euro 50,00 PINEROLO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, a fine partita, innescavano una rissa con il pubblico di fede avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/ 5/2025

QUARANTA ANDREA

(SALUZZO)

Per il comportamento inaccettabile mantenuto nei confronti dell'arbitro, verso il quale ha tenuto un comportamento ingiurioso e irrispettoso, davvero incomprensibile per un adulto, con la qualifica di dirigente

in un contesto di giovani ragazzi, nel corso di una partita sostanzialmente corretta. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 2/2025

OTTAVIANI IVAN (NICHELINO HESPERIA)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 5/ 9/2025

SCARAVILLO SIMONE (BORGOSIESA CALCIO)

Dopo essere stato ammonito per aver protestato in modo provocatorio, reagiva rivolgendosi all'arbitro espressione irrispettosa, ricevendo quindi il cartellino rosso. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il Sig. Scaravillo reagiva avvicinandosi all'arbitro, dandogli due pacche alla schiena e rivolgendogli ripetuti insulti e gran minacce, anche di morte, il tutto accompagnato da un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio. Dopo essere stato allontanato, il Sig. Scaravillo prendeva posto in tribuna e da lì proseguiva nella condotta ingiuriosa; inoltre a fine gara si avvicinava alla ringhiera posta verso l'uscita per gli spogliatoi, reiterando nuovamente insulti e minacce. All'uscita dell'impianto l'arbitro veniva scortato alla macchina ma il tesserato era già andato via. La sanzione comminata, da intendersi pari a 6 mesi effettivi considerata la pausa estiva dell'attività sportiva, è comminata tenendo conto della condotta complessiva del Sig. Scaravillo, della gravità della stessa per come riferita dall'arbitro e di quanto disposto ex art. 36, comma 2, lett. b) C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZI LORENZO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

IZZILLO GABRIEL OMAR (BULE'BELLINZAGO)

TAGLIAFICO TOMMASO (CALCIO NOVESE)

FRANZINI EMANUELE (NOVAROMENTIN SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCOLARI ALESSANDRO (BAVENO STRESA SSD A RL)

CAMBARERI CHRISTIAN (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

MONA JUGERS (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)

DELLAVALLE LORENZO (LASCARIS 1954 ASD)

FREGUGLIA GABRIELE (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)

BURACI DEAN (PINEROLO)

DELLA VEDOVA DANIELE (S.FRANCESCO)

CHALLANCIN MATHIEU (V.D.A. CHARVENSOD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DONDEYNAZ ERIK (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SEGRETARIO MARCO (BORGARO NOBIS 1965)

GALUPPO MARTINO (CALCIO NOVESE)

DI QUAL ANDREA (JUVENTUS DOMO)

COLOTTI FRANCESCO (OLYMPIC COLLEGNO)

SCALENGHE LORENZO	(PIANEZZA)	BATTAGLIA DANIEL	(ROSTA CALCIO)
CECCHIN ALESSANDRO	(ROSTA CALCIO)	MENGONI MATTEO	(ROSTA CALCIO)
SCOTTO DI SANTOLO LUIGI	(ROSTA CALCIO)	AXERIO EVAN ROY	(VERBANIA CALCIO)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IANTORNO MATTEO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 5/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALA SIMONE (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2025

BAUDO ERMANNO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

Per il comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PELLEGRITI MARCO (SCA ASTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARE DEL 9/ 2/2025**PREANNUNCIO DI RECLAMO****• GARA VOLPIANO PIANESE - ALPIGNANO**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società G.S.D.VOLPIANO PIANESE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 100,00 CHERASCHESE 1904

Per la condotta inqualificabile di un gruppo di propri tifosi che, per tutta la durata della partita ed altresì durante il rientro negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro frasi irrispettose e denigratorie, insulti e intimidazioni. Inoltre, alcuni tifosi creavano disturbo e scompiglio in campo protestando ad ogni fischio dell'arbitro e battendo le mani sulle lastre di ferro presenti nella struttura, incentivando con tale comportamento i giocatori e i dirigenti della Soc. Cheraschese presenti in campo a protestare a propria volta. Onde evitare contatti con la tifoseria della squadra ospitata, l'arbitro si intratteneva più a lungo nello spogliatoio e lasciava per l'ultimo l'impianto.

Euro 25,00 BULE'BELLINZAGO

Per l'inappropriato uso del tabellone delle sostituzioni.

ALLENATORI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SCANAVINO ENRICO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2025**

BOREGGIO OMAR (PRO COLLEGGNO
COLLEGGNESE)

Per il comportamento irrispettoso e minaccioso tenuto verso un giocatore avversario.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

VISCONTI EDOARDO (BULE'BELLINZAGO)

Al termine della gara metteva le mani al collo di un avversario facendolo cadere e successivamente si rivolgeva verso l'arbitro in modo irrispettoso.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BURCEA ALESSANDRO (ALPIGNANO)
ENZO

Prima provoca un avversario in seguito quando questo reagisce con un calcio, lo colpisce a sua volta.

DORO ALESSANDRO (CENISIA A R.L.)

Dopo l'espulsione avvenuta per un grave fallo di gioco, al termine della gara dà uno spintone ad un avversario creando così una mass confrontation senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANOLA FEDERICO (JUVENTUS DOMO)

Per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

ROSSI ROBERTO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nel colpirlo sul viso con i tacchetti.

GARBELLINI ANDREA (VOLPIANO PIANESE)

Per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSCARELLI GABRIEL (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR) CELESTRE MATTIA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

PERACCHIONE ALESSANDRO (MAPPANESE) GRAZIANO GABRIELE (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

SALAMONE RUBEN (V.D.A. CHARVENSOD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARIGLIET THOMAS (ATLETICO C.B.L.) ERRQAIBI ADAM (SPAZIO TALENT SOCCER)

SURINI RICCARDO (V.D.A. CHARVENSOD) CAMORIANO TITO VINCENZO (VOLPIANO PIANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RICHARD SAMUELE (A.S.D. CITTA DI COSSATO) SPINA EDOARDO (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

BENAZZO MANUEL (ACQUI F.C. SSDARL) DEVINCENTIS STEFANO (ATLETICO C.B.L.)

DOMIN WOJCIECH (BEIBORG) SICOLI CHRISTIAN (BORGARO NOBIS 1965)

ROSSING LORENZO (BULE'BELLINZAGO) FERRATO ANDREA (CHIERI)

INTURRI LORENZO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.) QUINONES PARODI CRISTIAN (IVREA CALCIO ASD)

SCARINGELLA DAVIDE (LUCENTO) ZAHN RUBEN JAKOB (POLISPORTIVA GARINO)

RUOTOLO NICOLO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.) SPAGNOLO ALESSIO (SISPORT S.P.A.)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CARRARA 90
Per aver permesso agli spettatori l'accesso alla zona spogliatoi.

Euro 25,00 CHIERI
Per mancato utilizzo dell'apposita segnaletica per le sostituzioni.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 2/2025

BOGGIA ALESSANDRO (ATLETICO C.B.L.)

Esce dall'area tecnica e ingiuria l'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare continua ad ironizzare all'indirizzo dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2025

BENEDETTO CARLO (ATLETICO C.B.L.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GARBELLINI ANDREA (VOLPIANO PIANESE)

Per condotta ingiuriosa nei confronti di un avversario, schernito per la sua caratteristica fisica di non essere - al momento - abbastanza alto.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NIANG MOHAMED (TORINESE 1894 ASD)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

GAVRILOAIE EDOARDO (G.A.R. REBAUDENGO)
IACOB

Espulso per aver sputato addosso ad un avversario dopo il triplice fisco di fine gara, attingendolo al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIRAGUSA RICCARDO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.) TAUTU GABRIEL STEFAN (G.A.R. REBAUDENGO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARIAZZO ALESSANDRO (A.S.D. CITTA DI COSSATO) VITANZA GIOELE SALVATO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

AMADOR SILVA DANILO (G.A.R. REBAUDENGO)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 POLISPORTIVA PASTA

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della partita, offendevano i giocatori avversari e, al termine della stessa, rivolgevano all'arbitro ingiurie e frasi intimidatorie.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACOMOBELLO ANDREA (AVIS ISOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LANDRA MATTIA JOSE (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 9/ 2/2025

- **GARA CH4 SPORTING CLUB - CASTELLAMONTE CALCIO A5**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto arbitrale relativo alla partita disputata tra SSDSRL CH4 SPORTING CLUB - A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A 5 in data 9/02/2025, valida per il Campionato Regionale Under 15 Calcio a 5, Girone A, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente sospesa al minuto 23 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 3 a 2, per abbandono del campo da parte della Società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A 5 a seguito dell'espulsione del giocatore n. 7, Adamo Gramoute, e dell'accenno di rissa tra le squadre provocato dalla reazione aggressiva del suddetto atleta;

- rilevato che, secondo quanto indicato in referto dall'arbitro, i Dirigenti della Società ospitata gli comunicavano l'intenzione di abbandonare l'incontro per asseriti insulti discriminatori rivolti dagli avversari proprio al Sig. Gramoute nel corso della suddetta rissa, ingiurie che però non sono stati sentiti dal Direttore di gara;

- ritenuto quindi che l'impossibilità di portare a termine regolarmente la partita sia da addebitare esclusivamente ad una libera scelta della Società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A 5, scelta che tuttavia in base al referto di gara appare del tutto ingiustificata, tanto più che lo scontro tra i giocatori in campo è stato determinato dalla condotta violenta del proprio tesserato Sig. Adamo Gramoute a seguito della notifica del provvedimento di espulsione;

- in forza degli art. 53 NOIF e 10 C.G.S.

DELIBERA

- di assegnare la sconfitta a tavolino alla Società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A 5, omologando il seguente risultato:

CH4 SPORTING CLUB - CASTELLAMONTE CALCIO A 5 6 - 0;

- negli appositi paragrafi si assumono i provvedimenti per quanto in referto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2025

BOANO ALESSIO (CANTARANA C5)

Allontanato dal campo per proteste.

DE LIMA RODRIGO TIAGO (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

Espulso per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GRAMOUTE ADAMO (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

Espulso per DOGSO, dopo la notifica del provvedimento tentava di aggredire più volte un avversario (che non reagiva né con gesti violenti né con parole offensive), causando un accenno di rissa tra le due squadre. Il giocatore veniva allontanato dal campo dai propri Dirigenti dopo alcuni minuti.

WALKING FOOTBALL OVER 60

GARE DEL 5/ 2/2025

- **GARA WF CONFARTI GIANATO - PINEROLO LUSERNA WF**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto relativo alla partita WF CONFARTI GIANATO - PINEROLO LUSERNA WF, in calendario per il giorno 5 febbraio 2025, ore 20:30, valevole per il Torneo LND Walking Football Regionale Under 60, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata sospesa al minuto 19 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 3 a 3, a seguito del serio malore uno dei non più giovani atleti impegnati in campo;

- considerato che tale accadimento comportava un più che comprensibile shock nei calciatori di ambo le squadre, e che le Società concordemente decidevano insieme all'arbitro di decretare la definitiva sospensione della gara in oggetto, non ravvisando la sussistenza delle condizioni per portarla a termine regolarmente;

- preso atto della regolarità della detta decisione, atteso che non vi erano più le condizioni per continuare l'incontro sul presupposto che lo stesso svolgersi degli accadimenti integri quella situazione di carattere eccezionale che giustifica la mancata prosecuzione della gara con riferimento al fatto che avvenimenti di questa portata provocano nell'ambito di una piccola realtà, qual è quella di squadre dilettanti senior, un grave turbamento per cui, di fronte alla particolare e seria natura dell'evento che è stato all'origine del fatto, è opportuno valutare lo stesso sul piano strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell'ambito dei principi della solidarietà, della correttezza e della lealtà sportiva;

- che, per ciò che attiene poi le conseguenze rispetto all'accaduto, occorre osservare come il Regolamento del Walking Football nulla stabilisce in merito alle determinazioni a seguito della partita interrotta;

- che, peraltro, la lettera b) dell'introduzione del Regolamento del Walking Football sancisce questo come uno sport diverso dagli altri, una manifestazione che si svolge in un'ottica non competitiva e di inclusione nello sport;

- che, in ogni caso e in assenza di specifiche previsioni normative, l'art. 10 comma 5 CGS consente al Giudice Sportivo di adottare specifici provvedimenti "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici", stabilendo "se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara";

- che pertanto non appare logico e ragionevole, in riferimento al caso concreto e alla specificità del Torneo WF, disporre la prosecuzione della partita per i soli 6 minuti rimanenti al termine della stessa (considerato che i tempi regolamentari delle partite di Walking Football sono di 25' ciascuno);

- che entrambe le squadre, peraltro, hanno manifestato per iscritto la volontà di non effettuare la detta prosecuzione accettando il risultato maturato sul campo fino al provvedimento di sospensione;

DELIBERA

- di omologare il seguente risultato:

WF CONFARTI GIANATO - PINEROLO LUSERNA WF 3 – 3

WALKING FOOTBALL OVER 50

GARE DEL 5/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIANO ANGELO (ARABA FENICE VALLE CERVO)

VIGLIOTTI MARCO (NOVARA FOOTBALL CLUB)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 8/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIANO GIUSEPPE (NOVARA CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PERSTENIUC MARIUS DANIEL (A.S.D. STEAUA TORINO) GIARDINO TEDDY (FUTSALESI CASALE A.S.D)

PRUTEAN SAMUELE (NOVARA CALCIO A 5)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

JURADO VELASQUEZ DIEGO ARMANDO (A.S.D. STEAUA TORINO) RAILEANU GHEORGHITA IONU (A.S.D. STEAUA TORINO)

DADDIO ANDREA (AREA CALCIO ALBA ROERO) GRANDE MICHELE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

AGBI AYOUB (NOVARA CALCIO A 5) DI BELLA ALESSIO (NOVARA CALCIO A 5)

GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ERRADI AYOUB (FUTSALESI CASALE A.S.D)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRONZI CLAUDIO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

HAXHI JAHJA OGERT (FUTSALESI CASALE A.S.D)

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DADDIO ANDREA (AREA CALCIO ALBA ROERO)

HAXHI JAHJA OGERT (FUTSALESI CASALE A.S.D)

KERROUMI OTHMAN (FUTSALESI CASALE A.S.D)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BIGNANTE MATTEO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

PONZONE DAVIDE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

RAVA ALESSANDRO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 7/2/2025

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della società U.S. MORETTA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 70 del 23/01/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. BOVES MDG CUNEO - U.S. MORETTA disputata in data 19/01/2025 nell'ambito del campionato di Promozione, girone C

Con reclamo inoltrato in data 24/01/2025, preannunciato in pari data, la società U.S. MORETTA impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica per 3 gare al giocatore PASTIU MARCO responsabile di aver *sferrato una manata in faccia ad un avversario, facendolo cadere, fortunatamente senza procurare altri danni.*

Nel reclamo la società chiede la revisione del provvedimento del giudice sportivo a fronte dell'erronea ricostruzione del fatto in relazione alla volontarietà della manata. Infatti, secondo la reclamante, si è trattato di un semplice scontro di gioco tra due giocatori che si contendevano il

pallone nei pressi della linea laterale, lato panchine; nel corso della contesa, i giocatori si sarebbero spintonati reciprocamente e, in una situazione di assoluta precarietà di equilibrio causata dal terreno di gioco al limite della praticabilità in ragione della pioggia incessante che causava la caduta a terra dei contendenti, vi sarebbe stato un contatto involontario al volto dell'avversario. Quest'ultimo avrebbe accentuato – in modo antisportivo – il contatto generando rumorose proteste al fine di ottenere un vantaggio in un momento delicato della partita. Si rileva peraltro che il direttore non avrebbe fischiato il calcio di punizione con riferimento a tale atteggiamento, posto che il gioco riprendeva con la rimessa laterale.

Infine, osserva la reclamante che il giovane squalificato è il primo anno che disputa un campionato di prima squadra, si comporta sempre in modo estremamente educato e, a seguito dell'espulsione, avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza dare sfogo a proteste o atteggiamenti disdicevoli nei confronti del direttore di gara. Conclude la società riferendo, a differenza che in altre occasioni, nel caso di specie non verranno adottate ulteriori sanzioni interne in quanto, a parer loro, *"il giocatore ha già subito una squalifica che va ben oltre quanto si meriti"*.

Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Come noto, ai sensi dell'articolo 61 C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie il referto arbitrale è assolutamente chiaro laddove riferisce che *"il giocatore, dopo un contrasto, si avvicinava all'avversario e gli tirava una manata in faccia spingendolo e facendolo cadere"*.

E' evidente che trattasi di una descrizione diversa dalla ricostruzione fornita nel reclamo, atteso che il colpo inferto dal PASTIU MARCO non pare derivante dalla perdita di equilibrio bensì da un'intenzionale ricerca di contatto volontario successivamente al contrasto di gioco.

D'altronde, le modalità con le quali è stato inferto il colpo, dal punto di vista logico, si prestano più alla descrizione fornita dall'arbitro piuttosto che a quella offerta nel reclamo.

Peraltro, a nulla rileva che l'arbitro non avrebbe concesso un calcio di punizione in favore degli avversari, atteso che probabilmente il gioco era già fermo (perché la palla aveva oltrepassato la linea laterale) e pertanto il comportamento violento è stato sanzionato disciplinarmente senza dover concedere alcun calcio di punizione.

Infine, pur rispettando la scelta della società in ordine a eventuali provvedimenti interni ulteriori, si osserva la squalifica inflitta – pari al minimo di cui all'articolo 38 C.G.S. – appare proporzionata al comportamento posto in essere dal giocatore PASTIU MARCO e pertanto non merita una ulteriore riduzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica di 3 gare inflitta al giocatore PASTIU MARCO. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato con il deposito del reclamo.

b) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Antonio Vallone

Ricorso della Società ASD Pinerolese Sport avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 70 del 23.01.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla gara Pinerolese Sport - Villafranca disputata in data 19.01.2025, Campionato Promozione Girone C

Con ricorso inviato in data 25.01.2025, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il calciatore Di Ciancia Alessandro per aver colpito volontariamente in faccia un avversario.

La società ricorrente, nel chiedere un contenimento della sanzione, contesta che il gesto del tesserato meriti la sanzione comminata in quanto sarebbe stato frutto di una reazione a precedenti

provocazioni subite. Reazione, si osserva nel ricorso, con si sarebbe concretizzata in una gomitata al volto ma nella più blanda spinta all'altezza della spalla.

In merito si osserva.

Il direttore di gara, nel referto, non lascia margine di dubbio circa le condotte poste in essere, il contesto e la complessiva gravità di quanto subito.

Quanto accaduto e sanzionato si è verificato sotto la diretta visuale dell'assistente arbitrale, posizionato in modo frontale rispetto ai calciatori coinvolti e senza ostacoli che ne potessero minare la visuale.

Il gesto è avvenuto a palla distante e con intenzionalità.

Senza poi, subito dopo o comunque a mente fredda, avere alcun gesto di pentimento e di scuse verso il calciatore avversario colpito.

E' indubbio che tali gesti non possano essere tollerati e vadano sanzionati nei termini adottati dal GS, la cui sanzione appare proporzionata ed equilibrata.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello,

RESPINGE

il reclamo della ASD Pinerolese Sport con riferimento alla squalifica del calciatore Di Ciancia Alessandro e con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

c) Composizione Collegio: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Relatore), Avv. Antonio Vallone.

Reclamo della società ACQUI F.C. SSD arL avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 70 del 23.01.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara ACQUI F.C. SSD arL - CHERI disputata in data 18/01/2025, Campionato U16 Regionale - Girone E

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 28 Gennaio 2025, la società ACQUI F.C. SSD arL chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto le sanzioni comminate ai propri calciatori, CAVANNA Samuele e POGGIO Pietro, squalificati rispettivamente per 5 e 4 gare per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro ed aver utilizzato un'espressione blasfema.

In particolare, il direttore di gara riporta sul proprio referto che il CAVANNA Samuele insieme al POGGIO Pietro, dopo un fallo fischiato in favore del Chieri, si avvicinavano all'arbitro, insultandolo con epiteti offensivi, con frasi intimidatorie e bestemmiano.

Con il reclamo la società sostiene che i due calciatori hanno protestato, ma senza eccedere in atteggiamenti intimidatori e senza pronunciare frasi blasfeme. Inoltre, sempre a detta della società, il direttore di gara, essendo anche egli un giovane ragazzo, nel corso della partita ha utilizzato delle frasi non consone a carico dei calciatori. La società, infine, sottolinea che il clima della gara è stato disteso e connotato da educazione e rispetto reciproco con gli avversari.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, sebbene la condotta dei giocatori, CAVANNA Samuele e POGGIO Pietro, sia meritevole di un trattamento sanzionatorio, come anche sostenuto dalla società reclamante nel proprio ricorso, ritiene di poter rideterminare la durata della squalifica di entrambi i calciatori in tre gare effettive ciascuno. Tale riduzione è dettata dalla giovane età dei diretti interessati, dalla concitazione del momento e dalla non eccessiva gravità dei fatti.

Per questi motivi, codesta Corte d'Appello Federale Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo delle società ACQUI F.C. SSD arL, rideterminando l'entità della squalifica a carico di CAVANNA Samuele in tre gare effettive e a carico di POGGIO Pietro in tre gare effettive.

d) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Dott. Daniele Randazzo.

Reclamo della A.S.D. ORIZZONTI CANAVESE ALICESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 70 del 23/01/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. ORIZZONTI CANAVESE ALICESE – A.S.D. VERBANIA CALCIO disputata in data 18/01/2025 nell'ambito del campionato Under 19 Regionale, girone A

Con reclamo inoltrato in data 24/01/2025, preannunciato in pari data, la società A.S.D. ORIZZONTI CANAVESE ALICESE impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica per 8 giornate al giocatore DIADORO MATTIA per *“condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro concretizzata in reiterate e grandi offese ed un contatto fisico. Nello specifico il giocatore spingeva con prepotenza l'arbitro facendolo arretrare”*.

Nel reclamo la società contesta la ricostruzione dei fatti sebbene si dolga del comportamento tenuto dal suo calciatore dovuto a inesperienza e alla giovane età. Nello specifico, il giocatore è stato espulso a seguito di un presunto fallo di gioco e reagiva con un gesto di stizza della mano verso l'alto spinto dalla foga agonistica del momento. Reiterava le proteste verbali ma di tono inferiore rispetto quanto riportato dal direttore di gara.

Con riferimento al presunto contatto fisico con il direttore di gara, la ricorrente evidenzia che il giocatore, prima di lasciare il terreno di gioco, si avvicinava all'arbitro stringendogli la mano. A seguito di tale gesto, nel voltarsi per uscire dal terreno di gioco, sfiorava l'arbitro in maniera del tutto involontaria. Pertanto, non vi sarebbe stata alcuna spinta energica che potesse provocare l'indietreggiamento del direttore di gara, il quale portava a termine la direzione della partita senza alcun tipo di problema.

In ogni caso, la società si scusa per il comportamento del proprio tesserato evidenziando che non era sua intenzione mancare di rispetto al direttore di gara.

Il referto arbitrale descrive minuziosamente la condotta dell'atleta in termini inequivocabili. Infatti, il direttore di gara riferisce che il giocatore rivolgeva nei suoi confronti espressioni gravemente offensive, accompagnate da un gesto di violenza fisica, rappresentato da una spinta con prepotenza. È evidente che tale descrizione smentisce la versione indicata nel reclamo, laddove viene rappresentato un banale gesto involontario a seguito di una stretta di mano.

Peraltro, l'arbitro riferisce anche espressioni gravemente offensive. Il tutto nel corso di una partita piuttosto complicata per il direttore di gara considerato l'atteggiamento dei tifosi della squadra di casa che lo hanno insultato incessantemente compromettendone la serenità.

Ciò premesso, l'unico elemento che merita di essere valorizzato in questa sede sono le manifestate scuse della società rispetto ad un comportamento inequivocabilmente irrispettoso. Di conseguenza, a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 13, ult. co., C.G.S., la sanzione inflitta al giocatore DIADORO MATTIA può essere ridotta a 6 giornate di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore DIADORO MATTIA a 6 gare effettive. **In conseguenza dell'accoglimento del ricorso si dispone la restituzione del contributo di reclamo versato.**

e) Composizione Collegio: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Relatore), Avv. Antonio Vallone.

Reclamo della società ASD FC CASTIGLIONE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 30.01.2025 della Delegazione Distrettuale di Ivrea in relazione alla gara ASD PERTUSIO - ASD FC CASTIGLIONE disputata in data 26/01/2025, Campionato Terza Categoria - Girone A.

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 31.01.2025, la società ASD FC CASTIGLIONE chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica per quattro gare effettive del capitano della squadra NOBILE Gabriele per reiterati comportamenti offensivi nei confronti del direttore di gara e per aver esposto lo stesso alle intemperanze dei propri compagni e proprie, con ulteriori ingiurie, senza adoperarsi per far cessare ciò. Inoltre, il provvedimento del Giudice Sportivo prevede l'ammenda di euro 200,00 comminata alla società perché alcuni giocatori del ASD FC CASTIGLIONE, non meglio identificati, al termine del primo tempo, hanno tenuto una condotta antisportiva, offensiva ed aggressiva nei confronti del direttore di gara.

In particolare, l'arbitro riporta sul proprio supplemento al referto di gara che la partita è stata sospesa durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, a seguito dell'espulsione per blasfemia del giocatore BORCA Leonardo (ASD FC CASTIGLIONE).

Infatti, dopo il fischio dell'arbitro che segnava la fine del primo tempo, l'intera squadra (giocatori, dirigenti, allenatore e giocatori di riserva) dell'ASD FC CASTIGLIONE, ha accerchiato il direttore di gara spintonandolo alle spalle e facendogli cadere il cartellino rosso, che gli è poi stato sottratto da uno dei giocatori della stessa squadra e che non è stato più restituito all'arbitro.

Solo grazie all'intervento dei dirigenti dell'ASD PERTUSIO, che hanno protetto l'arbitro, tenendolo in mezzo al campo e facendo da schermo, quest'ultimo è riuscito a divincolarsi dalla morsa della squadra dell'ASD FC CASTIGLIONE. Nel frattempo, in quella situazione concitata, lo stesso direttore di gara procedeva ad espellere il calciatore BUSSOLO Enrico (ASD FC CASTIGLIONE) poiché autore di minacce dirette all'arbitro.

Dopo quindici minuti dalla fine del primo tempo, il direttore di gara è riuscito ad entrare negli spogliatoi e successivamente, dopo aver interpellato i due capitani, si è deciso per la prosecuzione della partita.

Tuttavia, mentre l'arbitro si dirigeva verso il terreno di gioco, l'ASD FC CASTIGLIONE ha ripreso ad accerchiarlo, proseguendo con insulti e atteggiamenti irrispettosi nei confronti dello stesso, soprattutto da parte del capitano, il calciatore NOBILE Gabriele, motivo per cui questi è stato espulso.

A questo punto, vista la confusione e l'impossibilità di ripristinare l'ordine, il direttore di gara decide di sospendere la partita e si dirige nuovamente verso gli spogliatoi, dove però viene aggredito dal calciatore BOGGIO Alessandro, il quale si è addirittura spinto fino all'interno dello spogliatoio dell'arbitro per chiedere spiegazioni con un atteggiamento aggressivo.

Con il reclamo la società, porge delle scuse per non aver riportato ordine tra i propri calciatori e sostiene che il parapiglia intorno all'arbitro si sia creato solo per curiosità e per capire come avesse fatto lo stesso a proseguire senza il cartellino rosso. Tra l'altro la stessa società si dichiara assolutamente non responsabile della sottrazione del sopracitato cartellino. La ricorrente, infine, sostiene che il proprio capitano, NOBILE Gabriele, non abbia tenuto un comportamento aggressivo o ingiurioso, ma anzi collaborativo con il direttore di gara.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, nonché il supplemento di gara dell'arbitro che risulta redatto in maniera minuziosa, nonostante apprezzi le scuse della ricorrente, ritiene che la condotta tenuta dall'intera squadra del ASD FC CASTIGLIONE, nonché dal proprio capitano, il calciatore NOBILE Gabriele, il quale dovrebbe rappresentare un esempio per i propri compagni, sia da considerarsi antisportiva.

Inoltre, i fatti compiuti nei confronti del direttore di gara, il quale si vede addirittura sottrarre il proprio cartellino rosso, risultano reiterati nel corso della gara e nel corso dell'intervallo del primo tempo, ma soprattutto risultano estremamente gravi e pertanto assolutamente non meritevoli di alcuna riduzione. Motivi per cui il ricorso della società ASD FC CASTIGLIONE non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello territoriale

RESPINGE

integralmente il reclamo delle società ASD FC CASTIGLIONE, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

f) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Antonio Vallone

Ricorso della Società ASD BOLLENGO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 43 del 24.01.2025 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara Cigliano - Bollengo, disputata in data 19.01.2025, Campionato Under 14 provinciali.

Con ricorso inviato in data 27.01.2025, la società Bollengo si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Viotto Andrea con la squalifica per 4 giornate per condotta violenta in quanto a gioco fermo colpiva un avversario con un calcio.

La Società ricorrente chiede un contenimento della sanzione inflitta.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue.

La decisione del G.S. contestata appare corretta nei presupposti ma solo in parte nella sanzione.

Si ritiene difatti di ridurre la squalifica a tre giornate in considerazione del fatto che la vicenda ha visto coinvolto anche un giocatore avversario (Gastaldi Lorenzo) che, nell'occasione, è stato squalificato per due giornate.

La società di appartenenza di quest'ultimo (Cigliano Calcio) ha evidenziato come il Viotto al termine della gara abbia prontamente portato le scuse ed ha avallato la richiesta di riduzione della squalifica per il calciatore Viotto.

E' pertanto opportuno conferire proporzione tra le rispettive sanzioni comminate.

Del resto, il fatto non è sfociato in una lesione né il gioco è stato interrotto.

La complessiva gravità della condotta appare pertanto proporzionata ad una sanzione più contenuta.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello,

RIDUCE

la squalifica in capo al calciatore Viotto Andrea a 3 giornate effettive.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

g) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente relatore), dott. Daniele Randazzo (Componente), Rag. Lorenzo Grassone (Componente)

Reclamo della CBS SCUOLA CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Torino n. 34 del 30.1.2025, con il quale veniva comminata al giocatore sig. La Fata Tommaso la sanzione della squalifica fino al 01.03.2025 (gara CBS Scuola Calcio / Sisport SPA del 28.12.2024, valida per il torneo TURIN WINTER CUP 2025 under 15)

Con il reclamo di cui in epigrafe, la CBS SCUOLA CALCIO non nega l'accaduto, né contesta i fatti come risultanti nella documentazione ufficiale di gara, ma richiede una riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore sig. La Fata Tommaso, rappresentando che il ragazzo si era dimostrato da subito profondamente dispiaciuto per il proprio comportamento, che adduceva essere conseguenza di un momento di agitazione a causa dell'elevata intensità agonistica della gara e di alcune decisioni del direttore di gara non condivise. In particolare, in merito all'episodio che aveva determinato la reazione del giovane giocatore, schierato come portiere, la reclamante riferisce come si fosse trattato di un fraintendimento tra il direttore di gara e due giocatori rispetto ad una rimessa a seguito di un fallo subito da un difensore, che passava la palla al portiere colpendola con il piede. Il portiere quindi, ritenendo che il gioco fosse fermo, prendeva la palla con le mani fuori dall'area di rigore e l'arbitro fischiava un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria, interpretando il gesto come falloso. Il portiere a quel punto offendeva il direttore di gara che estraeva il cartellino rosso, quindi lo spingeva facendolo retrocedere.

La reclamante rinnova le scuse per quanto accaduto, allega una lettera di scuse anche del ragazzo e rappresenta ragioni di urgenza nella decisione, dovute al fatto che il ragazzo è stato convocato nei raduni di selezione della rappresentativa regionale under 15.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, tenuto conto della condotta e dei fatti ascritti al giocatore squalificato, non possa essere ridotta in quanto già molto contenuta ed inferiore ai minimi edittali, probabilmente anche perchè si è tenuto conto della sua giovane età. Le scuse della società e del ragazzo, che appaiono sincere, consentono pertanto nel caso di specie unicamente di non considerare la possibilità di un lieve aggravamento della sanzione comminata dal giudice sportivo e di confidare nel fatto che il giovane giocatore si sia reso conto della gravità del suo comportamento e, per il futuro, sia in grado di evitare che situazioni di tale genere possano ripetersi.

Per tali ragioni la Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

Il reclamo proposto dalla CBS SCUOLA CALCIO, con addebito alla reclamante della relativa tassa di reclamo.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 7.2.2025. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Antonella Reggio (Componente relatore); Avv. Federica Franchi (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di LOI Gianluca, IEMMA Niccolò Roberto, STRENGTHETTO Loris, LANSARI Ayoub, CONTE Federico, DE LUCA PAOLO, CRIPPA Marco, COLLETTTO Riccardo, CHIARELLO Andrea, SHADY Ibrahim, MASTRAZZO Denis, tutti all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la A.S.D. POLISPORTIVA MIRAFIORI, di STRAFORINI Stefano, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. POLISPORTIVA MIRAFIORI nonché della società A.S.D. POLISPORTIVA MIRAFIORI per rispondere: le persone deferite della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 30 commi 1 e 6 C.G.S., la Società della violazione di cui all'art. 6 comma 2 e 30 comma 4 CGS

Con atto del 19.11.2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig.ri LOI Gianluca, IEMMA Niccolò Roberto, STRENGTHETTO Loris, LANSARI Ayoub, CONTE Federico, DE LUCA PAOLO, CRIPPA Marco, COLLETTTO Riccardo, CHIARELLO Andrea, SHADY Ibrahim, MASTRAZZO Denis, per avere ognuno di essi unitamente ai propri compagni di squadra, posto in essere una condotta finalizzata ad alterare il regolare svolgimento della gara POLISPORTIVA MIRAFIORI – POZZOMAINA del 9.6.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionale del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta; nello specifico ognuno dei calciatori deferiti, in concorso con i compagni di squadra partecipanti alla gara, all'inizio del secondo tempo, ha assunto un atteggiamento completamente passivo, consistente nel restare inerte senza partecipare in alcun modo alle fasi agonistiche dell'incontro, determinandone, per l'effetto, l'interruzione definitiva da parte dell'arbitro al quarto minuto della seconda frazione. Con l'aggravante della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara. STRAFORINI Stefano, per avere, in occasione della gara POLISPORTIVA MIRAFIORI – POZZOMAINA DEL 9.6.2024, deciso, con tutti i calciatori della squadra della Polisportiva Mirafiori ASD che hanno partecipato a tale incontro, dopo aver invitato gli stessi a tanto, di porre in essere dall'inizio del secondo tempo una condotta finalizzata ad alterare il regolare svolgimento della competizione; nello specifico tutti i

calciatori in campo della squadra della POLISPORTIVA MIRAFIORI ASD partecipanti alla gara, previo accordo con l'allenatore della squadra che li aveva invitati a tanto, dall'inizio del secondo tempo hanno assunto un atteggiamento completamente passivo consistente nel restare inerti senza partecipare in alcun modo alle fasi agonistiche dell'incontro determinandone, per l'effetto, l'interruzione definitiva da parte dell'arbitro al quarto minuto della seconda frazione; con l'aggravante della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara. La società POLISPORTIVA MIRAFIORI A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri Tesserati così come descritti nei capi di incolpazione.

Il procedimento trae origine da un provvedimento disciplinare pubblicato in C.U. n.106 del 13.6.2024 del CR Piemonte in cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di approfondire i fatti che avevano portato all'interruzione dell'incontro POLISPORTIVA MIRAFIORI – POZZOMAINA del 9.6.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionale per accertare eventuali condotte antisportive.

Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti, ivi compresi gli incartamenti relativi alla procedura avanti al Giudice Sportivo, articoli di giornale, video della gara. Venivano altresì interrogati i sig.ri Michele Tricarico, Antonio Conte e la sig.ra Annalisa Remondino, rispettivamente massaggiatore e dirigenti tesserati per la POLISPORTIVA MIRAFIORI, il sig. Straforini Stefano allenatore tesserato per la POLISPORTIVA MIRAFIORI, nonché i sig.ri Francesco Porta, Domenico Giangreco, Sergio Abbracciavento, Simone Canuti rispettivamente Presidente, allenatore, massaggiatore tesserato per la società POZZOMAINA.

All'udienza del 17.1.2025, considerata la durata di altri deferimenti trattati in pari data veniva disposto il rinvio della trattazione al 7.2.2025.

All'udienza del 7.2.2025, avanti a questo Tribunale Federale Territoriale, sono comparsi l'avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale, la sig.ra CORBO Giovanna in qualità di Vice-Presidente della società ASD POLISPORTIVA MIRAFIORI, i calciatori LOI Gianluca, IEMMA Niccolò Roberto, STRENGTHETTO Loris, CONTE Federico, DE LUCA Paolo, CRIPPA Marco, COLLETTA Riccardo, CHIARELLO Andrea, MASTRAZZO Denis, l'allenatore STRAFORINI Stefano. Non sono comparsi i calciatori LANSARI Ayoub mentre e SHADI Ibrahim.

Sono altresì comparsi l'avv. Paolo Rendina e l'avv. Daniele Perrucca in qualità di difensori della società ASD POLISPORTIVA MIRAFIORI, dell'allenatore Stefano STRAFORINI e di tutti i calciatori deferiti ad eccezione di Ayoub LANSARI.

Esaurite le formalità preliminari, gli avvocati Daniele Perrucca e Paolo Rendina formulavano le seguenti istanze istruttorie: acquisizione del verbale del pronto soccorso per determinare con maggior precisione gli orari in cui si sono svolti i fatti; audizioni dei giornalisti presenti sul luogo in cui si sono verificati i fatti; audizione di Gianfranco Perla, Andrea Bava, Mario Dalosio sulle dichiarazioni rese dal Presidente del Pozzomaina sull'intenzione di quest'ultimo di far cessare la partita e relative al successivo cambio di atteggiamento; audizione del sig. Franco Avolio sulle urla provenienti dallo spogliatoio del Pozzomaina durante l'intervallo.

La Procura Federale si opponeva all'accoglimento delle richieste dei predetti difensori, sostenendo l'irrilevanza delle circostanze indicate a fronte dei fatti riportati nel referto del Direttore di Gara che fa piena prova ai sensi dell'art. 61 CGS.

Il Tribunale riservava la decisione ed il Presidente dichiarava aperta la discussione.

Il Procuratore Federale richiamava i contenuti del referto arbitrale e rilevava che dalle indagini era emerso, nel corso dell'intervallo, che il calciatore infortunato del POZZOMAINA si era ripreso. Non risultano comprensibili, quindi, le ragioni del Mirafiori di non voler proseguire la gara, nonostante gli stessi compagni dell'infortunato volessero proseguirla, ribadendo come la ragione potesse essere quella di indurre il Pozzomaina a cessare consensualmente di giocare in modo da ottenere la sospensione della gara e poi rigiocare la partita; condotta che mira quindi ad ottenere una alterazione dell'esito della gara.

Alla luce di questi rilievi e considerazioni, la Procura Federale, formulava le seguenti richieste: ammenda di euro 3.000,00 e punti 3 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza a carico della ASD POLISPORTIVA MIRAFIORI; anni 4 e mesi 6 di squalifica rispettivamente a carico di LOI Gianluca, IEMMA Niccolò Roberto, STRENGTHETTO Loris, LANSARI Ayoub, CONTE Federico, DE LUCA Paolo, CRIPPA Marco, COLLETTA Riccardo, CHIARELLO Andrea, SHADI Ibrahim, MASTRAZZO Denis e di STRAFORINI Stefano.

Alcuni tra i deferiti chiedevano di rendere dichiarazioni. Segnatamente:

Stefano Straforini, allenatore, precisava che i suoi ragazzi sono stati i primi ad accorgersi della gravità dell'infortunio occorso al giocatore avversario in quanto gli avversari, presi dall'esultanza del goal erano andati a manifestare la propria gioia sotto la tribuna. Dichiarava inoltre di aver egli stesso prestato il primo soccorso al giocatore A.R. prima dell'intervento del dott. Caputo, medico dirigente del POZZOMAINA, che il ragazzo era in preda a convulsioni e che il tempo necessario a prestare i soccorsi era stato di oltre 40 minuti, in quanto la gravità della situazione aveva richiesto l'intervento di due ambulanze. Il tecnico ribadiva che, in quel frangente, anche i giocatori e dirigenti del POZZOMAINA erano d'accordo a sospendere la gara tant'è che, alla ripresa del gioco per disputare i tre minuti necessari a concludere il primo tempo, non si è praticamente giocato. Mentre i ragazzi erano negli spogliatoi ed alcuni si erano già cambiati nella convinzione che la gara fosse terminata giungeva la notizia che gli avversari intendevano continuare la gara ed i ragazzi ancora sgomenti facevano rientro sul terreno di gioco. L'allenatore ha negato di aver impartito ai propri calciatori indicazioni circa l'atteggiamento da tenere anche se reputa che ragazzi di 15-16 anni dopo aver assistito ad un episodio così angosciante non fossero "idonei" a proseguire la gara.

Federico Conte, capitano, ha descritto le condizioni emotive diffuse tra i presenti alla ripresa del gioco per la disputa dei tre minuti mancanti del primo tempo, tanto che alcuni giocatori di entrambe le squadre sono rimasti seduti e la frazione di gioco è stata proseguita "pro forma" su sollecitazione dell'arbitro. Nel secondo tempo ha ammesso di aver riferito al Direttore di Gara che la decisione di non voler proseguire era riconducibile a tutta la propria squadra. Ha tenuto, tuttavia a precisare che, da confidenze ricevute da un avversario, anche molti giocatori del POZZOMAINA pensavano non fosse opportuno proseguire.

Alfredo Chiarello e Loris Strenghetto hanno descritto la dinamica dell'infortunio occorso al A.R. e le sensazioni provate in quei terribili momenti.

Giovanna Corbo, vicepresidente della società deferita, ha ricordato che quel giorno c'erano stati 40 minuti di silenzio in tribuna perché la situazione aveva sconvolto tutti, non c'erano le condizioni per proseguire la gara. Non v'era alcuna certezza che A.R. fosse fuori pericolo. L'arbitro era giovane e anche lui agitato, continuava ad andare avanti e indietro con il cellulare per capire cosa fare. Per la squadra non era importante giocare e vincere quella partita perché erano già qualificati per i Regionali. Dopo la sanzione della perdita della partita, qualsiasi ulteriore sanzione appare fuori luogo.

I difensori avv. Paolo Rendina e avv. Daniele Perrucca, previo richiamo della memoria difensiva in atti hanno sottolineato come, a differenza di quanto erroneamente rilevato dalla Procura Federale, le risultanze del referto arbitrale indicano un periodo di sospensione della gara di oltre 40 minuti per prestare assistenza al giocatore A.R. È ampiamente provato che lo stato di shock dei giocatori era reale e non v'era alcuna intenzione di alterare lo svolgimento della gara.

Terminata la discussione il Tribunale Federale Territoriale, esaminate le istanze della difesa, ritenuta ininfluenza ai fini della decisione l'assunzione delle prove richieste, respingeva la richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giorno 09.6.2024 nel corso della gara POLISPORTIVA MIRAFIORI - POZZOMAINA valevole per le fasi finali del campionato Under 17 Regionali al minuto 42 del primo tempo il calciatore che indossava la maglia numero 6 della POZZOMAINA, A.R. a seguito di uno scontro di gioco subiva un infortunio che determinava la necessità di sospendere temporaneamente la gara al fine di permettere l'intervento dei soccorsi. Va precisato che l'azione in cui si è verificato l'incidente terminava con un goal della POZZOMAINA.

Dopo circa 40 minuti durante i quali sono intervenute due ambulanze, il giocatore veniva trasportato presso una struttura ospedaliera. All'atto di riprendere il gioco per terminare il primo tempo di gara, il capitano della POLISPORTIVA MIRAFIORI, Federico Conte, manifestando perplessità sull'opportunità di proseguire la partita si confrontava con il proprio allenatore sig. Stefano Straforini intenzionato a far proseguire l'incontro. La gara proseguiva fino al termine del primo tempo, concluso col risultato di 1 a 2 a favore del POZZOMAINA. Nel corso dell'intervallo i componenti della squadra della POLISPORTIVA MIRAFIORI hanno manifestato nuovamente la propria intenzione di non proseguire la gara affermando di aver subito un forte turbamento a causa dell'infortunio patito dal calciatore della squadra avversaria. Di contro, i componenti della squadra della POZZOMAINA accertatisi dello Stato di salute non problematico del calciatore soccorso dall'ambulanza, hanno

comunicato sia al direttore di gara che alla squadra avversaria la propria intenzione di disputare il secondo tempo e portare a termine l'incontro. Dopo il rientro sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo, i giocatori della POLISPORTIVA MIRAFIORI manifestavano chiaramente l'intenzione di non riprendere il gioco, restando inerti e comunicando all'arbitro, per voce del proprio capitano Federico Conte, che non se la sentivano di proseguire l'incontro in quanto turbati per l'accaduto, Di conseguenza l'arbitro è stato costretto a interrompere la gara al minuto 5 del secondo tempo.

I fatti descritti, così ricostruiti dall'Organo Inquirente sulla sola base delle risultanze del referto arbitrale, sono stati devoluti al giudizio del Tribunale Federale Territoriale affinché valuti la condotta tenuta dai giocatori e dall'allenatore della Polisportiva Mirafiori all'inizio della ripresa.

Le pur accurate indagini non hanno minimamente approfondito circostanze essenziali, ad avviso del Collegio, nella valutazione delle condotte tenute dai deferiti.

In particolare, non sono state esaminate l'apparente gravità dell'infortunio occorso al giovane giocatore della POZZOMAINA, la concitazione delle opere di soccorso e la conseguente idoneità dei detti fatti a creare un clima diffuso di sgomento tale da non rendere opportuna la prosecuzione della gara. Non si è accertato il grado di tensione agonistica con cui sono stati giocati i tre minuti finali del primo tempo. Non si è chiarito il fine ultimo che i deferiti si ripromettevano di perseguire attraverso la condotta in contestazione.

Quanto al primo punto, si richiamano le dichiarazioni rese in udienza dai calciatori deferiti. Tra essi, Andrea Chiarello, coinvolto nell'azione di gioco in cui si è verificato l'infortunio, ha ricordato: *"... Sono il ragazzo che ha avuto lo scontro con A.R.: facendo la rovesciata si è appoggiato a me e dopo un attimo era a terra, di marmo. Io non sapevo cosa fosse una convulsione, avevo paura che fosse morto perché il corpo era rigido; mi sono allontanato perché non riuscivo a gestire la scena, mi sono imbattuto nella disperazione della mamma e della fidanzata e mi sono immedesimato nella situazione, ho pensato a mia mamma e mia sorella, a cosa avrebbero patito in quel caso, se fossi stato io... Quando ci siamo seduti alla fine del primo tempo si sono avvicinati a me dei ragazzi del POZZOMAINA per rassicurarmi, perché io ero sconvolto e completamente in palla".*

Il resoconto sulla gravità dell'infortunio e sul clima di ansietà per le sorti del ragazzo diffuso non solo tra i presenti in campo, ma anche in tribuna, non ha trovato smentita in atti, neppure nelle dichiarazioni rese dal Presidente e dai dirigenti della POZZOMAINA escussi durante la fase delle indagini.

Va infatti considerato che i calciatori presenti erano tutti minorenni e che sugli spalti erano presenti molti genitori, tra cui la madre del ragazzo infortunato; è dunque ragionevole ritenere che il grave incidente possa aver ingenerato sgomento e preoccupazione.

D'altro canto, è sufficiente considerare quanto accaduto durante la gara di serie A Inter – Fiorentina dello scorso dicembre, in seguito al grave infortunio al calciatore E. Bove, quando tutto il mondo del calcio ha condiviso la scelta della sospensione e del successivo rinvio della gara, per ritenere quanto accaduto al giocatore del POZZOMAINA fatto pienamente idoneo a far venir meno lo spirito sportivo che deve animare le partite.

Il referto arbitrale riporta che, ripristinate le condizioni per poter riprendere la gara, i calciatori della MIRAFIORI tramite il capitano Federico CONTE comunicavano immediatamente la propria intenzione di non proseguire la contesa sportiva nonostante la contrarietà del mister Straforini. Tuttavia, il rifiuto di formalizzare con una richiesta scritta le proprie intenzioni consentiva la ripresa del gioco. Gli atti ufficiali di gara non riportano alcun fatto di rilievo relativamente alla regolarità della gara nei pochi minuti giocati fino al termine del primo tempo anche se, dagli articoli di stampa prodotti, complice anche l'atteggiamento rinunciatario di alcuni giocatori della POZZOMAINA, appare verosimile che la tensione agonistica fosse in gran parte scemata.

Così ricostruiti gli antefatti vanno ora esaminate le finalità della condotta ascritta ai deferiti.

Come si è dimostrato i calciatori e l'allenatore della POLISPORTIVA MIRAFIORI, non hanno condiviso la decisione di riprendere il gioco al termine della sospensione della gara e, forse illusi da atteggiamenti favorevoli all'interruzione di qualche avversario, non hanno accettato la decisione di disputare la ripresa.

Nella convinzione, rivelatasi errata, ma comunque sincera e giustificata, che la gara, dopo l'infortunio occorso al giocatore avversario non dovesse proseguire in ragione dello stato di shock diffuso tra i presenti in campo, "inerti come statue" hanno messo in atto una protesta tendente non già ad alterare lo svolgimento della gara, già alterato a loro modo di vedere dagli ultimi minuti del primo tempo,

bensi a sottoporre al vaglio degli Organi di Giustizia Sportiva, competenti a determinare l'esito delle gare interrotte, la decisione sull'opportunità della sua prosecuzione.

Non è dunque configurabile, nel caso di specie, l'illecito sportivo che postula una condotta truffaldina e, dal punto di vista soggettivo, mala fede ovvero una volontarietà anche solo in termini di rappresentazione dell'evento negli autori della condotta, elementi entrambi di cui non è stata fornita alcuna prova certa, neppure in termini di elevata probabilità. Come noto, infatti, nella giurisprudenza federale, *"il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità"* (cfr. tra le altre TNAS, lodo del 28/1/2013).

La minore età dei calciatori deferiti, la presenza dei genitori che ne hanno in qualche modo avallato le scelte e il verosimile stato di shock patito in conseguenza dell'infortunio occorso all'avversario escludono la sussistenza, nel caso di specie, di qualsiasi violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Società, i Giocatori ed il Tecnico deferiti devono essere assolti da ogni addebito.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

assolve i signori LOI Gianluca, IEMMA Niccolò Roberto, STRENGTHETTO Loris, LANSARI Ayoub, CONTE Federico, DE LUCA Paolo, CRIPPA Marco, COLLETTI Riccardo, CHIARELLO Andrea, SHADY Ibrahim, MASTRAZZO Denis, STRAFORINI Stefano e la società ASD POLISPORTIVA MIRAFIORI dalle violazioni loro rispettivamente ascritte perché il fatto non sussiste.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27 Febbraio 2025

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 13 Febbraio 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 13/2/2025)

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	6 R	BORGOSIESIA CALCIO	VERBANIA CALCIO		18:00		
16/02/2025	6 R	AYGREVILLE CALCIO	PONTDONNAZHONEARNADEVANCO				COMUNALE MONTJOVET FRAZIONE BERRIAZ

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	A.C.CUNEO 1905 OLMO	VANCHIGLIA 1915		17:00		
16/02/2025	6 R	ACQUI F.C. SSDARL	PRO DRONERO				SINTETICO "BARISONE" ACQUI TERME VIA TRIESTE, 29

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	VIRTUS VERCELLI	ORNAVASSESE				SINTETICO "ARDISSONE" VERCELLI VIA VICENZA 22

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	4 R	BORGATA CIT TURIN	DORINA		12:30		SINTETICO C11 "IVEST" TORINO VIA MASSARI

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	6 R	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	ARONA CALCIO		17:30		SINTETICO "SANTA CRISTINETTA" BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44

15/02/2025	6 R	JUVENTUS DOMO	VERBANIA CALCIO		15:00		NOSERE NOSERE - DOMODOSSOLA REGIONE ALLE NOSERE
15/02/2025	6 R	VOLPIANO PIANESE	CALCIO SETTIMO		14:30		
15/02/2025	6 R	ACCADEMIA CASALE A R.L.	LUPETTI BIANCHI TRINO		17:00		SINTETICO "ERNESTO BIANCHI" CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	6 R	INFERNOTTO CALCIO	MONREGALE CALCIO		15:00		
15/02/2025	6 R	RORETESE 1975	CHERASCHESE 1904		15:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	6 R	S.D. SAVIO ASTI	CALCIO NOVESE				SINTETICO "BOSIA 2" ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	3 R	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	ALBA BRA WOMEN A.S.D.				RENZO CODA LOBBI - ALESSANDRIA VIA PASSALACQUA

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	3 R	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	BOLLENGO		10:00		FRACCHIA PIOVERA VIA BALBI 3

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/02/2025	5 R	SAN REMIGIO	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.		21:30		PALAZZETTO L84 VOLPIANO CORSO PIEMONTE 10

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	5 R	SERMIG	TOP FIVE S.R.L.		19:45		

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	BULE'BELLINZAGO	GRAVELLONA SAN PIETRO				GIGI MERONI BORGO TICINO VIA GAGNAGO, 6
16/02/2025	6 R	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	CAMERI CALCIO				ERALDO FURNO MARCHESE VALDENGO VIA LIBERTA' 30

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	V.D.A. CHARVENSOD				CARLO KOETTING COLLERETTO GIACOSA VIA PIANO, 6

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/02/2025	6 R	SISPORT S.P.A.	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO		19:30		SISPORT CAMPO A SETTIMO TORINESE VIA SANTA CRISTINA 1
16/02/2025	6 R	MIRAFIORI A.S.D.	ALPIGNANO		14:00		SINTETICO "ALESSIO PARLATO" TORINO STRADA DELLE CACCE 38/22

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	6 R	CHISONE CALCIO	PINEROLO		16:00		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	OVADESE SSDARL				LUIGI FERRARIS ALESSANDRIA VIA TONSO, 109/D

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	BORGOSIA CALCIO	BIELLESE 1902		15:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	6 R	AYGREVILLE CALCIO	BARCANOVA CALCIO		17:00		
15/02/2025	6 R	GASSINOSANRAFFAELE	RIVAROLESE 1906 S.R.L.		17:00		
15/02/2025	6 R	V.D.A. CHARVENSOD	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO				COMUNALE MONTJOVET FRAZIONE BERRIAZ

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	6 R	OLYMPIC COLLEGNO	ALPIGNANO		16:15		
15/02/2025	6 R	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	VANCHIGLIA 1915		17:30		
15/02/2025	6 R	VINOVO SPORT EVENTS	NICHELINO HESPERIA		19:00		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	IVREA CALCIO ASD	DRUENTINA				DOMENICO ACCOTTO MONTALTO DORA VIA FOSSALE, REG. GHIARE
17/02/2025	6 R	V.D.A. CHARVENSOD	QUINCINETTO TAVAGNASCO		19:30		COMUNALE MONTJOVET FRAZIONE BERRIAZ

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	BSR GRUGLIASCO ASD	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.		11:30		
16/02/2025	6 R	SPAZIO TALENT SOCCER	MIRAFIORI A.S.D.		12:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/02/2025	6 R	CHERASCHESE 1904	GIOVANILE CENTALLO 2006		12:00		
16/02/2025	6 R	VINOVO SPORT EVENTS	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.		17:00		
15/02/2025	6 R	PINEROLO	ALBA CALCIO		16:00		

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	13 A	BIELLESE 1902	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.		15:30		
16/02/2025	13 A	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI				CARLO KOETTING COLLERETTO GIACOSA VIA PIANO, 6
16/02/2025	13 A	JUVENTUS DOMO	VIRTUS VERCELLI				NOSERE NOSERE - DOMODOSSOLA REGIONE ALLE NOSERE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	13 A	VINOVO SPORT EVENTS	BEIBORG		17:00		
17/02/2025	13 A	CHIERI	CENISIA A R.L.		18:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	13 A	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	ALBESE CALCIO		15:00		
16/02/2025	13 A	AREA CALCIO ALBA ROERO	ALBA CALCIO		17:30		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	13 A	ASTI	CARRARA 90		17:00		
16/02/2025	13 A	PSG SSDARL	ACQUI F.C. SSDARL				"GARRONE" - CAMPO A RIVA PRESSO CHIERI VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11
16/02/2025	13 A	VIRTUS CENISIA	TORINESE 1894 ASD		09:30		

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	5 R	AVIS ISOLA	SANTANNA A.S.D.		18:00		

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2025	5 R	CASTELLAMONTE CALCIO A5	AOSTA CALCIO 511		15:00		

COPPA PIEMONTE V.AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/02/2025	3 A	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	PRO PALAZZOLO		21:00		CARLO KOETTING COLLERETTO GIACOSA VIA PIANO, 6

RECUPERO

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/03/2025	4 R	ASTI	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.		18:30		SINTETICO "BOSIA 2" ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19

RECUPERI

CAMPIONATO EC Eccellenza

GIRONE B			DATA	ORA		
OVADESE SSDARL	A.C.CUNEO 1905 OLMO	GEIRINO	19/02/25	20:30	5R OVADA	STRADA GRILLANO, 2/C

CAMPIONATO PR Promozione

GIRONE A			DATA	ORA		
UNION NOVARA	VIRTUS VERCELLI	COMUNALE	26/02/25	20:30	5R NOVARA	VIA RUZZANTE

GIRONE D			DATA	ORA			
ARQUATESE VALLI BORBERA	CANELLI 1922	SINTETICO "EDOARDO GARRONE"	19/02/25	20:30	5R ARQUATA SCRIVIA	VIA PRATOLUNGO	K
SANTOSTEFANESE	ALBESE CALCIO	GIGI POGGIO	19/02/25	20:30	5R SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G	K

CAMPIONATO 1C Prima categoria

GIRONE B			DATA	ORA			
BORGOLAVEZZARO	LIVORNO FERRARIS BIANZE	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	19/02/25	20:30	5R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI	K

GIRONE G			DATA	ORA			
ANNONESE	SOLERO	COMUNALE	19/02/25	20:30	5R CASTELLO D'ANNONE	VIA ROMA, 7/BIS	K
CAPRIATESE	POL. FRUGAROLESE	FRANCO MACCAGNO	19/02/25	20:30	5R CAPRIATA D'ORBA	LOCALITA RONDANETO	K
CASALNOCETO A.S.D.	DON BOSCO ASTI	COMUNALE	19/02/25	20:30	5R CASALNOCETO	VIA GAVINO LUGANO, 42	K

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE B			DATA	ORA			
PRO ROASIO ASD	VIRTUS MULINO CERANO	COMUNALE	19/02/25	20:30	3R PRATO SESIA	VIA DE AMICIS, 20	K

GIRONE C			DATA	ORA			
AOSTA CALCIO 511	LA NUOVA LANZESE	COMUNALE	19/02/25	20:30	3R SAINT PIERRE	VIA CORRADO GEX - REG. PRIEURE	K

GIRONE D			DATA	ORA			
MARENTINESE	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	COMUNALE	19/02/25	21:00	3R PAVAROLO	VIA BALDISSERO	K

GIRONE H			DATA	ORA			
CALLIANO CALCIO	JUNIOR ASCA	G.CERRUTI	26/02/25	20:30	3R CALLIANO - LOC. SAN DEFENDENTE	VIA SAN PIETRO	K
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	ACD PRO MOLARE	LUNGOTANARO	20/02/25	20:30	3R ASTI	PIAZZALE TRAGHETTO	K
TASSAROLO	MONCALVO CALCIO	LORENZO E PAOLO PERNIGOTTI	19/02/25	20:30	3R TASSAROLO	VIA VECCHIA NOVI, 4	K

CAMPIONATO X8 UNDER 18 REGIONALE

GIRONE B			DATA	ORA			
VIGUZZOLESE	CENISIA A R.L.	CARNEVALE MARZIANO	18/02/25	20:30	5R VIGUZZOLO	VIA NUOVA, 20	K
CASTELLAZZO B.DA	ARQUATESE VALLI BORBERA	COMUNALE	19/02/25	20:30	5R CASTELLAZZO BORMIDA	VIA MILITE IGNOTO, 31	K

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE E			DATA	ORA			
OVADESE SSDARL	SAN GIACOMO CHIERI	MOCCAGATTA	20/02/25	18:30	5R OVADA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1	K

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE E			DATA	ORA			
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA AUTOVIP	SAN MAURO CALCIO	LUIGI FERRARIS	19/02/25	18:30	5R ALESSANDRIA	VIA TONSO, 109/D	K

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE B			DATA	ORA			
AOSTA CALCIO 511	CALCIO SETTIMO	COMUNALE	19/02/25	18:30	12A SAINT PIERRE	VIA CORRADO GEX - REG. PRIEURE	K

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE B

DATA ORA

POL. GRAND PARADIS

VOLPIANO PIANESE

COMUNALE

5/03/25 18:30 5R AYMAVILLES

REGIONE LILLAZ

K

CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 13 FEBBRAIO 2025

CAMPIONATO YR UNDER 17 FEMMINILE INTERREG.LE

GIRONE A			DATA	ORA	
MILAN SPA 13	JUVENTUS F.C. SPA	PUMA HF - C.S. VISMARA	15/02/25	16:00	1A MILANO VIA DEI MISSAGLIA, 117
GENOA CRICKET 13	TORINO F.C. S.P.A.	SAN CARLO SINTETICO	16/02/25	17:00	1A GENOVA VIA DON GIOVANNI VERITA'
RHODENSE	INTER 13	CENTRO SPORTIVO "PIRANDELLO"	16/02/25	16:30	1A RHO VIA PIRANDELLO, SNC
SAMPDORIA 13	PARMA CALCIO 1913 13	SINTETICO F.M. BOERO	17/02/25	15:00	1A GENOVA VIA DI PINO 35

CAMPIONATO YU UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

GIRONE A			DATA	ORA	
SAMPDORIA 13	ACCADEMIA TORINO CALCIO	SINTETICO F.M. BOERO	15/02/25	14:30	1A GENOVA VIA DI PINO 35
GENOA CRICKET 13	COMO WOMEN	SAN CARLO SINTETICO	16/02/25	15:00	1A GENOVA VIA DON GIOVANNI VERITA'
PRO SESTO 13	SEDRIANO	13 CAMPO BREDA "B" (SINTETICO)	16/02/25	11:00	1A SESTO SAN GIOVANNI VIA MILANESE, 120

CAMPIONATO BF UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A			DATA	ORA	
ACADEMY PRO VERCELLI	CIT TURIN LDE	SQ.B SINTETICO "ARDISSONE"	15/02/25	17:00	1A VERCELLI VIA VICENZA 22
AURORA CALCIO FEMMINILE	VENARIA REALE	COMUNALE	15/02/25	15:00	1A PIOSSASCO VIA NINO COSTA 22
ACCADEMIA TORINO CALCIO	INDEPENDIENTE IVREA	SINTETICO "ATI CUS"	16/02/25	16:45	1A GRUGLIASCO VIA MILANO 61
AOSTA CALCIO 511	SQ.B QUARONESE	COSTANTE ZAMBRONI	16/02/25	12:30	1A AOSTA - REGIONE MONTFLEURY VIA PICCOLO SAN BERNARDO, 65/B

GIRONE B			DATA	ORA	
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	16/02/25	15:00	1A BRA VIALE MADONNA DEI FIORI
MONCALIERI CALCIO 1953	ELLEDI FC SSD RL	DOMENICO RUSSO - EX VIGNOTTO	16/02/25	10:00	1A MONCALIERI VIA VICO
SCA ASTI	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN A.CANNELLA		16/02/25	10:00	1A ASTI PIAZZA NINO BIXIO, CORSO IVREA

CAMPIONATO UX UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A			DATA	ORA		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	BOYS E GIRLS CALCIO	COMUNALE	15/02/25	15:00	1A POCAPAGLIA	FRAZ. MACELLAI
ASD PINEROLO WOMEN	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	BARBIERI	15/02/25	16:00	1A PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	DERTONA CALCIO GIOVANILE	SINTETICO "PARCO GIOVENTU"	15/02/25	17:00	1A CUNEO	VIA PORTA MONDOVI 15
MONCALIERI CALCIO 1953	BUTTIGLIERESE 95	TESTONA	15/02/25	17:00	1A MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9

GIRONE B			DATA	ORA		
PONDERANO	MAPPANESE	SINTETICO ADB C9 "SPORTEC"	15/02/25	16:30	1A GAGLIANICO	VIA NAPOLI, SNC
QUARONESE	BULE'BELLINZAGO	BERTINI	15/02/25	14:30	1A QUARONA	VIA PRATI DELLA VALLE
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	UNION NOVARA	COMUNALE	15/02/25	14:00	1A CRESSA	VIA MARTIRI
ACADEMY PRO VERCELLI	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO ADB C9 "COMUNALE"	16/02/25	15:00	1A BALOCCO	VIA CASALE DOSSO

GIRONE C			DATA	ORA		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	VENARIA REALE	SINTETICO C11 "IVEST"	15/02/25	15:00	1A TORINO	VIA MASSARI
SAN GIORGIO GSD	REAL 909	SPINELLI	15/02/25	16:15	1A BEINASCO	VIA SERAFINO 1
SCA ASTI	INDEPENDIENTE IVREA	SINTETICO ADB C11 CORSO ALBA	15/02/25	18:30	1A ASTI	STRADA SAN BERNARDINO 16
AURORA CALCIO FEMMINILE	CIT TURIN LDE	COMUNALE	16/02/25	10:30	1A PIOSSASCO	VIA NINO COSTA 22

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA		
ARONA CALCIO	ACCADEMIA CASALE A R.L.	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	22/02/25	14:30	7R ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
BIELLESE 1902	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "53° FANTERIA"	22/02/25	17:00	7R BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
CALCIO SETTIMO	JUVENTUS DOMO	PRIMO LEVI	22/02/25	15:00	7R SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
LUPETTI BIANCHI TRINO	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "TARCISIO TAVANO"	22/02/25	15:00	7R TRINO	VIA ADAMELLO
PRO EUREKA	ORIZZONTI CANAVESEALICESE	SINTETICO - G. SATTIN "A"	22/02/25	15:00	7R SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
UNION NOVARA	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	COMUNALE	22/02/25	15:00	7R LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
VERBANIA CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	22/02/25	15:00	7R VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10

GIRONE B			DATA	ORA		
AOSTA CALCIO 511	IVREA CALCIO ASD	"GIANPIERO FRAND GENISOT"	22/02/25	17:00	7R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO,65/A
LUCENTO	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "RICONDA"	22/02/25	15:00	7R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
OLYMPIC COLLEGNO	VENARIA REALE	ALLENDE	22/02/25	17:00	7R COLLEGNO	VIA TAMPELLINI, 41
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO "GRANDE TORINO"	22/02/25	17:00	7R RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
ROSTA CALCIO	ALPIGNANO	COMUNALE	22/02/25	15:00	7R ROSTA	VIA PONATA, 65
V.D.A. CHARVENSOD	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "GUIDO SABA"	22/02/25	15:00	7R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	POL. PARADISO COLLEGNO	SINTETICO "ZANCANARO"	22/02/25	15:00	7R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A

GIRONE C			DATA	ORA		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	CARAGLIO CALCIO	COMUNALE "OLMO 1"	22/02/25	15:00	7R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
CHERASCHESE 1904	SALICE	SINTETICO "ROELLA"	22/02/25	15:00	7R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
GIOVANILE CENTALLO 2006	INFERNOTTO CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	22/02/25	15:30	7R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
MONREGALE CALCIO	AREA CALCIO ALBA ROERO	PIERO GASCO	22/02/25	15:00	7R MONDOVI	VIA BORZINI, 14
PINEROLO	VILLAFRANCA	BARBIERI	22/02/25	15:00	7R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
SANTOSTEFANESE	RORETESE 1975	GIGI POGGIO	22/02/25	15:00	7R SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G
SAVIGLIANESE FBC 1919	ALBA CALCIO	OTTAVIO MORINO	22/02/25	15:30	7R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8

GIRONE D			DATA	ORA		
BACIGALUPO	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	22/02/25	15:00	7R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
CALCIO NOVESE	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "SAN MARZIANO"	22/02/25	15:00	7R NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	OVADESE SSDARL	SINTETICO "CAVORETTO"	22/02/25	15:00	7R TORINO	CORSO SICILIA, 58
CENISIA A R.L.	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	SINTETICO "CENISIA"	22/02/25	14:30	7R TORINO	VIA REVELLO
NICHELINO HESPERIA	CARRARA 90	GIORGIO FERRINI	22/02/25	17:30	7R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	KL PERTUSA	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	22/02/25	17:30	7R TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
SAN GIACOMO CHIERI	S.D. SAVIO ASTI	FONTANETO N.1	22/02/25	15:00	7R CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

CAMPIONATO 51 CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A			DATA	ORA		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	TOP FIVE S.R.L.	PALASERMIG	21/02/25	21:15	5R TORINO	VIA CARMAGNOLA, 27

ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	AURORA NICHELINO	PALAZZETTO L84	21/02/25 21:35	5R VOLPIANO	CORSO PIEMONTE 10
CASTELLAMONTE CALCIO A5	POLISPORTIVA PASTA	PALA SAN BERNARDO	21/02/25 21:00	5R CASTELLAMONTE	REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
FUTSAL CLUB SANTHIA	FUTSAL SAVIGLIANO	PALAZZETTO "LUCA TURI"	21/02/25 21:00	5R SANTHIA	VIA NOBEL 21
GEAR FUCSIA NIZZA	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	PALESTRA C5 "MORINO"	21/02/25 21:00	5R NIZZA MONFERRATO	VIA DON CELI
ITAR FUTSAL	ATLETICO TAURINENSE	PALAZZETTO DELLO SPORT	21/02/25 21:15	5R FOSSANO	VIA MONSIGNOR SORACCO 49

CAMPIONATO EC ECCELLENZA

GIRONE A			DATA	ORA	
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	PRO EUREKA	FEDELE "NINO" MARGAROLI	23/02/25 14:30	7R BORGOMANERO	VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
BIELLESE 1902	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "53° FANTERIA"	23/02/25 14:30	7R BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
CALCIO SETTIMO	AYGREVILLE CALCIO	PRIMO LEVI	23/02/25 14:30	7R SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
LASCARIS 1954 ASD	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	23/02/25 14:30	7R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	BRIGA	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	23/02/25 14:30	7R OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
VERBANIA CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	23/02/25 14:30	7R VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10
VOLPIANO PIANESE	BORGOSIESIA CALCIO	GOIA	23/02/25 14:30	7R VOLPIANO	VIA SAN GRATO

GIRONE B			DATA	ORA	
ALPIGNANO	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	ALLENDE - ERBA NATURALE	23/02/25 14:30	7R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	PRO VILLAFRANCA	SINTETICO "CAVORETTO"	23/02/25 14:30	7R TORINO	CORSO SICILIA, 58
CHERASCHESE 1904	ACQUI F.C. SSDARL	"EMILIO ROELLA" ERBA NATURALE	23/02/25 14:30	7R CHERASCO	VIA GIOLITTI, 6/A
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	S.D. SAVIO ASTI	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R CARMAGNOLA	CORSO ROMA, 24
OVADESE SSDARL	ALBA CALCIO	GEIRINO	23/02/25 14:30	7R OVADA	STRADA GRILLANO, 2/C
PINEROLO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	BARBIERI	23/02/25 14:30	7R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
PRO DRONERO	GIOVANILE CENTALLO 2006	FILIPPO DRAGO	23/02/25 14:30	7R DRONERO	VIA PASUBIO, 34
VANCHIGLIA 1915	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	23/02/25 14:30	7R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

CAMPIONATO PR PROMOZIONE

GIRONE A			DATA	ORA		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VIRTUS VERCELLI	LIBERAZIONE	23/02/25	14:30	7R OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
ARONA CALCIO	MONTANARO	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	23/02/25	14:30	7R ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
FERIOLO CALCIO	DUFOUR VARALLO	SINTETICO "GALLI"	23/02/25	14:30	7R BAVENO	VIA SEGU'
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	JUVENTUS DOMO	ERALDO FURNO MARCHESE	23/02/25	14:30	7R VALDENGO	VIA LIBERTA' 30
IVREA CALCIO ASD	CAMERI CALCIO	GINO PISTONI	23/02/25	14:30	7R IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	GATTINARA F.C.	FRANCESCO FORMIA	23/02/25	14:30	7R TONENGO - MAZZE'	STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'
ORNAVASSESE	CE.VER.SA.MA BIELLA	COMUNALE	23/02/25	14:30	7R ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
UNION NOVARA	A.S.D. CITTA DI COSSATO	COMUNALE	23/02/25	14:30	7R NOVARA	VIA RUZZANTE
GIRONE B			DATA	ORA		
BARCANOVA CALCIO	VALLORCO	SINTETICO "BARCANOVA"	23/02/25	14:30	7R TORINO	VIA OCCIMIANO 17
BSR GRUGLIASCO ASD	TORINESE 1894 ASD	SINTETICO "COMUNALE"	23/02/25	14:30	7R GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
CAFASSE BALANGERO	CENISIA A R.L.	COMUNALE	23/02/25	15:00	7R CAFASSE	VIA GIANOGLIO, REG. GORETTI
CARRARA 90	LESNA GOLD	SINTETICO "CARRARA 90"	23/02/25	14:30	7R TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
DRUENTINA	POL.AD UNION BB VALLESUSA	ANTONIO MORELLO	23/02/25	14:30	7R DRUENTO	VIA G.DONIZETTI, 14
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	ROSTA CALCIO	SINTETICO "GRANDE TORINO"	23/02/25	14:30	7R RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
V.D.A. CHARVENSOD	LUCENTO	SINTETICO "GUIDO SABA"	23/02/25	14:30	7R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VENARIA REALE	MAPPANESE	SINTETICO "DON MOSSO 4"	23/02/25	14:30	7R VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
GIRONE C			DATA	ORA		
BOVES MDG CUNEO	NARZOLE CALCIO	RENATO BOGGIONE	23/02/25	14:30	7R BOVES	VIA PEVERAGNO, 75
BUSCA 1920 A R.L.	CARIGNANO A.S.D.	NATALE BERARDO	23/02/25	14:30	7R BUSCA	VIA MONTE OLLERO, 12
CAVOUR	ATLETICO RACCONIGI	DENNY	23/02/25	14:30	7R CAVOUR	VIA CAMPO SPORTIVO, 9
MONREGALE CALCIO	INFERNOTTO CALCIO	PIERO GASCO	23/02/25	14:30	7R MONDOVI	VIA BORZINI, 14
MORETTA	PINEROLESE SPORT P.R.P.	SINTETICO "FORNACE"	23/02/25	14:30	7R MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS
PEDONA BORGO S.D.	PANCALIERICASTAGNOLE	COMUNALE	23/02/25	14:30	7R BORGO SAN DALMAZZO	VIA VITTORIO VENETO
SAVIGLIANESE FBC 1919	S.SEBASTIANO	OTTAVIO MORINO	23/02/25	14:30	7R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8

SCARNAFIGI	VILLAFRANCA	COMUNALE "A.GASTALDI"	23/02/25 14:30	7R SCARNAFIGI	VIA XXV APRILE
GIRONE D					
ALBESE CALCIO	SOMMARIVA PERNO	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	23/02/25 14:30	7R ALBA	CORSO NINO BIXIO, 12
ARQUATESE VALLI BORBERA	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "EDOARDO GARRONE"	23/02/25 15:00	7R ARQUATA SCRIVIA	VIA PRATOLUNGO
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	CITTA DI CASALE	MOCCAGATTA	23/02/25 14:30	7R ALESSANDRIA	SPALTO ROVERETO
LUPETTI BIANCHI TRINO	CALCIO NOVESE	ROBERTO PICCO	23/02/25 14:30	7R TRINO	VIALE FRATELLI BRIGNONE 1
POLISPORTIVA GAVIESE 1920	PSG SSDARL	CASTELVERO	23/02/25 14:30	7R CASTELLETTO D'ORBA	VIA LAVAGELLO, 48
SAN GIACOMO CHIERI	CANELLI 1922	FONTANETO N.1	23/02/25 15:00	7R CHIERI	STRADA FONTANETO, 73
SANTOSTEFANESE	CASTELLAZZO B.DA	GIGI POGGIO	23/02/25 14:30	7R SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G
SPARTAK SAN DAMIANO	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	NORINO FAUSONE	23/02/25 14:30	7R SAN DAMIANO D'ASTI	VIA EINAUDI, 7

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE A					
CALCIO VOGOGNA	AGRANO SPORTIVA	BONOMINI	23/02/25 14:30	7R VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
CANNOBIESE 1906	MOMO ATLETICO CALCIO	SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	23/02/25 14:30	7R CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
GRAVELLONA SAN PIETRO	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	BOROLI	23/02/25 14:30	7R GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
QUARONESE	FONDOTOCE	BERTINI	23/02/25 14:30	7R QUARONA	VIA PRATI DELLA VALLE
SERRAVALLESE 1922	CARPIGNANO	SINTETICO "COMUNALE"	23/02/25 14:30	7R ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
SIZZANO	PIEDIMULERA	ALFONSO BIANCHI	23/02/25 14:30	7R SIZZANO	VIA CHIOVINI, 19
VALDUGGIA CALCIO	VIRTUS VILLADOSSOLA	SINTETICO "COMUNALE"	23/02/25 14:30	7R BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
VARZESE	BAGNELLA CALCIO 1972	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
GIRONE B					
BORGOLAVEZZARO	CRESCENTINESE	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R BORGOLAVEZZARO	VIA MORTARA - S.S. 211
CIGLIANO CALCIO	VALLE ELVO	MARIO BASSANINO	23/02/25 14:30	7R CIGLIANO	VIA MONCRIVELLO, 17/BIS
GAGLIANICO C.S.I.	VALLE CERVO ANDORNO	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R GAGLIANICO	VIA NAPOLI
JUNIOR TORRAZZA	SANTHIA 1903	MARIO PEDRALE	23/02/25 14:30	7R TORRAZZA PIEMONTE	ZONA VIGNA - VIA F.COPPI
LA VISCHESI	LIVORNO FERRARIS BIANZE	STEFANO ACCOTTO	23/02/25 14:30	7R VISCHESI	VIA PER STRAMBINO, LOC. OVA

PONDERANO	PRO PALAZZOLO	LUIGI MERONI	23/02/25 14:30	7R PONDERANO	STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8
TRECCATE CALCIO	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R TRECCATE	VIA MEZZANO, 32
VALDILANA BIOGLIESE	TORRI BIELLESI A.S.D.	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R VALLE MOSSO - VALDILANA	FRAZIONE GRASSI

GIRONE C			DATA	ORA	
BOSCONERESE A.S.D.	SPORTIVA NOLESE	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R BOSCONERO	VIA COSTANTINO NIGRA, 98
CALCIO MATHI	SPAZIO TALENT SOCCER	GIACOMO BOSSO	23/02/25 14:30	7R MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
CASELLE CALCIO	AGLIE VALLE SACRA	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	23/02/25 14:30	7R CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	RIVER 1951	POLIVALENTE (EX RUGBY)	23/02/25 14:30	7R AOSTA	REG.TZAMBERLET, CORSO LANCIERI
CIT TURIN LDE	CORIO	SINTETICO "CIT TURIN"	23/02/25 14:30	7R TORINO	CORSO FERRUCCI 63
G.A.R. REBAUDENGO	CIRIE CALCIO 1946	SINTETICO "SEMPIONE"	23/02/25 14:30	7R TORINO	VIA GOTTARDO, 10
RIVER PLAINE	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	INTERCOMUNALE	23/02/25 14:30	7R BRISOGNE	REG. PONTE - LOC. LES ILES
VDL FIANO PLUS	SAN MAURIZIO C.SE	COMUNALE "PLUS CENTER"	23/02/25 14:30	7R FIANO	VIA ARCOUR, 15

GIRONE D			DATA	ORA	
BARRACUDA	BEPPE VIOLA CALCIO	SINTETICO "BARRACUDA"	23/02/25 15:00	7R TORINO	VIA DANDOLO 48/A
BEIBORG	SAN GIORGIO TORINO	TOTTA	23/02/25 14:30	7R BORGARETTO - BEINASCO	VIA FRATELLI CERVI, 8
GIAVENOCOAZZE	SUSA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	23/02/25 14:30	7R GIAVENO	VIA BEALE SNC
KL PERTUSA	CASELETTE	SINTETICO "LINGOTTO"	23/02/25 14:30	7R TORINO	VIA GENOVA, 161
MIRAFIORI A.S.D.	VIANNEY	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	23/02/25 14:30	7R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
ORBASSANO CALCIO	PIANEZZA	COMUNALE "ALDO PORTA"	23/02/25 15:00	7R ORBASSANO	VIA SILONE (EX NAZARIO SAURO)
VENAUS	AVIGLIANESE	COMUNALE	23/02/25 15:00	7R VENAUS	VIA CIRCONVALLAZIONE, 14
VILLARBASSE	OLYMPIC COLLEGNO	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R VILLARBASSE	VIA SAN MARTINO, 1

GIRONE E			DATA	ORA	
BUTTIGLIERESE 95	VILLASTELLONE CARIGNANO	PARCO MAFFEI	23/02/25 14:30	7R BUTTIGLIERA D'ASTI	VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
CANDIOLO	POLISPORTIVA GARINO	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R CANDIOLO	VIA ROMA, 12
CUMIANA SPORT	BRICHERASIO BIBIANA	F.CAMUSSO	23/02/25 14:30	7R CUMIANA	VIA S.GIUSEPPE, 133/6
FOOTBALL CLUB VIGONE	SPORTING CLUB	PEYRANI	23/02/25 14:30	7R VIGONE	VIA SAN FRANCESCO 21

LUSERNA	PRO POLONGHERA	BERTOLOTTO	23/02/25 14:30	7R LUSERNA SAN GIOVANNI	VIA AIRALI, 13
MONCALIERI CALCIO 1953	PEROSA A.S.D.	TESTONA	23/02/25 14:30	7R MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
NICHELINO HESPERIA	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	GIORGIO FERRINI	23/02/25 14:30	7R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
SAN BERNARDO	S.SECONDO A.S.D.	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36

GIRONE F

DATA ORA

AMA BRENTA CEVA	STELLA MARIS	FRANCESCO RIERA	23/02/25 14:30	7R CEVA	VIA AL CAMPO SPORTIVO
BISALTA	MURAZZO	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R CHIUSA PESIO	VIA CIRCONVALLAZIONE VIGNE
MARENE	AREA CALCIO ALBA ROERO	DON AVATaneo	23/02/25 14:30	7R MARENE	VIA PASCHERETTO 3
SALICE	POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	SINTETICO "POCHISSIMO"	23/02/25 18:00	7R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
SAN BENIGNO	TRE VALLI	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R SAN BENIGNO - CUNEO	VIA DELLE MONACHE
SANT ALBANO	VALLE VARAITA CALCIO	DON EANDI	23/02/25 14:30	7R CENTALLO	PIAZZA DON GERBAUDO
VALLE PO	PIAZZA	FELICE CACCIOLATTO	23/02/25 14:30	7R SANFRONT	VIA MONTEBRACCO
VALVERMENAGNA	AZZURRA	FELICE BOSCO	23/02/25 14:30	7R ROBILANTE	VIA DEI FERROVIERI 33

GIRONE G

DATA ORA

ANNONESE	CAPRIATESE	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R CASTELLO D'ANNONE	VIA ROMA, 7/BIS
ASD POL. SPINETTESE 2013	FORTITUDO F.O.	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA	VIA QUARTIERUZZI, 81
ATLETICO ACQUI F.B.C.	DON BOSCO ASTI	SINTETICO "BARISONE"	23/02/25 14:30	7R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	MONFERRATO	"GIGI PISCI"	23/02/25 14:30	7R ALESSANDRIA	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 20
CASALNOCETO A.S.D.	POL. FRUGAROLESE	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R CASALNOCETO	VIA GAVINO LUGANO, 42
COSTIGLIOLE F.C.	SOLERO	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R ISOLA D'ASTI	STRADA ROVERI, S.S.ASTI-ALBA
FELIZZANO 1920	VIGUZZOLESE	P.PENNO	23/02/25 14:30	7R FELIZZANO	VIA MADONNA DELLA FONTE
FULVIUS 1908	SALE	COMUNALE	23/02/25 14:30	7R VALENZA	VIA FONTANILE,VIA BATTEGAZZORE

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

DATA ORA

COMIGNAGO CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R DORMELLETO	VIA FEDERICO TESIO, 7
CRODO	CASTELLETTSE	SAN MARTINO	23/02/25 14:30	5R CRODO	FRAZIONE VERAMPIO

GARGALLO	CASALE CORTE CERRO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
MAGGIORA CALCIO	FC ESIO VERBANIA	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R MAGGIORA	VIA LUIGI CERESOLI
RIVIERA D ORTA	CREVOLESE A.S.D.	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
US PROVIGEZZO	VARALLO POMBIA CALCIO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA
VOLUNTAS SUNA	CIREGGIO	SINTETICO "SUNA"	23/02/25 14:30	5R VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIRONE B			DATA	ORA	
LESSONA CALCIO	MEZZOMERICO CALCIO	GENERALE UBERTALLI	23/02/25 14:30	5R LESSONA	VIA RIMEMBRANZA
LUMELLOGNO	VIRTUS MULINO CERANO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	BETTOLE-GRIGNASCO	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	23/02/25 14:30	5R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
PALESTRO CALCIO	FC VIGLIANO POLISPORTIVA	GIOVANNI MARTANI	23/02/25 14:30	5R PALESTRO	VICOLO PIAVE
PERNATESE 1928	ASD LENTA LOZZOLO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R PERNATE - NOVARA	STRADA OLEGGIO
PRO ROASIO ASD	LA CERVO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R ROASIO	VIA CAMPO SPORTIVO
RIVER SESIA CALCIO	RMANTIN	COMUNALE "FRANCESCO MARZOLO"	23/02/25 14:30	5R RECETTO	VIA FIUME SESIA

GIRONE C			DATA	ORA	
A.S.D. LOCANA	BOLLENGO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R LOCANA	VIA NUSIGLIE
AOSTA CALCIO 511	PONT DONNAS 2021	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R SAINT PIERRE	VIA CORRADO GEX - REG. PRIEURE
ARDOR S. FRANCESCO	VALCHIUSELLA	SINTETICO "DON BONETTO"	23/02/25 14:30	5R SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
ASD AC SANGIUSTESE	GRAND COMBIN	FRANCO CERUTTI	23/02/25 14:30	5R SAN GIUSTO CANAVESE	VIA IV NOVEMBRE, 24
POL. GRAND PARADIS	ATLETICO ROBASSOMERO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R AYMAVILLES	REGIONE LILLAZ
SAINT VINCENT CHATILLON	LA NUOVA LANZESE	PERUCCA	23/02/25 14:30	5R SAINT VINCENT	VIA DELLA STAZIONE
STRAMBINESE 1924	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	GIUSEPPE BERTOTTI	23/02/25 14:30	5R STRAMBINO	VIA 1^ MAGGIO

GIRONE D			DATA	ORA	
BACIGALUPO	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	23/02/25 14:30	5R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
CROCETTA CALCIO ASD	SCIOLZE	SINTETICO "ROVEDA"	23/02/25 14:30	5R TORINO	VIA ROVEDA 34
DORINA	RESISTENZA GRANATA	SINTETICO C11 "IVEST"	23/02/25 14:30	5R TORINO	VIA MASSARI
MARENTINESE	POLISPORTIVA SAN DONATO	GIANFRANCO GIANELLA	23/02/25 14:30	5R MARENTINO	VIA PER MONTALDO

SAN PAOLO TORINO	BORGATA CIT TURIN	SINTETICO "SANTA RITA"	23/02/25 14:30	5R TORINO	VIA TIRRENO 303
SISPORT S.P.A.	CALCIO LEINI	SINTETICO "ALESSIO PARLATO"	23/02/25 14:30	5R TORINO	STRADA DELLE CACCE 38/22
SSD REAL ORIONE V.	COMALA FOOTBALLANDCRICKET	SINTETICO "ZANCANARO"	23/02/25 14:30	5R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A

GIRONE E			DATA	ORA	
BRUNETTA CALCIO	F.C. PIOSSASCHESE ASD	SINTETICO "NITTI"	23/02/25 17:00	5R TORINO	VIA NITTI 6
CHISONE CALCIO	SAN GIORGIO GSD	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R ABBADIA ALPINA - PINEROLO	VIA FONTANINI
PIOSSASCO	PRO COLLEGNO COLLEGNESSE	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R PIOSSASCO	VIA NINO COSTA 22
POL. PARADISO COLLEGNO	CAPRIE GREEN CLUB CSA	SINTETICO "GALVANI"	23/02/25 14:30	5R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
POLISPORTIVA BRUINESE	VILLAR PEROSA	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
ROLETTO VAL NOCE	TETTI FRANCESI RIVALTA	LELLO BARBERA	23/02/25 15:00	5R FROSSASCO	VIA DON R. ASVISIO, 4
S.IGNAZIO SPORT	POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	SINTETICO "NITTI"	23/02/25 15:00	5R TORINO	VIA NITTI 6

GIRONE F			DATA	ORA	
POLISPORT CASTAGNOLE	SOMMARIVESE	COMUNALE	23/02/25 15:00	5R CASTAGNOLE PIEMONTE	STRADA DEL PASCHETTO
POLISPORTIVA MONTATESE	SAN GIUSEPPE RIVA	BEPPE VALSANIA	23/02/25 14:30	5R MONTA'	VIA FERRUCCIO NOVO, 1
PRALORMO	PECETTO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R PRALORMO	VIA POIRINO
SAN LUIGI SANTENA APS	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	CAV. BALDASSARRE TESIO	23/02/25 14:30	5R SANTENA	VIA VITTORIO VENETO, 31
SPORTROERO	ELLEDI FC SSD RL	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	23/02/25 14:30	5R BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
TROFARELLO 1927	LANGA CALCIO	VALENTINO MAZZOLA	23/02/25 14:30	5R TROFARELLO	VIA TORRICELLI 22
VALFENERA	VINOVO SPORT EVENTS	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R VALFENERA	PIAZZA MARCHESATO DI SALUZZO 2

GIRONE G			DATA	ORA	
REVELLO CALCIO	VIRTUS BUSCA 2011	GIOVANNI PEJRONE	21/02/25 21:00	5R REVELLO	PIAZZA PEJRONE, 4
CARRU MAGLIANO ALPI	OLIMPIC SALUZZO 1957	ANTONIO CHIAPELLA	23/02/25 14:30	5R CARRU'	VIA TRINITA 15, LOC. NICOLETTA
GARESSIO	BENESE	EZIO BARBERIS	23/02/25 14:30	5R GARESSIO	VIA CAMPO SPORTIVO
GIOVANILE GENOLA 05	LAGNASCO CALCIO	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R GENOLA	VIA SAN SEBASTIANO
RORETESE 1975	VAL MAIRA	CIRAVEGNA	23/02/25 14:30	5R RORETO - CHERASCO	STRADA MALABAILA
SAN BIAGIO	SPORTING SAVIGLIANO	SINTETICO "COMUNALE"	23/02/25 14:30	5R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE

SAN CHIAFFREDO	CARAGLIO CALCIO	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	23/02/25 14:30	5R BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
GIRONE H					
A.C.BOSCHESE A R.L.	POZZOLESE	COMUNALE	23/02/25 14:30	5R BOSCO MARENCO	STRADA GHIARE
CALLIANO CALCIO	LIBARNA	G.CERRUTI	23/02/25 14:30	5R CALLIANO - LOC. SAN DEFENDENTE	VIA SAN PIETRO
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	ACD PRO MOLARE	BEPPE SPINOLA	23/02/25 14:30	5R CASTELNUOVO SCRIVIA	VIA GRAMSCI, 3
LERMA ASDL	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	DON BOSCO	23/02/25 14:30	5R MORNESE	VIA PAPA GIOVANNI XXIII
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	NIZZA VALLEBELBO	LUNGOTANARO	23/02/25 14:30	5R ASTI	PIAZZALE TRAGHETTO
QUARGNENTO DILETTANTI	MONCALVO CALCIO	FEDERICO ZAIO	23/02/25 14:30	5R QUARGNENTO	VIA SOLERO, 229
TASSAROLO	JUNIOR ASCA	LORENZO E PAOLO PERNIGOTTI	23/02/25 14:30	5R TASSAROLO	VIA VECCHIA NOVI, 4

CAMPIONATO X8 UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A					
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	LA NUOVA LANZESE	COMUNALE	22/02/25 14:30	7R VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
GIAVENOCOAZZE	LUCENTO	SINTETICO "COMUNALE"	23/02/25 10:30	7R GIAVENO	VIA BEALE SNC
SAN MAURIZIO C.SE	G.A.R. REBAUDENGO	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R SAN MAURIZIO CANAVESE	VIA CERETTA INFERIORE 36
SPORTIVA CALTIGNAGA	BORGOSIESIA CALCIO	COMUNALE	22/02/25 15:00	7R FARA NOVARESE	VIA GARIBALDI, 13
GIRONE B					
FORTITUDO F.O.	BEPPE VIOLA CALCIO	COMUNALE	22/02/25 15:00	7R OCCIMIANO	VIA GERBIDA, 8
SALE	VIGUZZOLESE	PITTALUCA	22/02/25 15:30	7R SALE	VIA COLOMBAROLA
CASTELLAZZO B.DA	CENISIA A R.L.	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R CASTELLAZZO BORMIDA	VIA MILITE IGNOTO, 31
MIRAFIORI A.S.D.	ARQUATESE VALLI BORBERA	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	23/02/25 10:30	7R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11

CAMPIONATO 52 CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A					
FUTSAL FUCSIA NIZZA	SAN REMO 72 SRL	PALESTRA C5 "MORINO"	24/02/25 21:30	6R NIZZA MONFERRATO	VIA DON CELI
LEINI 96	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	PALESTRA MAGGIORE	24/02/25 21:00	6R LEINI	VIA VOLPIANO, 38 BIS

ONNISPORT CLUB	FUTSAL BORGO TICINO	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	24/02/25 21:00	6R NICHELINO	VIA CACCIATORI, 21/2
POL LIBERTAS ANTIGNANO	FONTA	PALESTRA C5	24/02/25 21:00	6R ANTIGNANO	VIA GARIBALDI, 4
PRO VERCELLI C5	FUTSAL BUSCA	PALESTRA C5 BERTINETTI	24/02/25 21:00	6R VERCELLI	VIA DEGLI ZUAVI, 1
REAL SCORPION	LISONDRIA	PALESTRA C5 "COMUNALE"	24/02/25 21:00	6R CARAVINO	PIAZZA SANDRO PERTINI
VALDOSTANA	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALESTRA "PALAIS DE SPORT"	24/02/25 21:15	6R AYMAYILLES	LOC. CLOS SAVIN 30

CAMPIONATO 5P CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A			DATA	ORA	
ROMENTINO C5 ASD	COSSATESE	PALESTRA C5 "BIAGIO PASCAL"	22/02/25 20:30	2R ROMENTINO	STRADA PROV. PER NOVARA, 4
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	NOVARA CALCIO A 5	PALAIS SAINT VINCENT	24/02/25 21:00	2R SAINT VINCENT	VIA TRENTO, 7
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	CAVAGLIA	SINTETICO C5 "LUIGI BOSIO"	24/02/25 21:30	2R SETTIMO TORINESE	VIA G.FERRARIS 37
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL A.S.D.	STEAUA TORINO	PALA CELESTINO SARTORIO	24/02/25 21:00	2R NOVARA	VIA VERDI, 26

GIRONE B			DATA	ORA	
SANTANNA A.S.D.	AURORA SAN GILLIO	SINTETICO C5 SANT'ANNA 1	23/02/25 18:00	2R TORINO	VIA BRIONE 40
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	VALLE STURA CALCIO	PALESTRA COMUNALE	24/02/25 21:15	2R CAFASSE	VIA DOTT. MILONE,8
LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	SALUZZO	SINTETICO C5	24/02/25 21:00	2R GROSSO	VIA CORIO 8
SPORTING LG S.S.D. A RL	ACADEMY VENARIA FUTSAL	SINTETICO C5	24/02/25 20:45	2R VILLARBASSE	VIA SAN MARTINO 1
SPORTING ORBASSANO SSDARL	REAL CIRIE FUTSAL A.S.D.	PALESTRA C5 "ALDO MORO"	24/02/25 21:45	2R BRUINO	VIA SAN ROCCO 8

GIRONE C			DATA	ORA	
CSF V-MAT C 5	L&D MONFERRATO ADVENTURES	PALASPORT	22/02/25 18:00	2R CARMAGNOLA	CORSO ROMA 24
FUTSALESI CASALE A.S.D	AREA CALCIO ALBA ROERO	PALESTRA C5	22/02/25 19:00	2R VILLANOVA MONFERRATO	VIA ALESSANDRIA
MONGARDINO FUTSAL CLUB	BUTTIGLIERESE 95	PALESTRA COMUNALE	23/02/25 20:00	2R ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
POLISPORTIVA GARINO	CANTARANA C5	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	24/02/25 21:15	2R NICHELINO	VIA CACCIATORI, 21/2

CAMPIONATO X5 REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
----------	--	--	------	-----	--

ELLEDI FC SSD RL	ATLETICO TAURINENSE	PALASPORT	21/02/25 21:00	6R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5
LISONDRIA	SAN REMIGIO	PALESTRA CAMPO ATLETICA	22/02/25 19:30	6R ALESSANDRIA	VIA MASSOBRIO 28
AURORA NICHELINO	SANTA RITA FUTSAL	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	23/02/25 21:00	6R NICHELINO	VIA CACCIATORI, 21/2
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	CIGLIANO CALCIO	PALAZZETTO "DORDO"	23/02/25 21:00	6R PEVERAGNO	VIA DELLO SPORT, REG. MICLET
LEINI 96	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALESTRA MAGGIORE	23/02/25 21:00	6R LEINI	VIA VOLPIANO, 38 BIS
U.S. SAINT PIERRE	ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	PALESTRA "PALAIS DE SPORT"	23/02/25 18:00	6R AYMAVILLES	LOC. CLOS SAVIN 30

CAMPIONATO FR ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	ACF BIELLESE	SINTETICO "SAGLIETTI"	23/02/25 17:15	4R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
CIT TURIN LDE	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	SINTETICO "CIT TURIN"	23/02/25 17:00	4R TORINO	CORSO FERRUCCI 63
FOOT BALL CLUB RIVESE	TORINO WOMEN	COMUNALE	23/02/25 14:30	4R BURIASCO	VIA DEL CIMITERO
TORINO F.C. S.P.A.	UNION NOVARA	SINTETICO "PASSO BUOLE B"	23/02/25 15:00	4R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B

CAMPIONATO FP PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
CASELLE CALCIO	GRAVELLONA SAN PIETRO	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	23/02/25 18:00	4R CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
SAN GIORGIO GSD	MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	SPINELLI	23/02/25 14:30	4R BEINASCO	VIA SERAFINO 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	ACCADEMIA TORINO CALCIO	AUGUSTO BARBASSO	23/02/25 14:30	4R VILLASTELLONE	CORSO SAVONA 58

CAMPIONATO JF JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN BOYS E GIRLS CALCIO		"AGAPE - EX CASERMETTE"	22/02/25 15:00	4R ALESSANDRIA	VIA G. FALCONE, 43
BAVENO STRESA SSD A RL	MONCALIERI CALCIO 1953	SINTETICO "GALLI"	22/02/25 15:00	4R BAVENO	VIA SEGU'
BOLLENGO	CIT TURIN LDE	GIACOMO GAGLIONE	22/02/25 16:00	4R BOLLENGO	VIA BIELLA
BUTTIGLIERESE 95	BULE'BELLINZAGO	PARCO MAFFEI	22/02/25 15:00	4R BUTTIGLIERA D'ASTI	VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
TORINO F.C. S.P.A.	ACCADEMIA TORINO CALCIO	SINTETICO "PASSO BUOLE B"	23/02/25 17:20	4R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B

CAMPIONATO J5 UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

GIRONE A			DATA	ORA	
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALANOVARELLO	22/02/25	16:00	6R GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI, 2
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	SERMIG	SINTETICO C5 "LUIGI BOSIO"	22/02/25	14:30	6R SETTIMO TORINESE VIA G.FERRARIS 37
VENARIA REALE	TOP FIVE S.R.L.	PALESTRA COMUNALE	22/02/25	19:00	6R CAFASSE VIA DOTT. MILONE, 8
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	SANTANNA A.S.D.	PALESTRA "SPORTING HOUSE"	23/02/25	11:00	6R LA CASSA VIA COLVERSO

GIRONE B			DATA	ORA	
SALUZZO	AURORA NICHELINO	PALESTRA C5 "EINAUDI"	22/02/25	18:15	6R SALUZZO VIA CORRADO SEGRE, 10
SPORTROERO	POLISPORTIVA PASTA	PALESTRA COMUNALE C5	22/02/25	16:00	6R MONTICELLO D'ALBA VIA MARIO NANTIAT, 2
ATLETICO TAURINENSE	LISONDRIA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	23/02/25	12:00	6R GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53
FUTSAL SAVIGLIANO	ITAR FUTSAL	PALA MARENCO	23/02/25	11:30	6R SAVIGLIANO VIA GIOLITTI 1

• SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO BR ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	BORGOSIESIA CALCIO	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	22/02/25	14:30	7R BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BIELLESE 1902	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	SINTETICO "53° FANTERIA"	22/02/25	14:30	7R BIELLA CORSO 53° FANTERIA
BRIGA	BAVENO STRESA SSD A RL	COMUNALE	22/02/25	15:00	7R BRIGA NOVARESE VIA ROMA, 63
JUVENTUS DOMO	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	22/02/25	16:30	7R DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI, 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	GOZZANO S.S.D.AR.L.	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	22/02/25	14:30	7R OLEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 9
S.FRANCESCO	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "AL CENTRO"	22/02/25	17:00	7R VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8
VOLPIANO PIANESE	NOVAROMENTIN SRL	SINTETICO "BERTOLOTTI"	22/02/25	17:00	7R VOLPIANO VIA SAN GRATO, 5

GIRONE B			DATA	ORA	
BARCANOVA CALCIO	CALCIO SETTIMO	SINTETICO "BARCANOVA"	22/02/25	15:00	7R TORINO VIA OCCIMIANO 17
BORGARO NOBIS 1965	PIANEZZA	SINTETICO "MAGGIONI"	22/02/25	17:00	7R BORGARO TORINESE VIA S.CRISTINA 9

LASCARIS 1954 ASD	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO "SOFFIETTI B"	22/02/25 14:30	7R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
PONTDONNAZHONARNADAVANCO	GASSINOSANRAFFAELE	COMUNALE	22/02/25 15:00	7R ISSOGNE	FRAZIONE LES GARINNES, 10
QUINCINETTO TAVAGNASCO	ATLETICO C.B.L.	GIOVANNI CIPRIANO	22/02/25 15:00	7R QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	PRO EUREKA	SINTETICO "GRANDE TORINO"	22/02/25 15:00	7R RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	AYGREVILLE CALCIO	SINTETICO "ZANCANARO"	22/02/25 16:00	7R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A

GIRONE C

DATA ORA

ALMESE CALCIO	ROSTA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	22/02/25 14:30	7R GIAVENO	VIA BEALE SNC
ALPIGNANO	LUCENTO	ALLENDE - ERBA NATURALE	22/02/25 15:00	7R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CHISOLA CALCIO	VINOVO SPORT EVENTS	SINTETICO "DINO MAROLA"	22/02/25 18:00	7R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
MIRAFIORI A.S.D.	OLYMPIC COLLEGNO	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	22/02/25 19:15	7R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
NICHELINO HESPERIA	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	GIORGIO FERRINI	22/02/25 15:30	7R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
SPAZIO TALENT SOCCER	CUMIANA SPORT	SINTETICO "PELLERINA 1"	22/02/25 17:00	7R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
VANCHIGLIA 1915	VIANNEY	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	22/02/25 16:15	7R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE D

DATA ORA

ALBA CALCIO	AREA CALCIO ALBA ROERO	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	22/02/25 15:00	7R ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
BUSCA 1920 A R.L.	SAVIGLIANESE FBC 1919	NATALE BERARDO	22/02/25 17:00	7R BUSCA	VIA MONTE OLLERO, 12
CARIGNANO A.S.D.	A.C.CUNEO 1905 OLMO	COMUNALE	22/02/25 15:00	7R CARIGNANO	REGIONE GARAVELLA
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	PINEROLO	COMUNALE	22/02/25 15:00	7R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	CHERASCHESE 1904	SINTETICO "POCHISSIMO"	22/02/25 17:30	7R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
SALUZZO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	22/02/25 15:00	7R SALUZZO	VIA DELLA CROCE, 61/E

GIRONE E

DATA ORA

ACCADEMIA CASALE A R.L.	CALCIO NOVESE	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	22/02/25 15:00	7R CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ACQUI F.C. SSDARL	FULVIUS 1908	SINTETICO "BARISONE"	22/02/25 14:30	7R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "CAVORETTO"	22/02/25 17:30	7R TORINO	CORSO SICILIA, 58
CHIERI	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	22/02/25 15:00	7R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	RENATO CATTANEO	22/02/25 15:00	7R ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33

SPARTAK SAN DAMIANO	ASTI	SINTETICO "EINAUDI"	22/02/25 15:00	7R SAN DAMIANO D'ASTI	VIA EINAUDI
UNION NOVARA	OVADESE SSDARL	COMUNALE	22/02/25 15:00	7R NOVARA	VIA RUZZANTE

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
ARONA CALCIO	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "MONTE NERO"	23/02/25 10:30	7R ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BAVENO STRESA SSD A RL	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "GALLI"	23/02/25 10:30	7R BAVENO	VIA SEGU'
CAMERI CALCIO	VERBANIA CALCIO	G.PAGGI	23/02/25 10:30	7R CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO
GOZZANO S.S.D.AR.L.	A.S.D. CITTA DI COSSATO	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
GRAVELLONA SAN PIETRO	UNION NOVARA	LUCCHINI	23/02/25 10:30	7R GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
IVREA CALCIO ASD	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	GINO PISTONI	23/02/25 10:30	7R IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
NOVAROMENTIN SRL	BIELLESE 1902	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	23/02/25 10:30	7R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
GIRONE B			DATA	ORA	
ATLETICO C.B.L.	VENARIA REALE	GIACOMO BOSSO	23/02/25 10:30	7R MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
CASELLE CALCIO	BORGARO NOBIS 1965	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	23/02/25 10:30	7R CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
PIANEZZA	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	SINTETICO "COMUNALE B"	23/02/25 11:00	7R PIANEZZA	VIA FERRARI 3
POL. GRAND PARADIS	LASCARIS 1954 ASD	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R AYMAVILLES	REGIONE LILLAZ
PRO EUREKA	DRUENTINA	SINTETICO - G. SATTIN "A"	23/02/25 10:30	7R SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
V.D.A. CHARVENSOD	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "GUIDO SABA"	23/02/25 11:00	7R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "ZANCANARO"	23/02/25 11:00	7R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A
GIRONE C			DATA	ORA	
ALPIGNANO	GASSINOSANRAFFAELE	ALLENDE - ERBA NATURALE	23/02/25 10:30	7R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	23/02/25 10:30	7R SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	LUCENTO	SINTETICO "CAVORETTO"	23/02/25 11:00	7R TORINO	CORSO SICILIA, 58
POL. PARADISO COLLEGNO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "GALVANI"	23/02/25 10:30	7R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
SPAZIO TALENT SOCCER	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "PELLERINA 1"	23/02/25 14:30	7R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106

VANCHIGLIA 1915	ROSTA CALCIO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	23/02/25 10:30	7R TORINO	VIA E. RAGAZZONI, 2
GIRONE D					
A.C. CUNEO 1905 OLMO	GIOVANILE CENTALLO 2006	COMUNALE "OLMO 1"	23/02/25 10:30	7R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
BOVES MDG CUNEO	BUSCA 1920 A R.L.	RENATO BOGGIONE	23/02/25 10:30	7R BOVES	VIA PEVERAGNO, 75
CHERASCHESE 1904	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SINTETICO "ROELLA"	23/02/25 10:30	7R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
PINEROLO	PINEROLESE SPORT P.R.P.	BARBIERI	23/02/25 10:30	7R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
SALUZZO	CHISONE CALCIO	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	23/02/25 10:30	7R SALUZZO	VIA DELLA CROCE, 61/E
SAVIGLIANESE FBC 1919	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R CAVALLERMAGGIORE	VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO
VALLE PO	CARAGLIO CALCIO	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R PAESANA	VIA NAZIONALE 4

GIRONE E					
MONCALIERI CALCIO 1953	CHIERI	TESTONA	22/02/25 17:00	7R MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
ACCADEMIA CASALE A R.L.	ALBA CALCIO	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	23/02/25 10:30	7R CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ACQUI F.C. SSDARL	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "BARISONE"	23/02/25 10:30	7R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	23/02/25 10:30	7R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
NICHELINO HESPERIA	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	GIORGIO FERRINI	23/02/25 10:30	7R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
OVADESE SSDARL	ASTI	MOCCAGATTA	23/02/25 10:30	7R OVADA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1
PSG SSDARL	CHISOLA CALCIO	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	23/02/25 17:30	7R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE A					
A.S.D. CITTA DI COSSATO	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	FAUSTO BERTOLONE	23/02/25 10:30	7R MOTTALCIATA	VIA MORICCO, 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	23/02/25 10:30	7R BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BIELLESE 1902	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "53° FANTERIA"	23/02/25 10:30	7R BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
BULE'BELLINZAGO	NOVAROMENTIN SRL	COMUNALE - ERBA NATURALE	23/02/25 10:30	7R BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	GRAVELLONA SAN PIETRO	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
VERBANIA CALCIO	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
1924 SUNO F.C.D.	GOZZANO S.S.D.AR.L.	COMUNALE	23/02/25 15:00	7R SUNO	VIALE VOLI, 6

GIRONE B			DATA	ORA		
BORGARO NOBIS 1965	PRO EUREKA	SINTETICO "MAGGIONI"	23/02/25	10:30	7R BORGARO TORINESE	VIA S.CRISTINA 9
DRUENTINA	ALPIGNANO	ANTONIO MORELLO	23/02/25	10:30	7R DRUENTO	VIA G.DONIZETTI, 14
LASCARIS 1954 ASD	IVREA CALCIO ASD	SINTETICO "SOFFIETTI B"	23/02/25	10:00	7R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
MAPPANESE	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	COMUNALE "A"	23/02/25	10:30	7R MAPPANO	VIA GALVANI, 48
QUINCINETTO TAVAGNASCO	ATLETICO C.B.L.	GIOVANNI CIPRIANO	23/02/25	10:30	7R QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	PIANEZZA	SINTETICO "GRANDE TORINO"	23/02/25	10:30	7R RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
VOLPIANO PIANESE	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO "BERTOLOTTI"	23/02/25	11:00	7R VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5

GIRONE C			DATA	ORA		
ACADEMY VANCHIGLIA	BEIBORG	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	23/02/25	15:00	7R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
BEPPE VIOLA CALCIO	BSR GRUGLIASCO ASD	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	23/02/25	11:00	7R TORINO	VIA PALATUCCI 12
CHISOLA CALCIO	SPAZIO TALENT SOCCER	SINTETICO "DINO MAROLA"	23/02/25	10:30	7R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
LUCENTO	CENISIA A R.L.	SINTETICO "RICONDA"	23/02/25	10:30	7R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
MIRAFIORI A.S.D.	TETTI FRANCESI RIVALTA	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	23/02/25	11:00	7R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
POLISPORTIVA BRUINESE	NICHELINO HESPERIA	COMUNALE	23/02/25	10:30	7R BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	23/02/25	11:00	7R TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78

GIRONE D			DATA	ORA		
ALBA CALCIO	POLISPORTIVA GARINO	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	23/02/25	10:30	7R ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	23/02/25	10:30	7R BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
BUSCA 1920 A R.L.	CHERASCHESE 1904	NATALE BERARDO	23/02/25	10:30	7R BUSCA	VIA MONTE OLLERO, 12
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	PEDONA BORGO S.D.	COMUNALE	23/02/25	10:00	7R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	MOREVILLA	SINTETICO "POCHISSIMO"	23/02/25	10:00	7R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	VINOVO SPORT EVENTS	SINTETICO "COMUNALE"	23/02/25	10:30	7R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
SAVIGLIANESE FBC 1919	PINEROLO	OTTAVIO MORINO	23/02/25	10:30	7R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8

GIRONE E			DATA	ORA		
----------	--	--	------	-----	--	--

ASTI	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "BOSIA 2"	23/02/25 10:30	7R ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
CALCIO NOVESE	CANELLI 1922	SINTETICO "SAN MARZIANO"	23/02/25 10:30	7R NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
CARROSIO CALCIO	ACCADEMIA CASALE A R.L.	IVANO TRAVERSO	23/02/25 10:30	7R CARROSIO	VIA CAMPO SPORTIVO
CHIERI	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	23/02/25 10:30	7R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	ACQUI F.C. SSDARL	RENATO CATTANEO	23/02/25 10:30	7R ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33
PSG SSDARL	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	"GARRONE" - CAMPO A	23/02/25 10:30	7R RIVA PRESSO CHIERI	VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11
SCA ASTI	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	COMUNALE	23/02/25 10:30	7R CASTELL'ALFERO	VIA CASALE, 97

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
BIELLESE 1902	VIRTUS VERCELLI	SINTETICO "53° FANTERIA"	22/02/25 17:30	1R BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
BULE'BELLINZAGO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	COMUNALE - ERBA NATURALE	22/02/25 15:00	1R BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	COMUNALE	23/02/25 15:00	1R BANCHETTE	VIA ROMA
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	A.S.D. CITTA DI COSSATO	COMUNALE	23/02/25 10:30	1R VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
JUVENTUS DOMO	NOVAROMENTIN SRL	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	23/02/25 15:00	1R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	COMUNALE	23/02/25 17:00	1R NOVARA	VIA ARDEMAGNI
1924 SUNO F.C.D.	BAVENO STRESA SSD A RL	COMUNALE	23/02/25 15:00	1R SUNO	VIALE VOLI, 6

GIRONE B			DATA	ORA	
PRO EUREKA	CALCIO SETTIMO	SINTETICO - G. SATTIN "A"	22/02/25 17:00	1R SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
VOLPIANO PIANESE	AOSTA CALCIO 511	SINTETICO "BERTOLOTTI"	22/02/25 14:30	1R VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
ATLETICO C.B.L.	CIRIE CALCIO 1946	COMUNALE	23/02/25 15:00	1R CAFASSE	VIA GIANOGLIO, REG. GORETTI
AYGREVILLE CALCIO	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO "GRAND COMBIN"	23/02/25 10:30	1R ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
PIANEZZA	BORGARO NOBIS 1965	SINTETICO "COMUNALE B"	23/02/25 17:00	1R PIANEZZA	VIA FERRARI 3
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO "GRANDE TORINO"	23/02/25 14:30	1R RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
RIVER PLAINE	QUINCINETTO TAVAGNASCO	COMUNALE	23/02/25 15:00	1R NUS	VIA CIRCONVALLAZIONE

GIRONE C			DATA	ORA	
----------	--	--	------	-----	--

BSR GRUGLIASCO ASD	CASELETTE	SINTETICO "COMUNALE"	22/02/25 16:15	1R GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
CHIERI	ALPIGNANO	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	22/02/25 17:30	1R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	BEIBORG	BENDINI	22/02/25 15:00	1R COLLEGNO	VIA ANTICA DI RIVOLI, 15
VINOVO SPORT EVENTS	CENISIA A R.L.	SINTETICO "DINO MAROLA"	22/02/25 16:30	1R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
LUCENTO	POLISPORTIVA BRUINESE	SINTETICO "RICONDA"	23/02/25 17:00	1R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
SPAZIO TALENT SOCCER	PINEROLO	SINTETICO "PELLERINA 1"	23/02/25 10:15	1R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
VANCHIGLIA 1915	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	23/02/25 17:00	1R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE D			DATA	ORA	
BUSCA 1920 A R.L.	CHERASCHESE 1904	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	22/02/25 16:30	1R BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "POCHISSIMO"	22/02/25 17:30	1R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	ALBESE CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	22/02/25 17:00	1R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
SAVIGLIANESE FBC 1919	PANCALIERICASTAGNOLE	OTTAVIO MORINO	22/02/25 15:30	1R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
AREA CALCIO ALBA ROERO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SINTETICO "SAGLIETTI"	23/02/25 14:30	1R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
MOREVILLA	BISALTA	SINTETICO "FORNACE"	23/02/25 14:30	1R MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS
SALICE	ALBA CALCIO	COMUNALE	23/02/25 15:00	1R SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO

GIRONE E			DATA	ORA	
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	ACQUI F.C. SSDARL	COMUNALE	22/02/25 15:00	1R MANDROGNE - ALESSANDRIA	STRADA RAGGI 8
SISPORT S.P.A.	ACCADEMIA CASALE A R.L.	SINTETICO "ALESSIO PARLATO"	22/02/25 14:15	1R TORINO	STRADA DELLE CACCE 38/22
ASTI	G.A.R. REBAUDENGO	SINTETICO "BOSIA 2"	23/02/25 15:00	1R ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
CHISOLA CALCIO	CARRARA 90	SINTETICO "DINO MAROLA"	23/02/25 16:00	1R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
PSG SSDARL	TORINESE 1894 ASD	PIERO DE PAOLI	23/02/25 10:30	1R CHIERI	VIA S. SILVESTRO
SCA ASTI	CAPRIATESE	COMUNALE	23/02/25 14:30	1R CASTELL'ALFERO	VIA CASALE, 97
VIRTUS CENISIA	SAN LUIGI SANTENA APS	SINTETICO "CENISIA"	23/02/25 9:20	1R TORINO	VIA REVELLO

CAMPIONATO 54 UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
AOSTA CALCIO 511	FONTA	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	22/02/25 17:00	6R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO

C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE L 84 S.S.D. S.R.L.	PALANOVARELLO	22/02/25 19:00	6R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI, 2
U.S. BORGONUOVO SETTIMO FUTSAL CLUB SANTHIA	SINTETICO C5 "LUIGI BOSIO"	22/02/25 16:00	6R SETTIMO TORINESE	VIA G.FERRARIS 37

GIRONE B		DATA	ORA	
AVIS ISOLA	ATLETICO TAURINENSE	22/02/25 19:30	6R ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
ELLEDI FC SSD RL	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	22/02/25 18:00	6R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5
SANTANNA A.S.D.	POLISPORTIVA PASTA	22/02/25 15:30	6R TORINO	VIA BRIONE 40
TOP FIVE S.R.L.	ORANGE FUTSAL ASTI	24/02/25 18:45	6R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53

CAMPIONATO 66 UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A		DATA	ORA	
AOSTA CALCIO 511	SERMIG	23/02/25 18:00	6R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO
CH4 SPORTING CLUB	ATLETICO TAURINENSE	23/02/25 15:00	6R TORINO	VIA TROFARELLA, 10
L 84 S.S.D. S.R.L.	CASTELLAMONTE CALCIO A5	23/02/25 16:30	6R BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B

GIRONE B		DATA	ORA	
CDM FUTSAL 13	ORANGE FUTSAL ASTI	22/02/25 18:00	6R CAMPO LIGURE	VIA SAN MICHELE, 32
ELLEDI FC SSD RL	CANTARANA C5	23/02/25 15:00	6R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5
POLISPORTIVA PASTA	TOP FIVE S.R.L.	23/02/25 16:00	6R PASTA - RIVALTA DI TORINO	VIA DEI CAMPI 8

CAMPIONATO YR UNDER 17 FEMMINILE INTERREG.LE

GIRONE A		DATA	ORA	
PARMA CALCIO 1913 13	MILAN SPA 13	21/02/25 18:00	2A NOCETO	VIA ALBERTO SORDI, 1
INTER 13	GENOA CRICKET 13	22/02/25 16:00	2A MILANO	VIA CAMILLO SBBARBARO, 5/7
TORINO F.C. S.P.A.	SAMPDORIA 13	22/02/25 17:20	2A TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
JUVENTUS F.C. SPA	RHODENSE	23/02/25 14:30	2A GARINO - VINOVO	VIA SOTTI 22

CAMPIONATO YU UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

GIRONE A			DATA	ORA	
JUVENTUS F.C. SPA	PRO SESTO 13	SINTETICO "GARINO"	22/02/25	16:00	2A GARINO - VINOVO VIA SOTTI 22
SEDRIANO	13 GENOA CRICKET 13	C.S. KENNEDY	22/02/25	17:00	2A BAREGGIO VIA FALCONE
ACCADEMIA TORINO CALCIO	TORINO F.C. S.P.A.	SINTETICO "ATI CUS"	23/02/25	16:45	2A GRUGLIASCO VIA MILANO 61
COMO WOMEN	SAMPDORIA 13	C.S. COMUNALE	23/02/25	10:00	2A TURATE VIA MILANO, 19

CAMPIONATO BF UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A			DATA	ORA	
CIT TURIN LDE	SQ.B ACCADEMIA TORINO CALCIO	SINTETICO "CIT TURIN"	22/02/25	16:30	2A TORINO CORSO FERRUCCI 63
INDEPENDIENTE IVREA	AOSTA CALCIO 511	SQ.B COMUNALE	22/02/25	14:30	2A CASCINETTE D'IVREA VIA PIETRO CROTTA,144
QUARONESE	AURORA CALCIO FEMMINILE	BERTINI	22/02/25	14:30	2A QUARONA VIA PRATI DELLA VALLE
VENARIA REALE	ACADEMY PRO VERCELLI	SINTETICO "DON MOSSO 4"	22/02/25	17:00	2A VENARIA REALE VIA S.MARCHESE

GIRONE B			DATA	ORA	
ACCADEMIA TORINO CALCSQ.B	MONCALIERI CALCIO 1953	SINTETICO "ATI CUS"	22/02/25	18:00	2A GRUGLIASCO VIA MILANO 61
ELLEDI FC SSD RL	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	GIORGIO DEMICHELIS	22/02/25	15:00	2A SALSASIO - CARMAGNOLA VIA MUSSETTI, 22
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	SCA ASTI	SINTETICO "PARCO GIOVENTU"	22/02/25	17:00	2A CUNEO VIA PORTA MONDOVI 15

CAMPIONATO UX UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A			DATA	ORA	
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	MONCALIERI CALCIO 1953	"AGAPE - EX CASERMETTE"	22/02/25	15:00	2A ALESSANDRIA VIA G. FALCONE, 43
BOYS E GIRLS CALCIO	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	COMUNALE	22/02/25	16:00	2A TAGLIOLO MONFERRATO LOCALITA' MOISETTA
BUTTIGLIERESE 95	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	PARCO MAFFEI	23/02/25	10:30	2A BUTTIGLIERA D'ASTI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
DEORTONA CALCIO GIOVANILE	ASD PINEROLO WOMEN	ENRICO CUCCHI	23/02/25	10:30	2A TORTONA VIA S.FERRARI 12

GIRONE B			DATA	ORA	
UNION NOVARA	PONDERANO	COMUNALE	22/02/25	14:30	2A SAN PIETRO MOSEZZO VIA ROMA 1

BAVENO STRESA SSD A RL	QUARONESE	SINTETICO "GALLI"	23/02/25 17:30	2A BAVENO	VIA SEGU'
BULE'BELLINZAGO	SANTALESSANDRO ANSPI ASD	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO	23/02/25 10:00	2A BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI 100
MAPPANESE	ACADEMY PRO VERCELLI	SINTETICO ADB "COMUNALE B"	23/02/25 17:30	2A MAPPANO	VIA GALVANI, 48
GIRONE C			DATA	ORA	
REAL 909	SCA ASTI	SINTETICO ADB C9 "REALE MUTUA	22/02/25 14:00	2A TORINO	CORSO AGNELLI, 129
VENARIA REALE	SAN GIORGIO GSD	SINTETICO "DON MOSSO 4"	22/02/25 17:00	2A VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
CIT TURIN LDE	AOSTA CALCIO 511	SQ.B SINTETICO "CIT TURIN"	23/02/25 14:30	2A TORINO	CORSO FERRUCCI 63
INDEPENDIENTE IVREA	AURORA CALCIO FEMMINILE	COMUNALE	23/02/25 15:00	2A CASCINETTE D'IVREA	VIA PIETRO CROTTA,144

PUBBLICATO IN TORINO IL 13 FEBBRAIO 2025

 *
 * UNDER 15 FEMMINILE FASE 2 GIRONO: A *
 *

-----I		-----I	
I ANDATA: 16/02/25 !	! RITORNO: 6/04/25 I	I ANDATA: 16/03/25 !	! RITORNO: 11/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	1 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	5 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- BOYS E GIRLS CALCIO I	I ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- BOYS E GIRLS CALCIO I
I ASD PINEROLO WOMEN	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN I	I ASD PINEROLO WOMEN	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L. I
I FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- DERTONA CALCIO GIOVANILE I	I BUTTIGLIERESE 95	- DERTONA CALCIO GIOVANILE I
I MONCALIERI CALCIO 1953	- BUTTIGLIERESE 95 I	I MONCALIERI CALCIO 1953	- ALBA BRA WOMEN A.S.D. I
-----I		-----I	
I ANDATA: 23/02/25 !	! RITORNO: 13/04/25 I	I ANDATA: 23/03/25 !	! RITORNO: 18/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	2 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	6 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- MONCALIERI CALCIO 1953 I	I ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN I
I BOYS E GIRLS CALCIO	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L. I	I ASD PINEROLO WOMEN	- BUTTIGLIERESE 95 I
I BUTTIGLIERESE 95	- ALBA BRA WOMEN A.S.D. I	I BOYS E GIRLS CALCIO	- DERTONA CALCIO GIOVANILE I
I DERTONA CALCIO GIOVANILE	- ASD PINEROLO WOMEN I	I FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- MONCALIERI CALCIO 1953 I
-----I		-----I	
I ANDATA: 2/03/25 !	! RITORNO: 27/04/25 I	I ANDATA: 30/03/25 !	! RITORNO: 25/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	3 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	7 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I ASD PINEROLO WOMEN	- BOYS E GIRLS CALCIO I	I ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L. I
I BUTTIGLIERESE 95	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN I	I BUTTIGLIERESE 95	- BOYS E GIRLS CALCIO I
I FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- ALBA BRA WOMEN A.S.D. I	I DERTONA CALCIO GIOVANILE	- ALBA BRA WOMEN A.S.D. I
I MONCALIERI CALCIO 1953	- DERTONA CALCIO GIOVANILE I	I MONCALIERI CALCIO 1953	- ASD PINEROLO WOMEN I
-----I		-----I	
I ANDATA: 9/03/25 !	! RITORNO: 4/05/25 I		
I ORE...: 10:30 !	4 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I		
-----I			
I ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ASD PINEROLO WOMEN I		
I BOYS E GIRLS CALCIO	- MONCALIERI CALCIO 1953 I		
I DERTONA CALCIO GIOVANILE	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN I		
I FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- BUTTIGLIERESE 95 I		
-----I			

-----		*-----*				
COMITATO		** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **				
PIEMONTE V.AOSTA		** UNDER 15 FEMMINILE FASE 2 GIRONE: A				
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	1262	COMUNALE	POCAPAGLIA	SAB 15:00	FRAZ. MACELLAI	
ASD PINEROLO WOMEN	414	BARBIERI	PINEROLO	SAB 17:30	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6	
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	229	SINTETICO "PARCO GIOVENTU"	CUNEO	SAB 17:00	VIA PORTA MONDOVI 15	
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	3599	"AGAPE - EX CASERMETTE"	ALESSANDRIA	SAB 15:00	VIA G. FALCONE, 43	
BOYS E GIRLS CALCIO	2001	COMUNALE	TAGLIOLO MONFERRATO	SAB 16:00	LOCALITA' MOISETTA	
DEORTONA CALCIO GIOVANILE	553	ENRICO CUCCHI	TORTONA		VIA S.FERRARI 12	
MONCALIERI CALCIO 1953	340	TESTONA	MONCALIERI - LOC. TESTONA	SAB 17:00	VIA F. CONFALONIERI, 9	
BUTTIGLIERESE 95	1504	PARCO MAFFEI	BUTTIGLIERA D'ASTI		VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103	

 *
 * UNDER 15 FEMMINILE FASE 2 GIRONO: B *
 *

-----		-----	
I ANDATA: 16/02/25 !	! RITORNO: 6/04/25 I	I ANDATA: 16/03/25 !	! RITORNO: 11/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	1 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	5 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I ACADEMY PRO VERCELLI	- BAVENO STRESA SSD A RL	I I MAPPANESE	- BULE'BELLINZAGO I
I PONDERANO	- MAPPANESE	I I PONDERANO	- ACADEMY PRO VERCELLI I
I QUARONESE	- BULE'BELLINZAGO	I I SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- QUARONESE I
I SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- UNION NOVARA	I I UNION NOVARA	- BAVENO STRESA SSD A RL I
-----		-----	
I ANDATA: 23/02/25 !	! RITORNO: 13/04/25 I	I ANDATA: 23/03/25 !	! RITORNO: 18/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	2 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	6 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I BAVENO STRESA SSD A RL	- QUARONESE	I I ACADEMY PRO VERCELLI	- UNION NOVARA I
I BULE'BELLINZAGO	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD	I I BAVENO STRESA SSD A RL	- BULE'BELLINZAGO I
I MAPPANESE	- ACADEMY PRO VERCELLI	I I QUARONESE	- PONDERANO I
I UNION NOVARA	- PONDERANO	I I SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- MAPPANESE I
-----		-----	
I ANDATA: 2/03/25 !	! RITORNO: 27/04/25 I	I ANDATA: 30/03/25 !	! RITORNO: 25/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	3 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	7 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I MAPPANESE	- UNION NOVARA	I I BULE'BELLINZAGO	- ACADEMY PRO VERCELLI I
I PONDERANO	- BULE'BELLINZAGO	I I MAPPANESE	- BAVENO STRESA SSD A RL I
I QUARONESE	- ACADEMY PRO VERCELLI	I I PONDERANO	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD I
I SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- BAVENO STRESA SSD A RL	I I UNION NOVARA	- QUARONESE I
-----		-----	
I ANDATA: 9/03/25 !	! RITORNO: 4/05/25 I		
I ORE...: 10:30 !	4 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I		
-----I			
I ACADEMY PRO VERCELLI	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD		
I BAVENO STRESA SSD A RL	- PONDERANO		
I BULE'BELLINZAGO	- UNION NOVARA		
I QUARONESE	- MAPPANESE		
-----I			

** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **						
COMITATO PIEMONTE V.AOSTA	**	UNDER 15 FEMMINILE FASE 2		GIRONE: B		**

SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	

ACADEMY PRO VERCELLI	586	SINTETICO "ARDISSONE"	VERCELLI		VIA VICENZA 22	
QUARONESE	1677	BERTINI	QUARONA	SAB 14:30	VIA PRATI DELLA VALLE	
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	712	COMUNALE	CRESSA	SAB 16:30	VIA MARTIRI	
BAVENO STRESA SSD A RL	2232	SINTETICO "GALLI"	BAVENO	DOM 17:30	VIA SEGU'	
BULE'BELLINZAGO	1402	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO"	BELLINZAGO NOVARESE	DOM 10:00	VIA CAMERI 100	
UNION NOVARA	2348	COMUNALE	SAN PIETRO MOSEZZO	SAB 14:30	VIA ROMA 1	
PONDERANO	9004	SINTETICO ADB C9 "SPORTEC"	GAGLIANICO	SAB 16:30	VIA NAPOLI, SNC	
MAPPANESE	4125	SINTETICO ADB "COMUNALE B"	MAPPANO	DOM 17:30	VIA GALVANI, 48	

 *
 * UNDER 15 FEMMINILE FASE 2 GIRONE: C *
 *

-----		-----	
I ANDATA: 16/02/25 !	! RITORNO: 23/04/25 I	I ANDATA: 23/03/25 !	! RITORNO: 21/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	1 G I O R N A T A ! ORE...: 18:30 I	I ORE...: 10:30 !	6 G I O R N A T A ! ORE...: 18:30 I
-----I		-----I	
I AURORA CALCIO FEMMINILE	- CIT TURIN LDE	I I BORGO VITTORIA CIT TURIN	- AOSTA CALCIO 511 I
I BORGO VITTORIA CIT TURIN	- VENARIA REALE	I I REAL 909	- INDEPENDIENTE IVREA I
I SAN GIORGIO GSD	- REAL 909	I I SAN GIORGIO GSD	- AURORA CALCIO FEMMINILE I
I SCA ASTI	- INDEPENDIENTE IVREA	I I VENARIA REALE	- CIT TURIN LDE I
I Riposa.....	- AOSTA CALCIO 511	I I Riposa.....	- SCA ASTI I
-----		-----	
I ANDATA: 23/02/25 !	! RITORNO: 27/04/25 I	I ANDATA: 30/03/25 !	! RITORNO: 25/05/25 I
I ORE...: 10:30 !	2 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	7 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I CIT TURIN LDE	- AOSTA CALCIO 511	I I AOSTA CALCIO 511	- SAN GIORGIO GSD I
I INDEPENDIENTE IVREA	- AURORA CALCIO FEMMINILE	I I AURORA CALCIO FEMMINILE	- SCA ASTI I
I REAL 909	- SCA ASTI	I I CIT TURIN LDE	- BORGO VITTORIA CIT TURIN I
I VENARIA REALE	- SAN GIORGIO GSD	I I INDEPENDIENTE IVREA	- VENARIA REALE I
I Riposa.....	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	I I Riposa.....	- REAL 909 I
-----		-----	
I ANDATA: 2/03/25 !	! RITORNO: 4/05/25 I	I ANDATA: 6/04/25 !	! RITORNO: 1/06/25 I
I ORE...: 10:30 !	3 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	8 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I AOSTA CALCIO 511	- INDEPENDIENTE IVREA	I I BORGO VITTORIA CIT TURIN	- INDEPENDIENTE IVREA I
I AURORA CALCIO FEMMINILE	- REAL 909	I I SAN GIORGIO GSD	- CIT TURIN LDE I
I SAN GIORGIO GSD	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	I I SCA ASTI	- AOSTA CALCIO 511 I
I SCA ASTI	- VENARIA REALE	I I VENARIA REALE	- REAL 909 I
I Riposa.....	- CIT TURIN LDE	I I Riposa.....	- AURORA CALCIO FEMMINILE I
-----		-----	
I ANDATA: 9/03/25 !	! RITORNO: 11/05/25 I	I ANDATA: 13/04/25 !	! RITORNO: 8/06/25 I
I ORE...: 10:30 !	4 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I	I ORE...: 10:30 !	9 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I
-----I		-----I	
I BORGO VITTORIA CIT TURIN	- SCA ASTI	I I AOSTA CALCIO 511	- AURORA CALCIO FEMMINILE I
I INDEPENDIENTE IVREA	- CIT TURIN LDE	I I CIT TURIN LDE	- SCA ASTI I
I REAL 909	- AOSTA CALCIO 511	I I INDEPENDIENTE IVREA	- SAN GIORGIO GSD I
I VENARIA REALE	- AURORA CALCIO FEMMINILE	I I REAL 909	- BORGO VITTORIA CIT TURIN I
I Riposa.....	- SAN GIORGIO GSD	I I Riposa.....	- VENARIA REALE I
-----		-----	
I ANDATA: 16/03/25 !	! RITORNO: 18/05/25 I		
I ORE...: 10:30 !	5 G I O R N A T A ! ORE...: 10:30 I		
-----I			
I AOSTA CALCIO 511	- VENARIA REALE		
I AURORA CALCIO FEMMINILE	- BORGO VITTORIA CIT TURIN		
I CIT TURIN LDE	- REAL 909		
I SCA ASTI	- SAN GIORGIO GSD		
I Riposa.....	- INDEPENDIENTE IVREA		
-----I			

** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **						
PIEMONTE V.AOSTA ** UNDER 15 FEMMINILE FASE 2 GIRONE: C						

SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	

AOSTA CALCIO 511	20	"GIANPIERO FRAND GENISOT"	MONTFLEURI - AOSTA	SAB 17:00	VIA PICCOLO SAN BERNARDO,65/A	
BORGO VITTORIA CIT TURIN	5623	SINTETICO C11 "IVEST"	TORINO	SAB 15:00	VIA MASSARI	
SAN GIORGIO GSD	724	SPINELLI	BEINASCO	SAB 15:00	VIA SERAFINO 1	
CIT TURIN LDE	636	SINTETICO "CIT TURIN"	TORINO	DOM 14:30	CORSO FERRUCCI 63	
INDEPENDIENTE IVREA	144	COMUNALE	CASCINETTE D'IVREA	DOM 15:00	VIA PIETRO CROTTA,144	
VENARIA REALE	1161	SINTETICO "DON MOSSO 4"	VENARIA REALE	SAB 17:00	VIA S.MARCHESE	
AURORA CALCIO FEMMINILE	420	COMUNALE	PIOSSASCO		VIA NINO COSTA 22	
REAL 909	9145	SINTETICO ADB C9 "REALE MUTUA"	TORINO	SAB 14:00	CORSO AGNELLI, 129	
SCA ASTI	690	SINTETICO ADB C11 CORSO ALBA	ASTI	SAB 18:30	STRADA SAN BERNARDINO 16	



COMUNICATO UFFICIALE N. 325
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 310/AA al n. 314/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 254 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Stefano SASSO e della società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SASSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Renato Curi Delfino Folgore, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Alessandro Blasioli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.36 del 2.7.2024, comunicato alla società ASD Renato Curi Delfino Folgore a mezzo pec dell'8.7.2024;

ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Stefano Grasso ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SASSO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SASSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 198 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg.ri Stefano GENTILE, Gabriele TRAINA, Michele CELOZZI, Manuele GRANATA, Enrico BUSSI, Samuele GENTILE, Marco ABBAGNALE, Jacopo MARIELLA, Simone PELÀ, Fabio Ilario DELTETTO, Emanuele ALTERIO, Edoardo SORRENTINO, Leandro MEZZELA, Lorenzo VADRUCCI e Simone MASTROGIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO GENTILE, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacono, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

GABRIELE TRAINA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacono, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile e Simone Pelà, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

MICHELE CELOZZI, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. fino all'1.7.2024, e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele

Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

MANUELE GRANATA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

ENRICO BUSSI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

SAMUELE GENTILE, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

MARCO ABBAGNALE, calciatore tesserato per la società A.D. Sportiva Nolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

JACOPO MARIELLA, calciatore tesserato per la società F.C.D. Spazio Talent Center, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

SIMONE PELÀ, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. fino all'1.7.2024 e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

FABIO ILARIO DELTETTO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele

Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

EMANUELE ALTERIO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ciriè Calcio 1946, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

EDOARDO SORRENTINO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

LEANDRO MEZZELA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica “Sprint&sport” in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irrispettose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell’impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

LORENZO VADRUCCI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

Simone Mastrogiacomo, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. fino all'1.7.2024 e tesserato F.I.G.C. ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucchi, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Stefano GENTILE, Gabriele TRAINA, Michele CELOZZI, Manuele GRANATA, Enrico BUSSI, Samuele GENTILE, Marco ABBAGNALE, Jacopo MARIELLA, Simone PELÀ, Fabio Ilario DELTETTO, Emanuele ALTERIO, Edoardo SORRENTINO, Leandro MEZZELA, Lorenzo VADRUCCI e Simone MASTRIGIACOMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Stefano GENTILE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Gabriele TRAINA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Michele CELOZZI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Manuele GRANATA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Enrico BUSSI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Samuele GENTILE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Marco

ABBAGNALE, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Jacopo MARIELLA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Simone PELÀ, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Fabio Ilario DELTETTO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Emanuele ALTERIO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Edoardo SORRENTINO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Leandro MEZZELA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Lorenzo VADRUCCI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Simone MASTROGIACOMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 303 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Serena PARISI, Egidio INSARDI, e della società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERENA PARISI, all'epoca dei fatti segretaria generale tesserata per la società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa indicato nel modulo di tesseramento per la A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso nella stagione sportiva 2024 - 2025 del calciatore minore sig. C.L. la data di scadenza non veridica del 30 giugno 2025 del certificato medico consegnato dal calciatore, anziché quella effettiva del 25 settembre 2024; detto modulo, recante una data di scadenza del certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non veridica, dopo la sottoscrizione del presidente della società è stato depositato telematicamente perfezionando così il tesseramento del calciatore; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa consentito, e comunque non impedito, al calciatore minore sig. D.M.L. di apporre sul modulo di tesseramento per la A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso la propria sottoscrizione, sebbene minore degli anni tredici, e quella degli esercenti la responsabilità genitoriale sigg.ri D.D.M. e M.M., sebbene non presenti; tale modulo recante la sottoscrizione non veridica degli esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore d'età sig. D.M.L., poi, all'esito della firma da parte del presidente della società, è stato e depositato telematicamente perfezionando così il tesseramento del calciatore;

EGIDIO INSARDI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto e depositato il modulo di tesseramento nella stagione sportiva 2024-2025 per la società dallo stesso rappresentata del calciatore minore sig. C.L. nel quale è indicata la data di scadenza del certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva nel giorno 30 giugno 2025, anziché nel giorno 25 settembre 2024 risultante dal certificato medico consegnato dal calciatore, così perfezionando il tesseramento di tale calciatore; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto e depositato il modulo di tesseramento del calciatore minore sig. D.M.L. recante la sottoscrizione apocrifa degli esercenti la responsabilità

genitoriale sullo stesso, nonché la firma apposta dallo stesso sig. D.M.L. nonostante fosse minore di anni tredici, così perfezionando il tesseramento del calciatore;

ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Serena Parisi ed Egidio Insardi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Egidio INSARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, e dalla Sig.ra Serena PARISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Serena PARISI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Egidio INSARDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 261 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniel TRIDICO, Andrea ANDREINI, e della società ASD GALCIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIEL TRIDICO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato A.I.A. Sezione di Prato, in violazione dell'art. 42 commi 1 e 4, lettera b) e c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023, svolto il ruolo di allenatore dei portieri nel Campionato di Promozione Toscana Girone A della squadra femminile della SSD Galcianese, nonostante rivestisse il ruolo di arbitro effettivo Associato A.I.A della Sezione di Prato;

ANDREA ANDREINI, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società SSD Galcianese, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al sig. Tridico Daniel di esercitare, nella s.s. 22/23, il ruolo di allenatore dei portieri della squadra femminile militante nel Campionato di Promozione Toscana Girone A, nonostante il predetto rivestisse il ruolo di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Prato;

ASD GALCIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di presidente e legale rappresentante il sig. Andreini Andrea;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ANDREINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GALCIANESE, e dal Sig. Daniel TRIDICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Daniel TRIDICO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea ANDREINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD GALCIANESE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 72 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Teodoro MERLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

TEODORO MERLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Roma Team Sport Queens, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Palocco – Roma Team Sport Queens disputata il 16.12.2023 e valevole per il Campionato Under 17 della stagione sportiva 2023 - 2024, colpito con calci alcuni calciatori avversari nel corso di una rissa alla quale ha preso parte attiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Teodoro MERLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Teodoro MERLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 326
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 315/AA, inerente l'errata
corriga al C.U. n. 311/AA del 10 febbraio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 315/AA

ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 311/AA DEL 10 FEBBRAIO 2025

Si comunica che la sanzione applicata al Sig. Simone MASTROGIACOMO deve intendersi “3 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza” e non come erroneamente riportato “€ 300,00 (trecento/00) di ammenda”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Roma, 12 febbraio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 46

Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 6 – 2025

**Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021
In materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38 –**

Si riporta, di seguito, il testo aggiornato al 31 dicembre 2024, degli artt. da 25 a 38 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Le norme di modifica ed integrative succedutisi nel tempo sono riportate in calce ai singoli commi, in corsivo.

Art. 25 – Lavoratore sportivo

1 -É lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, anche Paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art.13, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre2022 e dall'art.1, comma 17, lett. a), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di verifica dello sport (*comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2023*)

1-ter-Le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, lett. b), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

(Circolare LND n. 55 del 26 febbraio 2024)

Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM del 22 gennaio 2024, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36, del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Come è noto, l'art. 25 del decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM -, che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.

Come previsto dall'art.37 del decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.

Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, che, pertanto, sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: **Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsibility officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).**

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/23*).

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, punto 2, lett. c), d. lgs. n. 120/2023*).

4. **ABROGATO** (*art.13, c. 1, lett. e), d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163*).

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore all'importo complessivo di euro 5.000,00 annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, quando espleta la propria attività istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22, poi sostituito dall'art. 13, comma 17, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 31/5/24, n.71, conv. L. n. 106 del 29 luglio 24*) -

(Circolare LND n. 40 dell'8 gennaio 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Il decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplice e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 - in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è

assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non configga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

(Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024) - L'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. in L. n. 106 del 29 luglio 2024, che sostanzialmente non è stato modificato in sede di conversione, reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli artt. 25 e 29 del d. lgs. n. 36 del 2021.

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Con la lett. a) del comma 1, **viene inserita** al comma 6 dell'art. 53 del d. lgs. n. 16/2001, – che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.), la **lettera f-ter** che consente le prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle PP. AA., fino all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.

Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal d. l. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede, pertanto, che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare, in qualità di **volontari**, la propria attività nell'ambito degli Enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi, a essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, modificato con la lett. a) del comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso d. lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto, se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

La successiva lett. b), integra il comma 11, del medesimo art. 53, inserendo - dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente - **un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

All'art. 53, comma 2, del TUIR, è abrogata la disposizione recata dalla lettera a), che qualifica i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. L'abrogazione porta a ritenere che i compensi corrisposti dalle ASD/SSD per attività di lavoro sportivo autonomo non esercitato abitualmente, quali quelle rese da soggetti che effettuano le mansioni previste dai regolamenti tecnici in modo occasionale, dovrebbero essere inquadrate tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR.

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva competente, anche

Paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 (*comma inserito dall'art. 13, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 163/22 e poi sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. e), d.lgs. n. 120/63*)-

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure Paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche Paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (*comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'art. 1. c. 17, lett. e), d.lgs. n. 120/23*)

6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione entro il 31 dicembre 2024 (*comma inserito con l'art. 16, comma 2-bis, d.l. 18/10/23, n. 145 e sostituito dall'art. 14, comma 2-bis, d.l. n. 215/23, conv. L. n. 18 del 23/2/24*)

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo.

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e nell'articolo 2103 del Codice Civile (*come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, comma 18, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici. Non si applicano gli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici (*comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva, a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile (*comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 poi dall'art. 1, comma 18, lett. d), d.lgs. n. 120/23*)

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la Società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici; e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato (*comma modificato art. 1, comma 19, lett. a), d.lgs n. 120/23*)

5. La Società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la Società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto (*comma modificato art. 15, comma 1, d.lgs. n. 163/22 e poi art 1, comma 19, lett. b), d.lgs. 120/23*)

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto-tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. sostituito dall'art. 16, d.lgs. n. 163/22)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. L'Associazione o Società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Associazione Benemerita, l'Ente di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse

comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro (*comma modificato art. 1, c. 20, lett. b), d.lgs n. 120/23*)

4. Per le collaborazioni coordinate continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000,00 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (*comma modificato art. 1, comma 20, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. (*comma sostituito dall'art.1, c. 20, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e poi dall'art. 10-quarter, comma 1, d.l. n. 132/23, conv. dalla L. n. 17/23*) - (**Circolare LND n. 28 del 29 settembre 2023** – Con la disposizione apportata dall'art. 14-*bis*, del D. L. 29 settembre 2023, n. 132, conv. In L. n. 170 del 27 novembre 2023, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente ai periodi di paga da luglio a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023. (**Circolare LND n.27 del 20 novembre 2023**- Si fa seguito alle Circolari della LND, nn. 25 e 26, rispettivamente del 17 e del 20 novembre 2024, per illustrare i contenuti del decreto del 27 ottobre 2024 del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 novembre 2024.

Il decreto stabilisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che l'Associazione o la Società Sportiva Dilettantistica nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'Associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

*Come è noto, l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, concernente il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, stabilisce, al **comma 3**, che i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RNASD - I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro in argomento, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego. La comunicazione deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale.*

*Il **comma 4** dell'art. 28 stabilisce, poi, che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dallo stesso D. Lgs. n. 36, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro -LUL – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD.*

Il successivo **comma 5**, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre con riguardo agli adempimenti relativi al comma 4, le comunicazioni e l'iscrizione del LUL possono avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della fine di ciascun anno di riferimento.

In sede di prima applicazione gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre. Con l'art. 14-bis introdotto dal Senato in sede di conversione in legge del D. L. n. 132 del 29 settembre 2023 – ma necessita ancora l'approvazione definitiva della Camera dei Deputati – ai predetti periodi di paga è stato incluso il mese di ottobre e la scadenza dei versamenti è stata prorogata al 30 novembre 2023.

Le disposizioni del decreto del 27 ottobre 2023, di cui al comma 5 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, sopra riportato, pubblicato il 16 novembre 2023 si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dilettantistico.

L'art. 2 del decreto 27 ottobre 2023 prevede, al comma 3, che le opzioni per comunicare le prestazioni di lavoro sportivo sono duplici. La prima consente l'utilizzo del RNASD, disponibile all'indirizzo **registro.sportesalute.eu** e la seconda, in alternativa, prevede la compilazione del modello "**UNILAV-Sport**", utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedendo all'indirizzo **servizi.lavoro.gov.it**.

Il successivo comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per lo Sport stabilisce che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso attraverso il RNASD, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021.

Lo stesso comma 5 prevede che in sede di prima applicazione il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, di cui all'art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 36, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per lo Sport per i rapporti di lavoro sportivo di tipo dilettantistico per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

La disposizione di cui sopra supera le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la Circolare n. 2/2023, aveva previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro in attesa della sua piena operatività.

L'art. 3 del decreto del Ministro per lo Sport precisa che per le comunicazioni mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, viene adottato il modello "**Unilav-Sport**" di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del decreto. Per le comunicazioni mediante RNASD, l'ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Registro medesimo.

Il successivo art. 4 del decreto precisa che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, cioè, la sanzione pecuniaria di importo da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore. Le sanzioni saranno irrogate dagli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che trasmettono il rapporto relativo alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Articolo 28-bis

Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici (inserito dall'art. 1, c. 21, d.lgs n. 120/23)

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline

sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici Silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra Nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari – (rubrica modificata dall'art. 17, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22)

1. Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute s.p.a, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (*comma modificato art. 17, c. 1, lett. a*), d.lgs. n. 163/22)

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corripeso attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico delle Amministrazioni di riferimento. **I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di **non imponibilità** previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22, successivamente modificato dall'art. 1, comma 22, d. lgs. n. 120/23 e, infine, dall'art. 3, comma 3, lett. b), d.l. 31 maggio 24, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 24, n. 106*). (**Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024 - Il comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. In L. n. 106 del 29 luglio 2024, reca modifiche all'art. 29, del d. lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2).**

Con la lettera b) del comma 3 viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. n. 36/2021. In sede di conversione in legge non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla lett. b), del comma 3 del D. L. n. 71/24.

Il precedente comma 2 prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del D. L. n. 71, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, prevede, nel testo riportato con la legge di conversione, che "Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL".

I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – **5.000,00 euro** – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - **15.000,00 euro**. Come, peraltro, è stato chiarito con la Circolare LND n. 29 del 1° giugno 2024, la nuova disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari sportivi introdotta con il comma 3, lett. b), dell'art. 3, del D. L. n. 71/24, nel testo convertito in legge, rende possibile, previa apposite delibere degli enti eroganti circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa siffatta modalità di rimborso, il riconoscimento di rimborsi forfettari, di fatto non legati a costi effettivi, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso previste dall'originario comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedevano anche una forma forfettaria, sulla base di autocertificazione, ma con importo non superiore a 150,00 euro mensili. E' da

ritenere, pertanto, che la norma sia stata inserita al solo fine di implementare la soglia di esenzione originariamente fissata a 150,00 euro. Tuttavia, sul punto occorreranno chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

*E', poi, confermato che gli importi in argomento, **non** concorrono a formare il reddito del percipiente ma, al superamento dei limiti, concorrono ai fini della imponibilità INPS – 5.000,00 euro annui – e ai fini della base imponibile IRPEF – 15.000,00 euro annui –*

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (*comma modificato dall'art. 17, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative), nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

1.bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente, e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva ma anche culturale-sociale dei giovani atleti (*comma inserito dall'art. 1, c. 23, d.lgs. 120/23*)

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio Nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, e 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione Europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle Società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre Nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana Giuoco Calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

7-bis. Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*comma aggiunto dall'art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs 163/22*)

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al **1° luglio 2025 – (art. 12 d.l. n. 89/2024)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito (*comma modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 163/22, dall'art. 16, c. 2, d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, conv. con modificazioni, L. 24 febbraio 23, n. 14, dall'art. 1, c. 24, lett. a), d.lgs. 120/23 e dall'art. 12, c.1, lett. a), d.l. 29 giugno 24, n. 89, conv. L. 8 agosto 24, n. 120*) - (*Con l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 110 del 10 agosto 2023, è stato stabilito che "A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, l'articolo 31, comma*

1, del decreto legislative del 28 febbraio 2021, n. 36, **non** si applica agli atleti che non hanno rapporti di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021).

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il **1° luglio 2025** (*termine stabilito con l'art. 12, del D. L. n. 89/2024*) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (*comma modificato dall'art. 16, c. 2-bis, d.l. n. 198/22, conv. dalla L. n. 14 del 24 febbraio 23, dall'art. 1, c. 24, lett. c), d.lgs. n. 120/23 e dall'art. 12, c. 1, lett. b), d.l. n. 89/24, conv. L. 8 agosto 24, n. 120, che dispone la proroga di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, del termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore – 1° luglio 2023 – della riforma dello sport*).

Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della Salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1 possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per

ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

7. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 25, lett. d), d.lgs. n. 120/23*).

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal Medico competente di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal Medico Sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*partecipazione per i lavoratori autonomi a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e beneficiare della sorveglianza sanitaria*) – (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 26, lett. a), d.lgs. n. 120/23*).

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo (*comma modificato dall'art. 16, c. 3-bis, d. l. n. 145/23, conv. dalla L. n. 191 del 15 dicembre 2023*)

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia

e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con l'Autorità Delegata per le Pari Opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle Società e Associazioni Sportive, tra cui la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il Decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del Responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successive riaffiliazioni (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*) e poi *dall'art. 1, c. 26, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze

privatistiche. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 120/2023*)

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (*art.1, comma 27, lett. b), D. Lgs. n. 120/2023*).

4. Per gli sportivi dilettanti di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4, del presente decreto (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme (*comma modificato dall'art. 23, c.1. lett. a), d.lgs. n. 163/22*)

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso Società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (*comma modificato dall'art. 14, c. 2-ter, d. l. n. 215/23, conv. L.23 febbraio 2024, n. 18*)

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro

carriera agonistica, abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate (*comma modificato dall'art. 23, c.1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e dall'art.1, c. 28, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art.2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 163/22*)

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita

funzione telematica istituita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 28, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

8-sexies. Alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-septies. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonchè sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo Sport che verifica i dati del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-octies. Le Società Sportive Dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies, pubblicano nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio Bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, é soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, é fatta salva l'applicazione delle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le Società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I commi 5 e 7 sono stati abrogati con l'art. 24 del d. lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha modificato il successivo comma 6 e introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito complessivo del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (comma sostituito dall'art. 24, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 29, d. lgs. n. 120/23)

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6- quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

(Il comma 2-quater dell'art. 14 del D. L. n. 215 del 30 novembre 2023, convertito in L. n. 18 del 23 febbraio 2024, stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – 29 febbraio 2024 – al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 300,00, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte).

7- Abrogato

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto (*comma abrogato dall'art. 12-quater, c. 2, del d. l. 21 marzo 22, n. 21, conv. L. 20 maggio 22, n. 51*)

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. a), d. lgs. n. 120/23*)

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo, *comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22, e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. b), d. lgs. n. 120/2023*)

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato (Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35 – comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), d. lgs. n.163/2022)

Art. 38

Area del professionismo e del dilettantismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI e il CIP per quanto di competenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (*comma modificato dall'art. 26, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 31, d. lgs. n. 129/23*)

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

1-ter. Agli enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

Si riporta, di seguito, uno stralcio della Circolare LND n. 36 del 19 dicembre 2024 il cui oggetto è: Riforma fiscale – Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES – Decreto MEF del 10 dicembre 2024) -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi – IRPEF/IRES, in attuazione dell'art. 5 della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Pur non contenendo norme che interessano lo sport, si ritiene opportuno riportare alcune delle disposizioni che possono interessare la generalità dei contribuenti e, in particolare quelle recate dall'art. 3 – Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente - e dell'art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

Art. 3 - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro dipendente

La lett. a) del comma 1, modifica l'art. 10, comma 1, lett. e-ter del TUIR che consente - oggi - di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Per effetto della norma in esame viene previsto che per dedurre le predette somme è necessario che i fondi sanitari integrativi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

La lett. b) modifica in più punti la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF, contenuta nell'art. 51 del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 51 prevede, a legislazione vigente, che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Con le modifiche apportate dal n. 2.1 della lett. b) del comma 1, si dispone che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, venga determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Inoltre, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 248,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La lett. b), n. 3), modifica il comma 5 dell'art. 51 TUIR, in tema di indennità di trasferta o missione. Nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino ad uno specifico importo massimo giornaliero. Concorrono, invece, a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate. Cade l'obbligo secondo cui le spese di trasporto dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Con il successivo art. 4 viene stabilito che le norme introdotte dal precedente art. 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

L'art. 5 introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo:

- l'estensione del regime di tassazione separata per alcune plusvalenze;
- l'introduzione, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- la conferma del principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito;
- un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relativa a taluni beni ed elementi immateriali;
- l'introduzione del principio di neutralità fiscale – mancata realizzazione di plusvalenze/minusvalenze – con riferimento ad una serie di operazioni straordinarie.

In particolare, il comma 1, lett. b). sostituisce l'art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito in argomento.

E' stabilito che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione delle ritenute".

Il riferimento al momento di effettuazione delle ritenute costituisce una deroga al principio di cassa ed è stato introdotto in quanto il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve corrispondere a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Resta fermo che nel caso in cui il compenso non sia soggetto a

ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

Il comma 2 dell'art. 54, nel nuovo testo, indica le somme che non concorrono a formare il reddito:

Trattasi:

- a)- dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (peraltro, già previsto nell'ultimo periodo dell'art. 54, oggi vigente);
- b)-del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c)-del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di attività e per i servizi a essi connessi.

Il successivo comma 3 prevede che le spese all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo art. 54-*bis* descrive le condizioni necessarie affinché possano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze di beni mobili strumentali e le cessioni del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni mobili o immobili strumentali.

Il comma 1 dell'art. 54-*bis* dispone che le plusvalenze dei beni mobili strumentali concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente arte o professione o a finalità estranee all'arte o alla professione.

Il successivo comma 2 prevede che la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.

Il nuovo art. 54-*ter* dispone in materia di rimborsi e riaddebiti.

Il comma 1 dell'art. 54-*ter* dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il successivo comma 2 dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), non rimborsate da parte del committente, sono deducibili a partire dalla data in cui:

- a) Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- b) La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) Il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
- d) Il comma 5 prevede che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), di importo non superiore a 2.500,00 euro, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Il nuovo art. 54-*quinqies* reca, al comma 1, la disciplina della deduzione dei beni strumentali nonché dei canoni di locazione finanziaria dei medesimi. Per i beni strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, con decreto del Mef, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. E' consentita la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,40 euro.

Il nuovo art. 54-*septies* disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono integralmente deducibili, entro il limite di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno e, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, agli ascendenti dell'artista o professionista.

I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito dei percipienti.

Il nuovo art. 54-*opcties* reca norme volte a specificare l'ammontare di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo. I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. La partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., Società in accomandita per azioni e a r.l. e le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 SGS del 06/02/2025

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)		
ROMANO MARIA	21/12/2011	ASD REAL SANGIOVANNESE
Esordienti 2°Anno (2012)		
SALERNO REBECCA MARIA	13/07/2011	AS REGGINA 1914 ASD
Primi Calci (2016)		
RASO SOFIA	09/07/2015	ASD PROMOSPORT LAMEZIA

EMILIA ROMAGNA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1°Anno (2013)		
VANNUCCI GINEVRA	02/11/2012	ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
Pulcini 1°Anno (2015)		
SCOZZATTI LAURA	30/07/2014	ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
Pulcini 2°Anno (2014)		
BERNACCI MARIA SOFIA	18/11/2013	ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
CANTORE BENEDETTA KAY	02/01/2013	ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
DE SIO CESARI CAMILLA	25/02/2013	SSD ARL BALCA POGGESE

LOMBARDIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)		
BORLA LAURA	15/04/2011	ASD CITTÀ DI OPERA
MOLISANO ALICE	21/11/2011	ASD CITTÀ DI OPERA
RANIERI ILENIA	24/11/2011	ASD CITTÀ DI OPERA
Pulcini 2°Anno (2014)		
CAPONE GIULIA	10/09/2013	ASD CITTÀ DI OPERA
DI MATTEO DILETTA	23/11/2013	ASD CITTÀ DI OPERA
ESPOSITO NOEMI	07/10/2013	ASD CITTÀ DI OPERA
LUNARDI STELLA	29/05/2013	ASD CITTÀ DI OPERA
MELONI ARIEL	09/09/2013	ASD CITTÀ DI OPERA

MARCHE

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA	
Pulcini 2°Anno (2014)			
ASCANI	EUGENIA	20/12/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
CESARI	SOFIA	15/01/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
CONSALVI	LUDOVICA	20/07/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
DELLA MONICA	SOFIA ADELE	25/03/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
GUERRINI	IRIS	08/04/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
MARSALA	RACHELE	18/03/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
RINALDI	ELEONORA	19/07/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
TORRESI	GRETA	17/03/2012	ASD VILLA MUSONE CALCIO
BARIGELLI	ANNA	09/05/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
DELFINI	GIULIA	06/07/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
LECCESE	REBECCA	13/03/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
MANZOTTI	ELENA	17/07/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
NOCELLI	BENEDETTA	02/02/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
PETRELLI	ELENA	31/07/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
ROMANO	GIADA	16/01/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
STICCHI	ANITA	16/04/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO
TARTAGLINI	MARIA	28/05/2013	ASD VILLA MUSONE CALCIO

PIEMONTE VAL D'AOSTA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA	
Pulcini Misti (2014/2015)			
CIVARDI	VITTORIA	23/10/2013	ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE
ROSSI	ELEONORA	22/05/2013	ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE

Pulcini 2°Anno (2014)			
ZAID	DOUNIA	03/06/2013	ASD OLIMPIC SALUZZO 1957

PUGLIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA	
Under 15 (2010/2011)			
PESTILLO	ALESSIA	02/08/2008	SAN FERDINANDO C5
MONTANARO	SARA	30/03/2008	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
CONTE	MARILA	29/11/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
MILANO	IRENE	20/04/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
CANCELLARA	MARIA ALTOMARE	07/07/2009	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
MALCANGI	ANGELA	13/10/2009	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
REGANO	SILVIA	22/07/2009	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
REGANO	ILARIA	18/05/2009	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA

Under 14 (2011)			
TATEO	MARTINA	03/04/2009	ASD NITOR
DI FONZO	DESIREE FABIENNE	01/02/2010	ASD SOCCER DREAM PARABITA
MERICO	GIORGIA	31/05/2010	ASD SOCCER DREAM PARABITA
MOSCATELLI	SARA	06/01/2010	ASD SOCCER DREAM PARABITA
PARATA	LUCIA	04/12/2010	ASD SOCCER DREAM PARABITA

Esordienti Misti (2012/2013)			
BAGORDA	GIADA	20/05/2010	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
FALCIONI	FABIANA	08/12/2010	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
GUIDA	GIORGIA	10/07/2010	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
MASCIALINO	CAROL	24/06/2010	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
ARGENTIERO	LUCREZIA	04/01/2011	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
CARDONE	ELENA	08/12/2011	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
DE MOLA	MARTINA	15/08/2011	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
GUERRIERO	LAURA	30/12/2011	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
MONACO	MICHELLE	03/05/2011	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
OLIVE	VITTORIA	26/01/2011	ASD BS SOCCER TEAM FASANO
COSTANTINI	IRENE	14/03/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
DE GIOVANNI	ASIA	24/04/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
DI MAIO	SARA	19/02/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
GIANFREDA	ALESSIA	15/08/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
MONOSI	SOFIA	01/04/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
SPADA	BENEDETTA	03/02/2011	ASD SOCCER DREAM PARABITA
DE SOLDA	MIRANDA	10/01/2011	ASD CAPO DI LEUCA

Esordienti 1°Anno (2013)

BIANCO	GIULIA	20/06/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
CARBONE	GRETA ANNA	23/07/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
CASARANO	GIORGIA	21/03/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
DE LUCA	GIULIA	30/10/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
DONDEI	VITTORIA	28/06/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
GRECO	GIORGIA	19/05/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
OCCHINERI	MARTINA	13/07/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA
RESTA	FRANCESCA	13/09/2012	ASD SOCCER DREAM PARABITA

Esordienti 2°Anno (2012)

CIRCIELLO	AURORA MARIA	18/08/2011	ASD REAL SITI
GRANDONE	DESIREE	07/11/2011	ASD REAL SITI
RINALDI	ROSANNA	22/06/2011	ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE

Pulcini Misti (2014/2015)

CHIFFI	CAROLA	08/11/2013	ASD SOCCER DREAM PARABITA
MARIANO	GIULIA	02/02/2013	ASD SOCCER DREAM PARABITA
PIRO	MARTINA	07/06/2013	ASD SOCCER DREAM PARABITA
ALOÈ	AURORA	26/11/2013	SSC BARI SPA
ANTONELLI	MARTINA	23/10/2013	SSC BARI SPA
CAPOZZI	MARISSA	10/05/2013	SSC BARI SPA
GUGLIELMI	GIORGIA	24/06/2013	SSC BARI SPA
MUSERRA	GIADA	24/11/2013	SSC BARI SPA
PALI	MELISSA	08/07/2013	SSC BARI SPA
PALTERA	ANNAPAOLA	05/02/2013	SSC BARI SPA
PONTRELLI	GIORGIA	24/04/2013	SSC BARI SPA
ROMANO	REBECCA	03/05/2013	SSC BARI SPA
RUSSO	SARA	03/06/2013	SSC BARI SPA
ZAMBONIN	DARIA	12/11/2013	SSC BARI SPA

SICILIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

FALCONE	ALICE	28/06/2011	ASD ALPHA SPORT
SALMERI	AURORA	12/05/2011	ACD FOLGORE MILAZZO

TOSCANA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti 2°Anno (2012)**

FORGIONE	FLAVIA	20/01/2010	SSD ACF CALCIO F. AREZZO SRL
MONDOLA	EVA	04/12/2010	SSD ACF CALCIO F. AREZZO SRL

Pulcini 1°Anno (2015)

D'AMBROSIO	GIULIA	22/06/2014	GS ALBERINO ASD
MARCUCCI	GIULIA	13/04/2014	AC LIDO DI CAMAIORE ASD
TESTA	MATILDE	18/06/2014	AC LIDO DI CAMAIORE ASD

Pulcini 2°Anno (2014)

ERRAFIA	MERYEM	25/12/2012	GS MEZZANA ASD
BALDINI	LUCREZIA	20/02/2013	GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD
CALZOLARI	VIOLA	20/01/2013	GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD
FORCONI	CATERINA	18/08/2013	GS ALBERINO ASD

TRENTO**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

ISEZA	GLORY OSAREME	13/04/2011	AC ALTA ANAUNIA
-------	---------------	------------	-----------------

Primi Calci (2016)

CAPA	GRETA	28/05/2015	US ISERA
------	-------	------------	----------

UMBRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)			
ARMINO	MARTINA	05/10/2010	SSD NUOVA ALBA ARL
BALDWIN	NICOLE	04/07/2010	AC PERUGIA CALCIO SRL
Pulcini Misti (2014/2015)			
GARREFFA	GIUDITTA	27/09/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MANUALI	REBECCA	05/04/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MENICONI	ARIANNA	20/08/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MOLINARI	MARGHERITA	09/05/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PAGNOTTINI	LETIZIA	19/03/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PALOMBI	EMMA	27/10/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PASTORELLI	GAIA	06/07/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PERGOLARI	GINEVRA	11/02/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
CESARINI	VIOLA	07/07/2013	SSD NUOVA ALBA ARL
MORETTI	ANYA	25/06/2013	SSD NUOVA ALBA ARL
PIVOTTI	MAIA	28/02/2013	SSD NUOVA ALBA ARL

PUBBLICATO IN ROMA IL 06 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci